

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 38 del 20.9.2017

Supplemento n. 130

mercoledì, 20 settembre 2017

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti**

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 11 settembre 2017, n. 13020
certificato il 11-09-2017

Art. 20 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativa alla installazione esistente per la produzione di prodotti ceramici mediante cottura, ubicata al km 148 della Strada Regionale n. 2 "Cassia", nel Comune di San Casciano dei Bagni (SI). Istanza presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010. Provvedimento conclusivo. pag. 4

DECRETO 11 settembre 2017, n. 13038
certificato il 12-09-2017

Art. 11-bis, L.R. 22/2015, D.G.R. n. 121 del 23.02.2016. Subentro della Regione Toscana nei procedimenti in materia di VIA, avviati dalle province e dalla Città Metropolitana prima del 1.1.2016. L.R. 10/2010, art. 43 comma 6 e artt. 48 e 49; D.L. 91/2014, art. 15. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'installazione esistente di tintoria di filati in rocche e di tessili in fiocco, la cui capacità produttiva è superiore a 10 t/giorno, ubicato in Via Bologna n. 288, nel Comune di Cantagallo (PO); proponente: ARTCOLOR S.r.l. Provvedimento conclusivo. " 8

DECRETO 11 settembre 2017, n. 13089
certificato il 12-09-2017

Art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto di una campagna di recupero rifiuti (operazione R5) non pericolosi, mediante impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, da utilizzare presso lo stabilimento MA.CE.VI. S.r.l., Loc. Viciomaggio, nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR). Provvedimento conclusivo. " 11

DECRETO 12 settembre 2017, n. 13111
certificato il 12-09-2017

Art. 48 della L.R. 10/2010 e art. 20 del D.Lgs. 152/2006. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua superficiale pubblica del fiume Tevere per uso idroelettrico, in località Pozzale (Comune di Pieve Santo Stefano, AR). Proponente: TRATOS CAVI Spa. Istanza presentata in applicazione dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010. Provvedimento conclusivo. " 15

DECRETO 13 settembre 2017, n. 13165
certificato il 13-09-2017

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto preliminare di "Recupero e riequilibrio del litorale di Punta Ala - Comune di Castiglione della Pescaia - cod. intervento: 2016-DC-12". Proponente: Regione Toscana, Settore Genio Civile Toscana Sud. Provvedimento conclusivo. " 22

DECRETO 13 settembre 2017, n. 13168
certificato il 13-09-2017

Art. 20 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo all'esistente installazione per la produzione di carta ubicata in Località Badia Pozzeveri, Via XXV Aprile 2, nel Comune di Altopascio (LU). Proponente: SCA HYGIENE PRODUCTS S.p.A. Istanza presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. n. 1261 del 5.12.2016, in occasione del riesame dell'AIA. Provvedimento conclusivo. " 29

DECRETO 13 settembre 2017, n. 13169
certificato il 13-09-2017

D.Lgs. 152/2006, art. 20; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di realizzazione di una cassa di espansione denominata "Restone", situata nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) e in parte prospiciente anche al Comune di San Giovanni Valdarno (AR) sulla sponda opposta del Fiume Arno, proposto dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore (delegato dal Commissario di Governo con ordinanze commissariali n. 4 del

19/2/2016 e n. 60 del 16/12/2016) della Regione Toscana. Provvedimento conclusivo.

" 34

DECRETO 13 settembre 2017, n. 13170

certificato il 13-09-2017

Art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R.

10/2010 Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale di cui all'art. 43 comma 6 L.R. 10/2010 relativo al rinnovo dell'autorizzazione di gestione rifiuti non pericolosi dell'impianto posto in Via Pro.le Val di Forfora 19 località Pietrabuona nel comune di Pescia (PT). Proponente: 3F ECOLOGIA SRL. Provvedimento conclusivo.

" 56

SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE

- Dirigenza-Decreti

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 11 settembre 2017, n. 13020

certificato il 11-09-2017

Art. 20 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della l.r. 10/2010. Procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativa alla installazione esistente per la produzione di prodotti ceramici mediante cottura, ubicata al km 148 della Strada Regionale n. 2 "Cassia", nel Comune di San Casciano dei Bagni (SI). Istanza presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.Lgs. 104/2017;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche;

Premesso che

il proponente Silt S.a.s. (sede legale in S.R. 2 Cassia, km 148,2, S.Casciano dei Bagni -SI; P.I. 01181030527), con istanza depositata in data 21.02.2017 e da ultimo perfezionata in data 22.5.2017, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche

di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, relativamente all'impianto esistente destinato alla produzione di prodotti ceramici ubicato al km 148 della Strada Regionale n. 2 "Cassia", nel Comune di San Casciano dei Bagni (SI), trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali, ed ha contestualmente depositato la documentazione prevista anche presso il Comune Casciano dei Bagni (SI);

l'istanza è stata presentata in applicazione del comma 6 dell'art.43 della L.R. 10/2010, relativamente ad un impianto esistente per il quale è prevista una modifica gestionale;

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, in data 22.05.2017 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 22.05.2017;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, nella misura di € 479,00 come da nota di accertamento n. 12271 del 06.09.2017;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 3. lettera m) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il Settore VIA ha richiesto, con note del 23.05.2017 e del 25.05.2017, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT, Azienda USL, Autorità di Bacino del Fiume Tevere, Settore Autorizzazioni Ambientali, Settore Genio Civile Toscana sud, Settore Programmazione Viabilità;

con nota del 26.06.2017 il Settore VIA, tenuto conto dei contributi tecnici pervenuti, ha inviato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente con nota del 28.07.2017 ha depositato le integrazioni ed i chiarimenti richiesti. La documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento, a seguito di specifica richiesta del Settore VIA, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di: Acquedotto del Fiora Spa, Azienda USL Toscana sud est;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento,

depositata in data 21.02.2017, dalla documentazione di completamento formale depositata in data 03.04.2017, 04.04.2017, 19.05.2017, 22.05.2017, nonché dalle integrazioni e dai chiarimenti depositata in data 28.07.2017;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue

il procedimento è relativo ad un impianto esistente e viene svolto in occasione del rinnovo, con modifiche, della A.I.A., come previsto ai sensi del comma 6 dell'art. 43 della L.R. 10/2010;

l'attività dell'impianto in esame consiste nella realizzazione di manufatti a base di argilla mediante cottura, in particolare di tegole e laterizi trafilati;

attualmente l'azienda proponente svolge, nell'impianto in oggetto, anche l'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, autorizzata con D.D. n.198 del 15.02.2010, rilasciata dalla Provincia di Siena, per quanto riguarda:

1. gli sfridi di laterizio cotto di argilla espansa, mediante le operazioni R5 e R13;

2. fanghi dell'industria cartaria, mediante le operazioni R5 e R13;

la modifica proposta è relativa all'introduzione del nuovo codice CER 190902 (fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua) sul quale saranno effettuate le operazioni R5 e R13, prevedendo una quantità giornaliera trattata di 2 tonnellate ed una quantità massima annua di 700 tonnellate;

la modifica non comporterà variazioni alle caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto esistente;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

il R.U. (regolamento urbanistico) inserisce urbanisticamente l'area all'interno di Aree produttive da sottoporre ad integrazione e riqualificazione ambientale per la quasi totalità, tranne la fascia fronte strada che risulta inquadrata quali Aree di interesse ambientale da sottoporre a tutela e salvaguardia;

nel Piano di classificazione acustica (PCCA) del Comune di San Casciano dei Bagni l'ambito d'intervento ed il recettore limitrofo sono interamente inseriti in classe IV;

l'area risulta sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923;

l'area interessata dall'intervento non ricade all'interno né di aree naturali protette, né di Siti della Rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale e non risulta essere classificata nel PGRA (piano di gestione rischio alluvioni del distretto appennino centrale) a pericolosità da alluvione;

il proponente prende in esame, a livello preliminare, le caratteristiche dimensionali del progetto, la descrizione dei processi produttivi, l'organizzazione delle aree in relazione alla struttura esistente, ed il traffico indotto;

il medesimo descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all'area vasta, individua gli impatti dovuti alla attuazione del progetto in esame e ne esamina le ricadute socio-economiche;

per quanto attiene al sistema della mobilità per l'accesso alla ditta SILT S.a.s. viene utilizzato l'asse viario costituito dalla S.R. n.2 Cassia. L'attività, sia allo stato attuale e sia con le modifiche previste, non produce un sensibile incremento di traffico sulla viabilità;

con riferimento alla componente suolo e sottosuolo:

- per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) risultano in essere l'autorizzazione n. 3582 del 08.06.2016 rilasciata dalla Provincia di Siena e l'autorizzazione n. 21 del 15.04.2016 rilasciata dal Comune di San Casciano dei Bagni;

- gli scarti di lavorazione considerati sottoprodotti (art. 184-bis del D.Lgs. 152/06) vengono riutilizzati, dopo adeguata macinazione, come materie prime ed il loro deposito temporaneo avviene di norma in cumuli su terreno asfaltato. Per i cumuli posizionati su terreno è stato effettuato il test di cessione allo scopo di verificare l'eventuale contaminazione del suolo. I risultati analitici evidenziano il rispetto dei limiti previsti dalla normativa;

- i rifiuti da recuperare impiegati nel ciclo produttivo saranno posizionati all'interno dello stabilimento in alcune celle non più utilizzate per l'essiccamento;

- l'attività di recupero non prevede produzione di acque reflue di processo, in quanto gli unici reflui derivanti dal lavaggio delle filiere previo trattamento in una vasca di raccolta e di decantazione, vengono riutilizzati nella bagnatura dell'argilla. L'unico scarico attualmente presente nell'impianto è quello delle acque reflue domestiche convogliati in un corpo idrico superficiale previo trattamento in fossa settica;

Dato atto che presso il Settore VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato inoltre atto che

ARPAT, nel contributo pervenuto il 22.06.2017, ritiene che il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA; tuttavia, evidenzia che alcuni aspetti saranno oggetto di specifiche prescrizioni, da ottemperarsi in sede di successiva richiesta di rinnovo di AIA;

la Azienda USL Toscana sud est, nel contributo pervenuto il 06.09.2017, esprime una posizione favorevole alla non assoggettabilità a VIA del progetto.

L'Autorità di Bacino del fiume Tevere nel proprio contributo del 22.06.2017, con esclusivo riferimento alla documentazione presentata all'avvio del procedimento, comunica che "la pianificazione di bacino vigente nell'area in esame è il "PAI -Piano di assetto idrogeologico" approvato con DPCM del IO novembre 2006 e successivi aggiornamenti che, ai sensi dell'art 9 delle NTA, individua nell'inventario dei fenomeni

franosì una scarpata verosimilmente collocata sull'orlo della cava per estrazione dell'argilla necessaria alla produzione dei manufatti. L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del PAI deve procedere a delimitare la situazione di rischio secondo determinati criteri specificati nelle stesse NTA. A tale scopo si evidenzia che il Comitato Tecnico integrato di questa Autorità nella seduta del 16 novembre 2016 ha licenziato favorevolmente la necessità di attribuzione dei livelli di pericolosità (P 1, P2 e P3) nelle aree già presenti nell'inventario dei fenomeni franosi. Si ritiene inoltre opportuno, in applicazione del principio dell'invarianza idraulica, elaborare uno specifico studio idraulico al fine di verificare se la portata degli scarichi sia compatibile con quella del corso d'acqua ricettore che in quel tratto è già soggetto a fenomeni di esondazione. Nel caso è possibile prevedere la realizzazione di idonei sistemi di laminazione per il contenimento dei deflussi delle acque residue, anche ai fini di quanto appresso indicato. Per la presenza di un'ampia zona impermeabilizzata è stata rilasciata l'autorizzazione ai lavori per l'impianto di trattamento delle acque meteoriche senza specificare la portata di deflusso delle stesse, in relazione a quanto sopra, nè le caratteristiche finali del refluo trattato nè l'eventuale riutilizzo nel ciclo produttivo in relazione alla complessiva efficienza gestionale del sistema, nè il prevedibile volume dei fanghi di esubero con le connesse modalità di smaltimento. Quanto alle acque utilizzate direttamente nel ciclo produttivo non è specificato il risparmio idrico conseguito sul volume prelevato in relazione anche all'ipotetico riutilizzo di acque meteoriche trattate, nè lo stato dei corpi idrici interessati al prelievo, nè i termini del trattamento delle eventuali acque in esubero nè le caratteristiche del relativo scarico in funzione dei carichi inquinanti reimmessi nel sistema dei corpi idrici interessati con i connessi impatti sugli obiettivi di qualità dichiarati nel Piano Regionale di Tutela delle Acque, in corso di aggiornamento, atteso quanto previsto dal comma 1 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006.

Si ritiene pertanto opportuno che lo schema funzionale di utilizzo della risorsa idrica nel suo complesso, indipendentemente dalla sua provenienza, sia dimensionato al fine di conseguire un significativo risparmio nell'utilizzo di risorsa naturale e di non vanificare il conseguimento degli obiettivi ambientali definiti sia per i corpi idrici sia per le aree protette interessate. Ciò premesso, pur essendo presenti criticità specifiche rispetto alla pianificazione di bacino, si rimette la valutazione all'assoggettabilità a VIA all'Autorità Competente a condizione che siano rispettate le osservazioni di sopra riportate.”;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

- il Settore Autorizzazioni Ambientali nel proprio contributo del 22.06.2017 ritiene di poter esprimere una posizione favorevole di esclusione dalla procedura di VIA, “tenuto conto che si tratta di un'attività preesistente alla emanazione della Direttiva IPPC 96/61/CE, attualmente autorizzata con provvedimento di AIA rilasciato con determinazione dirigenziale della Provincia di Siena n. 1376/2007 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività IPPC 3.5 (allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e considerate le valutazioni già in parte effettuate nell'ambito del procedimento di riesame in corso, inerenti misure di tutela sulle matrici ambientali coinvolte riferibili alle migliori tecnologie disponibili”;

- il Genio Civile Toscana Sud comunica, nel proprio contributo del 04.07.2017 che stante la modifica al ciclo produttivo che non modifica gli aspetti di propria competenza sull'impianto esistente, e che non sono previsti attingimenti o concessioni d'acqua, ritiene di non avere da esprimere valutazioni in merito al procedimento;

- il Settore Programmazione viabilità nel proprio contributo del 23.06.2017 comunica, in relazione alle strade regionali ed alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale - esistenti o previste dal PRIIM - di non rilevare elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi acquisiti

il presente procedimento non ha ad oggetto un nuovo impianto, ma il proseguimento delle attività di un impianto esistente ed in esercizio, per il quale è unicamente prevista una modifica gestionale;

per l'impianto in esame è in corso un procedimento di riesame della autorizzazione integrata ambientale (AIA), da parte del competente settore regionale;

dall'istruttoria svolta è emersa la necessità di introdurre alcune prescrizioni rivolte al proponente, da ottemperarsi ai fini del rilascio del provvedimento di riesame autorizzativo;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di incrementare la sostenibilità dell'intervento, raccomandare e ricordare quanto segue:

1. Con riferimento agli strumenti di pianificazione della Autorità di bacino del Fiume Tevere, Distretto dell'Appennino Centrale, tenuto conto del contributo acquisito dalla suddetta Autorità e riportato per estratto in premessa al presente atto, si ricorda al proponente quanto segue:

- la portata degli scarichi dell'impianto in esame deve essere compatibile con le caratteristiche del corso d'acqua ricettore, che in quel tratto è già soggetto a fenomeni di esondazione. Nel caso è possibile prevedere la realizzazione sistemi di laminazione per il contenimento dei deflussi delle acque. Gli scarichi di AMD, devono avere una portata compatibile con il corpo idrico ricettore, prevedere un adeguato trattamento delle acque nonché adeguate modalità di recupero o smaltimento dei fanghi prodotti dal sistema di trattamento;

- le caratteristiche qualitative degli scarichi, oltre a rispettare i valori limite di cui alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, devono essere compatibili con il sistema dei corpi idrici interessati tenuto conto degli obiettivi di qualità di cui al Piano di Tutela delle Acque, atteso quanto previsto dal comma 1 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006. Si raccomanda inoltre che lo schema funzionale di utilizzo della risorsa idrica nel suo complesso, indipendentemente dalla sua provenienza, sia dimensionato al fine di conseguire un significativo risparmio nell'utilizzo di risorsa idrica naturale, massimizzando il recupero anche delle acque meteoriche dilavanti.

2. Con riferimento al "PAI - Piano di assetto idrogeologico" del Fiume Tevere approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2006 e successivi aggiornamenti che, ai sensi dell'art 9 delle N.T.A., individua nell'inventario dei fenomeni franosi una scarpata verosimilmente collocata sull'orlo della cava per estrazione dell'argilla necessaria alla produzione dei manufatti dell'impianto in esame e posta nelle vicinanze del medesimo, si ricorda all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del PAI di procedere a delimitare la situazione di rischio secondo i criteri specificati nelle stesse NTA. A tale scopo si evidenzia che il Comitato Tecnico integrato della Autorità di bacino del Fiume Tevere, nella seduta del 16 novembre 2016, ha licenziato favorevolmente la necessità di attribuzione dei livelli di pericolosità nelle aree già presenti nell'inventario dei fenomeni franosi.

3. Si ricorda che ogni modifica impiantistica che comporti incremento di prelievo della risorsa idrica da acquedotto è soggetto a parere del gestore del servizio idrico integrato.

4. Si ricorda al proponente, nell'ambito degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, la necessità:

a) di prevedere misure di prevenzione e di protezione per gli addetti, con riferimento alle lavorazioni da svolgersi nell'ambito ed in prossimità dell'area a pericolosità di frana, indicata dal PAI della Autorità di Bacino del Tevere, prendendo altresì in esame interventi di sistemazione e monitoraggio della medesima;

b) di prevedere accorgimenti per il coordinamento operativo in sicurezza tra le attività previste nell'impianto in esame e le attività che vengono contemporaneamente svolte nella limitrofa area di cava;

Dato atto che

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'impianto esistente, nonché la modifica gestionale prevista, ubicato in S.R. 2 Cassia, km 148, nel Comune di S. Casciano dei Bagni (SI), gestito da Silt S.a.s. (sede legale in S.R. 2 Cassia, km 148,2, S.Casciano dei Bagni -SI; P.I. 01181030527), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto al proponente Silt S.a.s.;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 11 settembre 2017, n. 13038
certificato il 12-09-2017

Art. 11-bis, L.R. 22/2015, D.G.R. n. 121 del 23.02.2016. Subentro della Regione Toscana nei procedimenti in materia di VIA, avviati dalle province e dalla Città Metropolitana prima del 1.1.2016. L.R. 10/2010, art. 43 comma 6 e artt. 48 e 49; D.L. 91/2014, art. 15. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'installazione esistente di tintoria di filati in rocche e di tessili in fiocco, la cui capacità produttiva è superiore a 10 t/giorno, ubicato in Via Bologna n. 288, nel Comune di Cantagallo (PO); proponente: ARTCOLOR S.r.l. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Vista la normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale ed in particolare:

- la Parte Seconda, Titolo III "La Valutazione d'Impatto Ambientale", del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome";

- la Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica

ambientale (AUA)" così come modificata dalla Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17;

- l'art. 49 della L.R. 17/2016, che prevede che "ai procedimenti di cui ai titoli II e III della l.r. 10/2010, avviati prima della entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme relative alle procedure vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento"

- la Deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2015, n. 283, in particolare l'Allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56" e la Deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2016, n. 121 "Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali";

Premesso che i riferimenti alla L.R. 10/2010 contenuti nel presente provvedimento fanno riferimento al testo vigente all'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 17/2016;

Rilevato che

la società Artcolor S.r.l., avente sede legale in Cantagallo (PO), Via Bologna n. 288, (P.IVA. 01764950976) ha presentato, con riferimento all'impianto per il pretrattamento e la tintura di fibre, di tessili e di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno, ubicato in Via Bologna n. 288, nel Comune di Cantagallo (PO), domanda di verifica di assoggettabilità a VIA e di Autorizzazione Integrata Ambientale alla Provincia di Prato, in data 11.06.2015, con nota prot. n. 15785;

Dalla documentazione agli atti, relativa al procedimento in esame, risulta quanto segue:

- il procedimento era stato avviato dalla Provincia di Prato e in data 01.10.2015 si era tenuta una conferenza di servizi conclusasi con la decisione di non assoggettare a VIA il progetto, tuttavia l'amministrazione provinciale non aveva mai emanato il provvedimento conclusivo del procedimento di verifica;

- l'impianto è esistente e non sono previste modifiche. L'istanza è stata presentata in seguito a controlli svolti da ARPAT su incarico della Provincia di Prato, che avevano verificato il superamento delle soglie di capacità produttiva di cui al punto 5, lettera c), dell'Allegato IV e al punto 6.2, dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006: "impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno";

Considerato che

- l'articolo 11-bis, comma 1, lettere d) e g), della Legge regionale n.22/2015, prevede che la Regione Toscana subentri nei procedimenti in materia di VIA in corso al 1.1.2016 presso le province e la città metropolitana;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 121 del 23/02/2016, pubblicata sul BURT parte seconda n. 9 del 02/03/2016, ha stabilito che:

- per i procedimenti relativi alle tipologie di cui all'allegato A, diversi da quelli di cui al punto 2, con istanze presentate prima del 1° luglio 2015 e per i quali il termine di conclusione è scaduto alla data di pubblicazione della presente deliberazione, la Regione provvede alla riapertura del procedimento al momento della richiesta dell'interessato, inviata senza particolari formalità alla struttura regionale competente;

- i termini del procedimento sono rideterminati con decorrenza dalla data della richiesta suddetta;

Rilevato che il legale rappresentante della società Artcolor S.r.l., ha presentato alla Regione Toscana richiesta di riattivazione del procedimento con nota del 13/06/2017, prot. R.T. n. 302628-A;

Premesso che

in data 05/07/2017, sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: la documentazione presentata dal proponente alla Provincia di Prato e le successive integrazioni del 19/02/2016, il previsto avviso pubblicato sul BURT in data 05.07.2017 ed una scheda informativa relativa al procedimento;

In data 07/07/2017, con nota protocollo n. 344149, il Settore VIA ha richiesto i pareri e i contributi tecnici istruttori alle amministrazioni e ai Soggetti interessati;

In esito alla richiesta di cui al capoverso precedente, sono pervenuti i seguenti contributi:

- Azienda USL Toscana Centro (protocollo R.T. n. 298222-A del 17.07.2017);

- Regione Toscana, Settore Tutela della Natura e del Mare (protocollo R.T. n. 358679-A del 17.07.2017);

- ARPAT (protocollo R.T. n. 384899-A del 03.08.2017);

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale - Bacino del Fiume Arno (protocollo R.T. n. 387207-A del 04.08.2017);

Premesso quanto segue:

l'attività della Artcolor S.r.l. prevede la tintura in conto terzi di filati in rocche e la tintura di fibre tessili in fiocco in conto terzi. L'impianto è ubicato in area destinata ad attività industriali e può essere suddiviso in cinque reparti:

- reparto lavorazioni ad umido di fibre tessili in fiocco;

- reparto lavorazioni ad umido di filati in rocche;

- area ricezione e spedizione merci;

- area tecnico-amministrativa (uffici)

- centrale termica per la produzione di acqua surriscaldata e vapore;

La superficie occupata dall'impianto è di circa 950 m²;

La capacità di trattamento dell'impianto è pari a circa 21,1 tonnellate/giorno;

L'impianto è autorizzato a scaricare reflui idrici in pubblica fognatura. Lo scarico dell'impianto nell'anno 2013 è stato pari ad un volume di circa 120.000 m³; la società Artcolor S.r.l. partecipa ad un sistema centralizzato di depurazione per un totale ammesso di 218500 m³/anno;

Le emissioni in atmosfera della ditta sono convogliate e monitorate;

Il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

il sito produttivo in esame, è ubicato in un'area industriale, si trova a circa 2 km dalla ZSC IT5150001 "La Calvana", a circa 2,6 km dalla ZSC IT5120003 "Appennino pratese", a circa 4,1 km dalla Riserva Regionale RPPO01 "Acquerino-Cantagallo" e a circa 2 km dall'A.N.P.I.L. APPO03 "Monti della Calvana";

Il sito, in base agli strumenti urbanistici del Comune di Cantagallo, ricade nel sub-sistema "P2a - I capisaldi della produzione tessile (Sistema insediativo - Sottosistema della Produzione); l'immobile ove è insediato l'impianto è classificato come edificio di classe b (edificio di interesse storico-architettonico, segnalato);

L'area oggetto dell'intervento ricade in un'area classificata dal Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA), dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, a pericolosità da alluvione moderata (P1);

L'area interessata dal sito produttivo ricade nella classe IV, Aree di intensa attività umana, del vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica. In prossimità dell'impianto non sono presenti recettori sensibili (scuole, ospedali, ecc.); i recettore individuati sono posto nella medesima classe IV. I valori limite delle classi di appartenenza del Piano risultano rispettati;

Il proponente ha analizzato i fattori di impatto derivanti dalle attività in essere, ha descritto le componenti ambientali interessate ed ha esaminato gli impatti sulle medesime dovuti alle attività in esame, nonché le relative misure di mitigazione; Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati. In particolare: ARPAT, nel proprio contributo del 03.08.2017, dopo un'analisi delle pertinenti componenti ambientali, esprime una posizione favorevole per l'esclusione dalla procedura di VIA ritenendo che gli impatti derivanti dalle attività dello stabilimento possano essere mitigabili mediante l'implementazione del Piano di Monitoraggio e Controllo da approvare nella successiva fase di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

L'Autorità di Bacino, nel contributo del 04.08.2017, ricorda le vigenti disposizioni del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni relative alle pericolosità/rischio idraulico e considera gli obiettivi di qualità previsti dal Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, la cui finalità è il raggiungimento del buono stato ambientale per tutti i corpi idrici. Conseguentemente chiede, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, di prevedere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare eventuali impatti negativi sulla qualità dei corsi d'acqua limitrofi e in particolare sul fiume Bisenzio, che nel tratto che scorre nei pressi dei confini dello stabilimento, è classificato in stato ecologico sufficiente e chimico non buono; chiede inoltre di verificare che ogni nuova previsione non determini in generale deterioramento dei corpi idrici interessati né sia causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano;

Il Settore Tutela della Natura e del Mare, nel proprio contributo conclusivo del 03.08.2017, esprime una posizione favorevole per l'esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame, ritenendo che le incidenze previste e rilevate siano non significative sul sistema regionale delle aree naturali protette, ne' con quello della biodiversità, di cui agli artt. 1, 2 e 5 della L.R. 30/2015, a condizione che i livelli dei possibili inquinanti, rilevati sulla base delle misurazioni e dei controlli previsti nell'elaborato "Piano di Monitoraggio e Controllo", inerenti le emissioni in acqua e in atmosfera, derivanti dalle attività dell'impianto, siano contenuti entro i parametri previsti dalle normative vigenti;

Esaminati gli elementi di verifica di cui all'allegato D alla L.R. 10/2010, con riferimento alla relazione con piani e programmi, alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale;

Ritenuto inoltre opportuno ricordare quanto indicato, ai fini della tutela della qualità delle acque, dall'Autorità di Bacino nel proprio contributo del 04.08.2017, evidenziato in premessa;

Dato atto che

Il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

La gestione dell'impianto in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 49 della L.R. 10/2010, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo all'impianto per il pretrattamento e la tintura di fibre, di tessili e di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno, ubicato in Via Bologna n. 288, nel Comune di Cantagallo (PO), proposto da Artcolor S.r.l., avente sede legale in Cantagallo (PO), Via Bologna n. 288, (P.IVA. 01764950976), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto al proponente Artcolor S.r.l.;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 11 settembre 2017, n. 13089

certificato il 12-09-2017

Art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto di una campagna di recupero rifiuti (operazione R5) non pericolosi, mediante impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, da utilizzare presso lo stabilimento MA.CE.VI. S.r.l., Loc. Viciomaggio, nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR). Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.Lgs. 104/2017;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il piano regionale rifiuti e bonifiche;

Premesso che

il proponente Gottardi Lamberto S.r.l.s. (sede legale in loc. Battifolle n.75, Arezzo - AR, P.I. 02181900511), con istanza depositata in data 10.05.2017, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto della campagna di recupero di rifiuti (R5) non pericolosi, mediante impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art.

208 del D.Lgs. 152/2006, da utilizzare presso lo stabilimento MA.CE.VI S.r.l., Loc. Viciomaggio, nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR), trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali, ed ha contestualmente depositato la documentazione prevista anche presso il Comune Civitella in Val di Chiana;

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, in data 15.05.2017 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 15.05.2017;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 12003 del 22.06.2017;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7. lettera zb) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 15.05.2017, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT, Autorità di Bacino Fiume Arno, Settore Genio Civile Valdarno superiore, Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche;

con nota del 27.06.2017 il Settore VIA, tenuto conto dei contributi tecnici pervenuti, ha inviato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente con nota del 04.08.2017 ha depositato le integrazioni ed i chiarimenti richiesti. La documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento, a seguito di specifica richiesta del Settore VIA, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT, Azienda USL Toscana sud est, Autorità di Bacino distrettuale appennino settentrionale, Settore Genio Civile Valdarno superiore, Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 10.05.2017 e dalla documentazione di chiarimento depositata in data 04.08.2017. In data 13.06.2017 il proponente ha depositato ulteriore documentazione ai fini della completezza formale;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue

il progetto in esame è relativo alla effettuazione di una campagna mobile di recupero di rifiuti (R5) non pericolosi, mediante impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, da utilizzare presso lo stabilimento MA.CE.VI S.r.l., Loc. Vicomagno, nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR);

l'impianto di frantumazione mobile risulta autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, con P.D. n. 198/EC del 08.11.2011 della Provincia di Arezzo, successivamente oggetto di voltura con D.D. n. 6637 del 27.07.2016 della Regione Toscana, alle operazioni di recupero R5, di cui all'allegato C al D.Lgs 152/2006, di rifiuti speciali non pericolosi, contraddistinti da più codici CER, tra i quali il codice CER 170107 al quale appartengono i rifiuti che saranno trattati nella campagna di recupero in progetto;

verranno trattati rifiuti derivanti dalla lavorazione dei manufatti di cemento prodotti dalla Ditta MACEVI Srl;

il gruppo di frantumazione mobile verrà posizionato in un piazzale attualmente predisposto all'allocazione degli scarti della lavorazione dei manufatti prodotti dalla Ditta MACEVI Srl, costituito da uno spesso sottofondo in acciottolato;

la campagna di recupero rifiuti, ha lo scopo di rendere disponibile il materiale necessario (MPS), per la costituzione di un'ampia zona pianeggiante destinata alla realizzazione di un nuovo capannone a servizio della ditta MACEVI Srl;

la quantità stimata di rifiuti da trattare è pari a circa 3.000 tonnellate e la durata delle operazioni effettive di frantumazione dei rifiuti è stimata in circa 30 giorni lavorativi, con un quantitativo massimo di rifiuti trattati di 100 t/giorno;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

il PIT con valenza di piano paesistico individua l'area nella Carta dei Sistemi Morfogenetici (Invariante I: i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici) quale area di fondovalle, nella Carta della Rete Ecologica (Invariante II: i caratteri ecosistemici dei paesaggi) all'interno dei sistemi ad elevata artificialità come una superficie artificiale e nella Carta dei Morfotipi Rurali (Invariante IV: i caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali) quale area appartenente ai morfotipi del mosaico colturale complesso a maglia fitta della pianura e delle prime pendici collinari;

il P.S. (piano strutturale) inserisce urbanisticamente l'area all'interno del Sistema della produzione, quale P2 Aree industriali e artigianali, ed il R.U. (regolamento urbanistico) in zona di tipo produttivo di previsione;

nel Piano di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Civitella in Val di Chiana l'ambito d'intervento ed i recettori limitrofi sono tutti inseriti in area di classe V – aree prevalentemente industriali;

l'area interessata dall'intervento non ricade all'interno né di aree naturali protette, né di Siti della Rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale;

l'area in oggetto ricade in una zona Pericolosità geomorfologica di versante moderata (P.F.1) e nel PGRA (Piano di gestione rischio alluvioni del Distretto Appennino Settentrionale) la zona ricade in pericolosità da alluvione moderata (P1) e rischio parte R1 e parte R2;

il proponente prende in esame, a livello preliminare, le caratteristiche dimensionali del progetto, la descrizione dei processi produttivi, l'organizzazione delle aree in relazione alla struttura esistente, ed il traffico indotto;

il medesimo descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all'area vasta, individua gli impatti dovuti alla attuazione del progetto in esame e ne esamina le ricadute socio-economiche;

per quanto riguarda le emissioni in atmosfera di polveri saranno limitate adottando misure preventive di contenimento mediante un sistema di nebulizzazione di acqua integrato nel frantoio, limitazione dell'altezza di caduta dei materiali dalla tramoggia del frantoio e bagnatura (se necessario) del piazzale di manovra;

in relazione alla componente rumore risultano rispettati i limiti assoluti e quelli differenziali di legge;

per quanto attiene al consumo di risorse idriche l'utilizzo di acqua sarà unicamente previsto per alimentare il sistema di nebulizzazione integrato nel gruppo di frantumazione e, se necessario, per la bagnatura del piazzale; è previsto l'utilizzo di cisterne da 1.000 litri;

per quanto attiene al sistema della mobilità, l'unico traffico veicolare connesso al progetto è quello attinente al trasporto del gruppo di frantumazione e dell'escavatore utilizzato per la movimentazione del materiale, dal cantiere di proprietà della ditta Gottardi Lamberto Srls al sito su cui avverranno le operazioni di trattamento. Il traffico veicolare generato previsto sarà al massimo di 6 viaggi complessivi nei 30 giorni della campagna;

Dato atto che presso il Settore VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato inoltre atto che

ARPAT, nel contributo pervenuto il 04.09.2017, ritiene di poter esprimere parere favorevole all'esclusione del progetto all'assoggettabilità a VIA, subordinatamente alle seguenti condizioni (...), recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 31/05/2017, comunica che in relazione alle perimetrazioni e condizioni d'uso del territorio previste dallo stralcio "Assetto idrogeologico"-PAI ad oggi vigente per la parte geomorfologica (DPCM 6 maggio 2005 - GU n. 230 del 3/10/2005) l'ambito interessato interferisce con una perimetrazione a Pericolosità geomorfologica

di versante moderata (P.F.1) e non è prevista quindi l'espressione di parere da parte della Autorità. In tali aree sono consentiti gli interventi ammissibili dagli strumenti vigenti di governo del territorio ma dovrà ugualmente essere perseguito l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli Enti competenti, di programmi di previsione e prevenzione (legge 24 febbraio 1992, n. 225).

In relazione al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, (DPCM 27 ottobre 2016 -G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017) (...) dovranno essere applicati gli indirizzi per gli strumenti di governo del territorio, articolati in riferimento alle singole classi di pericolosità (artt. da 7 a 11 della Disciplina di piano del PGRA): sotto questo aspetto l'areale interferisce con una perimetrazione a classe di pericolosità da alluvione moderata (P1). Pertanto non è prevista espressione di parere da parte di questa Autorità.

Infine, in relazione al Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale -PdG-(DPCM 27 ottobre 2016 - G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) (...) Considerati gli obiettivi di qualità previsti dal suddetto Piano, e quanto previsto dal progetto in oggetto, si chiede, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, di prevedere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sulla qualità chimica ed ecologica dei corpi idrici interessati; si chiede inoltre di verificare che le nuove previsioni non determinino alcun deterioramento né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano. In relazione al PdG non è prevista espressione di parere da parte di questa Autorità;

la Azienda USL Toscana sud est, nel contributo pervenuto il 08.08.2017, esprime il proprio parere favorevole alla non assoggettabilità a VIA del progetto.

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

- il Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche nel proprio contributo del 25.08.2017 comunica che la ditta, con la documentazione progettuale integrativa presentata, abbia dimostrato di aver previsto misure idonee di mitigazione degli impatti potenziali che l'attività in esame potrebbe arrecare all'ambiente. Tuttavia, in fase di richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art 208 c. 15 del D.Lgs. 152/2006, per la predisposizione della documentazione a corredo dell'istanza, dovrà essere tenuto conto di quanto riportato nella descrizione delle singole matrici ambientali (...), recepito nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

- il Settore Genio Civile Valdarno Superiore nei propri contributi del 13.06.2017 e del 10.08.2017, esprime per quanto di sua competenza il proprio contributo tecnico

favorevole con prescrizioni e raccomandazioni recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi acquisiti

il progetto verrà realizzato in un'area urbanisticamente classificata quale area produttiva dagli strumenti urbanistici comunali;

l'area interessata dall'intervento non ricade all'interno né di aree naturali protette, né di Siti della Rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale e risulta essere classificata nel PGRA (piano di gestione rischio alluvioni del distretto appennino centrale) a pericolosità da alluvione moderata (P1) e rischio in parte R1 ed in parte R2;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. Ai fini della comunicazione di cui all'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione, il proponente:

a) deve illustrare nel dettaglio:

- la condizione di omogeneità o meno dei rifiuti da recuperare (caratteristiche merceologiche, tra cui, almeno, la presenza di porzioni colorate; caratteristiche chimico-fisiche);

- le modalità di identificazione dei lotti;

- le modalità di ottemperanza alle prescrizioni della Circolare 52025/2005 del Ministero dell'Ambiente sull'impiego di lotti precedentemente caratterizzati (con

caratterizzazione da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce);

b) deve stimare l'altezza del cumulo di rifiuti (rif. pag. 11 del Piano gestione acque meteoriche dilavanti AMD), fatto salvo specificare che il cumulo fotografato non corrisponde all'insieme dei rifiuti che si intende frantumare;

c) per quanto riguarda le analisi sul rifiuto in ingresso, deve descrivere la caratterizzazione e le analisi che si intendono condurre sui rifiuti da frantumare, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 del D.M. 05/02/1998;

d) deve indicare esplicitamente la matricola dell'impianto mobile da utilizzare, che dovrà corrispondere a quella dell'impianto mobile autorizzato.

e) in merito al rumore, deve prevedere un programma di rilievi fonometrici di livello ambientale al recettore R4, successivamente all'installazione dei macchinari. Nel caso in cui dai risultati delle misure venga confermato il superamento del criterio differenziale, di cui alle stime effettuate, dovranno essere predisposte apposite opere di mitigazione (ad esempio barriere mobili) a protezione del recettore R4 e/o individuati accorgimenti per risolvere la criticità. I risultati delle misure devono essere inviati al settore regionale autorizzante, al Comune, ad ARPAT ed alla Azienda Sanitaria;

f) deve evidenziare che la fine campagna si determinerà con l'impiego del materiale frantumato nella realizzazione del previsto sottofondo stradale sul medesimo piazzale, sul quale è avvenuto il recupero di rifiuti;

g) deve evidenziare che terrà a disposizione presso l'impianto il registro contenente tutte le registrazioni delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;

h) in relazione alla mitigazione delle emissioni diffuse, deve prevedere il mantenimento in attività durante le lavorazioni del sistema di bagnatura del mulino. In giornate particolarmente ventose, qualora si determini polverosità, si deve provvedere ad adeguata bagnatura del piazzale e dei cumuli ed eventualmente alla sospensione delle attività;

i) deve inoltre presentare:

- una dichiarazione relativa alla verifica dello stato di buon funzionamento dell'impianto, in particolare per quanto attiene gli aspetti ambientali (es. granulometrie ottenute conformi alle norme, efficienza del sistema di bagnatura delle polveri,...) e, per il futuro, alla garanzia del mantenimento nel tempo dello stesso;

- il programma di manutenzione che verrà effettuato sui macchinari (tipo di controllo e frequenza), al fine di garantire che l'impianto mantenga nel tempo lo stato di buon funzionamento. Si ricordano le pertinenti misure di contenimento delle polveri previste dalla parte I, Allegato V, - "Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti" - alla parte V del D.Lgs. 152/2006;

l) con riferimento alla componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo, deve:

- presentare, nelle forme dettate dall'allegato 5 al regolamento di cui al D.P.G.R. 46/r/2008, il Piano di prevenzione e gestione delle AMD. Tenuto conto che la ditta indica come recapito delle AMDC il Fosso Riolo e pertanto, lo scarico di tali acque nel corpo idrico recettore, previo trattamento depurativo, è soggetto ad autorizzazione;

- prevedere il recupero/riutilizzo delle AMD (ad esempio, bagnatura delle piste ed umidificazione dei rifiuti e dei materiali) nella massima misura tecnicamente possibile, in relazione alle caratteristiche delle stesse ed alle necessità dell'impianto ove si generano;

- prevedere l'inserimento nel calcolo delle superfici scolanti, per le quali deve essere prevista la raccolta, canalizzazione e depurazione delle AMDC, anche un'area ben definita di deposito delle MPS, per le sole quote di MPS in attesa della conclusione delle caratterizzazioni;

- tenere conto che per i calcoli relativi alle portate delle AMPP dovrà essere fatto riferimento all'art. 2 comma 1 lett g) della L.R. n 20/2006, che prevede, per le superfici permeabili di qualsiasi tipo, un coefficiente di deflusso pari a 0,3;

m) per quanto riguarda la pericolosità idraulica, deve evidenziare quanto segue:

- evitare sia lo stazionamento dell'impianto mobile sia l'eventuale stoccaggio dei rifiuti trattati nell'area a pericolosità idraulica elevata (I3), di cui al regolamento urbanistico. In alternativa, dovrà essere predisposto un rialzamento del piano di calpestio, così come previsto dalle schede allegate alla Relazione Idraulica di supporto alla variante generale al regolamento urbanistico. Al di fuori delle fattispecie previste al punto 3.2.2.2, lett. c) del D.P.G.R. 53/R/2011, deve essere individuata una opportuna area di compenso dei volumi eventualmente sottratti all'esonazione;

- il rispetto della distanza dei 10 metri dal ciglio di sponda del Fosso di Riolo, ai sensi del R.D. 523/1904 e dell'art. 1 della L.R. 21/2012.

(le prescrizioni di cui alle lettere da a) a h) sono da sottoporre a verifica di ottemperanza con il supporto di ARPAT; la prescrizione di cui alla lettera m) con il supporto del Genio Civile).

2. Si ricorda che, in relazione agli aspetti idraulici, l'esercizio dell'impianto in esame deve risultare coerente con gli obiettivi di gestione del rischio idraulico, in conformità alla relativa Disciplina del Piano di gestione del rischio alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale dell'appennino settentrionale, per quanto riguarda la classe di Pericolosità moderata, nonché con le Norme del vigente regolamento urbanistico, relativamente alle aree a pericolosità idraulica I2 e I3.

3. Si ricorda che, con riferimento al Piano di gestione delle acque dell'Autorità di bacino distrettuale dell'appennino settentrionale, il proponente deve:

- prevedere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sulla qualità chimica ed ecologica dei corpi idrici interessati;

- gestire la campagna mobile in modo da non determinare alcun deterioramento della qualità delle acque e da non precludere il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale.

4. Ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, il proponente deve:

a) prevedere misure di prevenzione e di protezione per le lavorazioni da svolgersi nell'ambito delle aree a pericolosità idraulica elevata;

b) prevedere accorgimenti per il coordinamento operativo in sicurezza tra le attività previste dal progetto in esame e le attività che verranno contemporaneamente svolte a cura della Società MACEVI Srl. (Soggetto competente al controllo: Azienda USL);

Dato atto che

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la effettuazione della campagna mobile prevista si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto della campagna di recupero di ri.uti (R5) non pericolosi, mediante impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, da utilizzare presso lo stabilimento MA.CE.VI S.r.l., Loc. Viciomaggio, nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR), proponente Gottardi Lamberto S.r.l.s. (sede legale in loc. Battifolle n.75, Arezzo -AR, P.I. 02181900511), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, la struttura regionale autorizzante, fatto salvo quanto indicato nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve

le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Gottardi Lamberto S.r.l.s.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 12 settembre 2017, n. 13111
certificato il 12-09-2017

Art. 48 della L.R. 10/2010 e art. 20 del D.Lgs. 152/2006. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua superficiale pubblica del fiume Tevere per uso idroelettrico, in località Pozzale (Comune di Pieve Santo Stefano, AR). Proponente: TRATOS CAVI Spa. Istanza presentata in applicazione dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.Lgs. 104/2017;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Premesso che

il proponente Tratos Cavi S.p.a. (sede legale in Via Stadio 2, Pieve Santo Stefano - AR; Partita IVA 00861640514), con istanza depositata in data 13.05.2017, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, relativamente all'impianto esistente di derivazione d'acqua superficiale pubblica del Fiume Tevere per uso idroelettrico, in località Pozzale (Comune di Pieve Santo Stefano, AR);

l'istanza è stata presentata in applicazione del comma 6 dell'art.43 della L.R. 10/2010, in occasione del rinnovo della concessione di derivazione;

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, in data 17.05.2017 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 17.05.2017;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, nella misura di € 56,30 come da nota di accertamento n. 11918 del 29.05.2017;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 17.05.2017,

i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT, Autorità di Bacino del Fiume Tevere, Comune di Pieve Santo Stefano, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Arezzo Siena e Grosseto, Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare, Settore tutela della Natura e del mare;

con nota del 03.07.2017 il Settore VIA, tenuto conto dei contributi tecnici pervenuti, ha inviato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento relativamente, in particolare, ai seguenti aspetti:

- dati relativi al Deflusso minimo vitale;

- necessità di un piano di monitoraggio finalizzato a determinare sia lo stato morfologico delle sponde fluviali del fiume Tevere, che la qualità delle acque del fiume;

- approfondimenti relativi alla opportunità della esecuzione di una scala di risalita per la fauna ittica, in base alle caratteristiche biologiche del tratto di fiume interessato;

il proponente, con nota del 28.07.2017, ha depositato le integrazioni ed i chiarimenti richiesti. La documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento, a seguito di specifica richiesta del Settore VIA, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di: Arpat, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Arezzo Siena e Grosseto, Settore Tutela della Natura e del Mare;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 13.05.2017 e dalle integrazioni ed i chiarimenti depositati in data 28.07.2017;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, quanto segue:

il procedimento è relativo ad un impianto esistente e viene svolto in occasione del rinnovo, senza modifiche, della concessione alla derivazione, come previsto ai sensi del comma 6 dell'art.43 della L.R. 10/2010;

l'impianto è stato autorizzato con concessione alla derivazione, per ultimo rinnovata con decreto della Giunta Regionale n. 3411 del 15/06/1998, con portata massima di 1700 l/s per la produzione -tramite salto utile di 11,60 m-di potenza nominale media di 118,58 kW;

l'attività dell'impianto consiste nella derivazione di acqua pubblica dal Fiume Tevere per uso idroelettrico, costituito da opera di presa e derivazione, canale di

adduzione e trasporto alla centrale idroelettrica, centrale e scarico di restituzione dell'acqua al fiume.

La presa è costituita da un'opera idraulica in cemento armato con rivestimento in pietra a vista sul fronte di valle, integrata da uno sperone di muratura dove avviene la derivazione dell'acqua per il canale. In questo elemento sono presenti due distinte prese di acqua, una di derivazione verso il canale e una seconda di restituzione dell'acqua al fiume.

Il canale di adduzione dell'acqua dal fiume è posto interamente in sinistra idraulica e risulta composto da diversi tratti, tipologicamente diversi tra loro (tratti in muratura con sezioni di vario tipo, tratto di canale naturale, tratto in tubazione tombata). L'ultimo tratto è costituito dalla vasca di accumulo con fondo cementato nella parte finale e pareti in cemento armato, da cui viene alimentata la centrale idroelettrica.

Questa è collocata nel piano seminterrato di un edificio specialistico ubicato nell'abitato della loc. Pozzale.

La restituzione dell'acqua al fiume avviene tramite un canale di scarico costituito da uno scatolare in muratura completamente interrato -sottostante al piazzale -che fuoriesce nel muro di sostegno del piazzale stesso;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

nel piano strutturale di Pieve Santo Stefano l'impianto ricade nel Sistema Territoriale ST 05-Alta valle del

Colledestro, ricompreso nell'Unità di Paesaggio AP 11-01 Monti orientali del Tevere, che corrisponde a gran parte della valle del Torrente Colledestro, affluente di sinistra del Tevere;

l'area interessata dall'impianto non ricade all'interno né di aree naturali protette, né di Siti della Rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale;

l'ambito interessato dall'impianto è tutelato paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 42/2004;

il proponente prende in esame, le caratteristiche dimensionali dell'impianto, la descrizione dei processi produttivi e delle opere di cui è costituita; il medesimo descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all'area vasta, individua gli impatti dovuti alla attività in esame e ne esamina le ricadute socio-economiche;

relativamente alla qualità delle acque ed alla fauna ittica, l'impianto deriva acqua superficiale dal Fiume Tevere, interessandone anche l'ecosistema ad esso sotteso, tuttavia già interessato dalla presenza della Strada di Grande Comunicazione E45, che lo interseca in più punti scorrendo quasi parallela a questo. Rispetto al fiume la maggiore criticità è rappresentata dalla presa di derivazione, in relazione alla fauna ittica presente, soprattutto nei periodi di minor portata; la gestione dell'impianto prevede di garantire sempre il deflusso minimo vitale di acqua dal fiume. L'attività non prevede

trattamenti delle acque, di nessun tipo e l'acqua prelevata viene restituita interamente al fiume sia attraverso il condotto di scarico sia attraverso lo sfioratore intermedio e anche attraverso la bocca di restituzione in corrispondenza della presa;

relativamente all'uso del suolo, lungo tutto il corso del canale sono presenti aree boscate e vegetazione arborea e arbustiva, che sono interessate da operazioni di manutenzione ordinaria. Tali operazioni di manutenzione interessano anche le scarpate presenti in adiacenza al canale, e le sponde naturali del canale stesso, che devono essere mantenute in condizioni di stabilità, anche in relazione a possibili fenomeni erosivi delle acque trasportate;

per quanto riguarda la componente rumore lungo il tratto di derivazione l'attività esercitata non emette rumori lungo tratto di derivazione dell'acqua. La centrale idroelettrica, collocata in vano completamente interrato, non genera rumori superiori a quelli ambientali dell'abitato della loc. Pozzale;

Dato atto che presso il Settore VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato inoltre atto che

ARPAT, nei contributi pervenuti il 19/06/2017 e il 29/08/2017, rileva che è necessaria una caratterizzazione delle acque del fiume Tevere nel tratto d'interesse, attraverso campagne di monitoraggio di tipo chimico fisico, biologico e morfologico, al fine di stabilire lo stato del corpo superficiale; tale richiesta è recepita insieme ad altre, nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

la Autorità di Bacino del Fiume Tevere Distretto dell'Appennino Centrale, nel contributo del 23/06/2017, con riferimento esclusivamente alla documentazione presentata all'avvio del procedimento, rileva che:

“Relativamente agli aspetti programmatici occorre fare riferimento all'art. 5 della L. 10 del 9 gennaio 1991. Tale articolo prevede che: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENFA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia”. Nella fattispecie, trattandosi di rinnovo di una concessione con DGRT n. 3411 del 15/11/1998, occorre preliminarmente verificare la condizione di cui sopra anche ai fini di quanto previsto dall'art. 4.7 della direttiva 2000/60/CE relativamente all'obiettivo ambientale definito per il corpo idrico in questione nell'ambito del Piano Regionale di Tutela delle Acque e del relativo aggiornamento

ancorché adottato. Inoltre debbono essere valutate le compatibilità con i piani di gestione delle aree protette eventualmente interessate e, in particolare, con la carta ittica o analogo atto regionale finalizzato alla protezione di specie acquatiche che presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo di cui agli articoli 84, 85 e 86 del Decreto Legislativo 152/06. Infine debbono essere attentamente valutati gli effetti che il rinnovo della concessione a derivare può produrre in relazione agli eventuali futuri usi che potrebbero essere stati programmati a monte della derivazione in oggetto, anche tenendo conto della circostanza che nel bacino sotteso è ricompreso il territorio della Regione Emilia-Romagna. Per quanto concerne gli aspetti progettuali, laddove quelli programmatici siano positivamente risolti, con riferimento all'Allegato e4) della Relazione integrativa e di sintesi dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dell'Appennino Centrale "Linee guida per l'espressione dei pareri (art. 7, comma 2 del R.D. 1775/33) sulle concessioni di derivazione a servizio di impianti idroelettrici (piccoli, mini e micro) che insistono sui corpi idrici di cui alla Direttiva 2000/60/CE" si evidenziano:

1. eventuali modifiche dell'attuale configurazione geometrica dell'opera idraulica, soprattutto per quanto riguarda la sua altezza, al fine di non introdurre ulteriori modifiche morfologiche che possono avere potenziali impatti sull'ecosistema del corpo idrico e in particolare sugli Elementi di Qualità Biologica che concorrono alla definizione dell'obiettivo ambientale; 2. eventuale stabilimento della portata di deflusso minimo vitale e/o di deflusso ecologico a valle dell'opera di derivazione e/o a valle dell'opera di restituzione, soprattutto in riferimento alle caratteristiche costruttive e alla modalità di regolazione (alle prime connessa) dei valori di portata da derivare e da rilasciare in alveo. Si fa presente quale ulteriore aspetto da ricomprendere negli elementi di valutazione che, ai sensi del Decreto della Direzione Generale della Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 30/2017, è in fase di attivazione la procedura di sperimentazione per il passaggio al deflusso ecologico che impone una fase di sperimentazione da condurre con le procedure previste dall'art. 4 del citato decreto direttoriale. Fin qui le valutazioni tecniche richieste all'Autorità. Si sottolinea peraltro un aspetto procedurale che investe la fase di ammissibilità della richiesta di derivazione idrica prevista dal comma 2 dell'art. 7 del R.D. 1775/33 nel corso della quale si esaminano i profili di "compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela". Esaurita tale fase i portatori di interesse possono presentare "le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta" (comma 10 dell'art. 7 del R.D. 1775/33). Successivamente si procede con la fase istruttoria per le decisioni finali sulla consistenza

della derivazione e sulle relative opere (art. 8 del R.D. 1775/33);

il Comune di Pieve Santo Stefano nel proprio contributo del 19/06/2017 esprime una posizione favorevole al rinnovo di derivazione acqua superficiale pubblica del Fiume Tevere per uso idroelettrico in loc. Pozzale;

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio nel proprio contributo del 14/06/2017 rileva che l'intervento in oggetto è tutelato ai sensi della parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice Beni Culturali e del Paesaggio" ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del D.Lgs 4V2004 s.m.i. Inoltre:

"Accertato che non sono coinvolti beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (artt. 12 e 13 D. Lgs. 42/04), si rileva, tuttavia, che il comparto territoriale ricadente in Loc. Pozzale si configura quale area ad alto potenziale archeologico, quale esito di una intensa frequentazione dell'area dall'età preistorica all'età medievale. Considerato che nella documentazione inviata ("Studio preliminare ambientale non si trova alcun riferimento a tali testimonianze archeologiche, ai fini del procedimento di verifica di assoggettabilità si segnala pertanto l'elevato rischio archeologico dell'area di intervento." Riscontra che l'intervento in questione non presenta effetti negativi significativi sul paesaggio e, in considerazione degli elementi sopra evidenziati, esprime una posizione favorevole alla esclusione dalla VIA;

la Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana nel proprio contributo del 7/09/2017 evidenzia che con proprio atto n. 6855 del 15/09/2016, ha autorizzato a Tratos Cavi srl la realizzazione di interventi selvicolturali che consistono in "[...] diradamenti moderati e ripuliture che tendono a contenere e regolarizzare lo sviluppo della componente vegetazionale che interessa la fascia lungo il canale di adduzione della centrale idroelettrica, in maniera che la vegetazione non interferisca sulla funzionalità del canale con abbattimenti o crolli naturali di piante o rami, pur mantenendo la naturalità dell'ambiente circostante. L'area è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lettera g) "territori coperti da foreste e da boschi, tuttavia gli interventi autorizzati si configurano come tagli colturali, così come definito dall'art. 47 bis della L.R. 39/2000 comma 2 lett. a), i quali sono esclusi dalla autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 lett. c) del succitato codice dei beni culturali e del paesaggio. Dalla autorizzazione sono escluse le part. 75 e 77 del foglio 61 in quanto interessate da un bacino di decantazione e sedimentazione delle acque di derivazione e pertanto gli interventi a esse collegati sono afferenti alla materia idraulica [...]";

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore Tutela della Natura e del Mare nel proprio contributo del 08/06/2017 esprime una posizione favorevole alla esclusione dalla VIA dell'impianto, con alcune prescrizioni, recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento; il Settore Genio Civile Valdarno Superiore nel proprio contributo del 15/06/2017 ha espresso una posizione favorevole alla esclusione dalla VIA dell'impianto, con alcune prescrizioni, riguardanti la componente "ambiente idrico, suolo e sottosuolo", recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

il Settore attività Faunistico venatoria, Pesca dilettantistica e pesca in mare nel proprio contributo del 16/06/2017 rilascia parere favorevole, con alcune raccomandazioni recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi acquisiti:

il presente procedimento non ha ad oggetto un nuovo impianto, ma il proseguimento delle attività di un impianto esistente ed in esercizio;

le opere della derivazione sono rimaste pressoché inalterate rispetto allo stato di consistenza originario, salvo un accertato stato di degrado soprattutto sulla traversa di derivazione e sui dispositivi di regolazione delle portate in ingresso al canale di derivazione (paratoie) e di alcuni tratti di canale;

la concessione in essere, rinnovata con Delibera della Giunta Regionale n. 3411 del 15/06/1998, prevede un prelievo massimo di 17 moduli (1700 l/s) e medio di 10,60 moduli (1060 l/s), per produrre, con un salto di 11,40 m, una potenza nominale media di concessione pari a 118,58 kW ed una potenza massima di 190,18 kW. Il disciplinare di concessione, approvato con la delibera della Giunta Regionale n. 3411 del 15/06/1998, prevede che ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali del fiume Tevere, deve essere sempre presente nell'alveo del Tevere interessato dalla derivazione una portata minima di 200 l/s. La derivazione può essere esercitata nel periodo ottobre-giugno purché sia garantito al fiume una portata (DMV) non inferiore a 200 l/s o l'intera portata naturale se inferiore a detto valore. Nel periodo luglio-settembre la derivazione deve essere invece interrotta, fatti salvi i brevi periodi seguenti a intense precipitazioni. Sempre nel disciplinare è stabilito che la regolazione della portata massima di concessione avvenga tramite uno sfioratore presente nel canale di derivazione in corrispondenza del ponte-canale sul fosso delle Motte, posto circa a metà del percorso del canale stesso;

in riferimento alle componenti ambientali le criticità

sono da ricondurre all'impatto sulla fauna ittica presente soprattutto nei periodi di minore portata; pertanto la gestione dell'impianto deve garantire il deflusso minimo vitale di acqua nel fiume. La Carta Ittica della Provincia di Arezzo, aggiornata nel 2011-2012 e ad oggi vigente, riporta proprio per la stazione di Pozzale, la presenza, fra le altre, di due specie di pesci di interesse conservazionistico, presenti nell'Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CE e cioè del ghiozzo etrusco (*Padogobius nigricans*) e della rovella (*Rutilus rubilio*). E' inoltre segnalata la presenza del barbo tiberino (*Barbus tyberinus*), di interesse regionale, inserito nell'All. A della L.R.56/2000. I periodi riproduttivi sono tra aprile e giugno per rovella e barbo tiberino e fra maggio e giugno per il ghiozzo etrusco;

secondo il PIT, per il fiume Tevere i tratti meglio conservati dell'asta principale si localizzano rispettivamente nell'alto corso, a monte di Pieve S. Stefano, mentre le criticità sono legate ai seguenti aspetti: " Per gli ecosistemi fluviali le criticità sono legate alla riduzione delle fasce ripariali arboree per lo sviluppo di attività agricole o edificatorie nelle aree di pertinenza fluviale, ai processi di sostituzione della vegetazione ripariale con cenosi a dominanza di robinia, alla gestione ordinaria della vegetazione ripariale, alla presenza/previsione di impianti per lo sfruttamento idroelettrico e alla presenza di siti estrattivi o di lavaggio del materiale alluvionale, anche con locali fenomeni di inquinamento delle acque.";

il progetto prevede anche la realizzazione di interventi di manutenzione sulle opere di presa e sulle aree di pertinenza e in particolare:

- interventi di manutenzione agli apparati di regolazione del flusso delle acque nel canale, che in casi di piene eccezionali, prevedono possibili interventi in alveo per la rimozione di materiali particolarmente ingombranti; il proponente afferma che operando con bracci meccanici sia possibile limitare tali interventi ad ambiti puntuali e per brevi lassi di tempo; -interventi di controllo della vegetazione lungo il canale di presa, lungo complessivamente circa 900 m, che consistono nel mantenimento della vegetazione in stadi giovani, in modo da mantenerne la funzionalità idraulica;

- manutenzione delle strutture murarie delle opere di presa, con interventi in alveo, da realizzarsi deviando il corso del fiume Tevere nel canale di presa, nei periodi di minor portata; quale mitigazione è previsto dal progetto il recupero dei pesci dall'area di by-pass e il rilascio a valle dell'opera di derivazione;

- interventi straordinari di sfangamento del canale, previsti ogni dieci anni; i detriti e i fanghi del canale si depositano per effetto di chiarificazione delle acque deviate; negli elaborati di progetto si afferma che tali detriti possono essere considerati come sottoprodotti e quindi non come rifiuti; in parte è previsto il loro utilizzo in località appositamente individuate (ma non descritte

nella relazione) e in parte lungo il canale naturale per gestire il deflusso delle ingressioni di acqua dal Tevere in occasione delle piene; durante le operazioni è segnalato che le fasce di vegetazione attorno al canale potranno essere danneggiate dalle operazioni delle macchine escavatrici ed a tal fine è previsto un rimodellamento finale ed eventuali ripiantumazioni;

in corrispondenza dell'opera di presa non è presente una scala di risalita per i pesci. Tuttavia la configurazione geometrica dell'opera idraulica è presente da molti anni e non sono previste variazioni rispetto all'attuale conduzione dell'impianto di derivazione; pertanto l'ecosistema del corpo idrico ed i relativi elementi di qualità biologica sono ormai stabilizzati;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. Ai fini del rinnovo della concessione di derivazione:

a) il proponente deve presentare un piano di monitoraggio chimico-fisico, biologico (almeno attraverso MacrOper ed indice diatamico) e morfologico (IFF, 2007 oppure Indice di Qualità Morfologica, IQM), sul tratto fluviale posto nell'area di progetto, in modo da determinare sia lo stato morfologico delle sponde fluviali del Fiume Tevere, che la qualità delle acque del fiume (i punti di campionamento devono essere individuati a monte della captazione ed a valle del punto di restituzione delle acque turbinate). I metodi di rilevamento sono quelli indicati dalla D.G.R. 100/2010, modificata dalla D.G.R. 937/2012 (monitoraggio acque superficiali secondo la Direttiva Europea 2000/60/CE e DM 260/2010). Il piano di monitoraggio nell'area in esame è necessario per determinare l'attuale stato ambientale del Fiume

Tevere nell'area in esame, in modo da poter evidenziare eventuali modificazioni che potrebbero avvenire nel corso del tempo. I metodi proposti sono quelli utilizzati da ARPAT nel monitoraggio delle acque superficiali della Regione Toscana (in ottemperanza alla Direttiva Europea, al D.Lgs. 152/2006 e D.M. 260/2010), in modo che i risultati del monitoraggio richiesto, possano essere confrontabili con quelli della rete di monitoraggio regionale.

b) deve essere previsto che il rilascio del DMV, attualmente definito in 200 l/s, dovrà adeguarsi a seguito della approvazione dei piani di gestione e di tutela delle acque;

c) il proponente deve presentare il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria delle opere di derivazione (traversa e paratoie di presa e di regolazione); in tale progetto deve essere prevista anche l'installazione di meccanismi di controllo dei livelli idrici fluviali a monte della presa e del canale di derivazione, nonché dei meccanismi di regolazione in remoto delle aperture delle paratoie in modo da assicurare in qualsiasi condizione idrologica il rispetto del DMV (attuale e futuro) dalla attuale paratoia sghiaiatrice presso l'opera di presa ed evitare che si introducano nel canale portate eccedenti quella concessa che poi sarebbero restituite al fiume Tevere solo 400 m a valle dallo sfioratore posto sul Fosso delle Motte;

d) deve essere presentato un elaborato da quale risulti che i meccanismi di regolazione delle paratoie sono in grado di interrompere la derivazione in occasione delle piene in modo da evitare il più possibile l'ingresso nel canale derivatore di materiale trasportato dal corso d'acqua;

e) deve essere presentato un programma in base al quale, ogni anno, saranno forniti al Settore Genio Civile Valdarno Superiore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo (ai sensi regolamento 51/R/2015), i riepiloghi giornalieri dei livelli idrici del fiume presso l'opera di presa e la produzione elettrica giornaliera;

f) il proponente deve dare evidenza del rispetto del fermo estivo dell'impianto nei mesi luglio-settembre; eventuali eventi di piena in tale periodo non potranno essere oggetto di produzione in quanto necessari a ricostituire l'ambiente fluviale nel tratto sotteso; ai fini della salvaguardia del canale di derivazione potrà essere consentito il mantenimento di una portata minima all'interno del canale stesso anche nel periodo estivo, nel rispetto del rilascio del DMV;

g) il proponente deve definire un programma di manutenzione ordinaria (modalità, ambiti di intervento e relativa tempistica), da approvarsi prima del rilascio della concessione, al quale il concessionario dovrà attenersi per la loro esecuzione; in tali casi basterà una semplice comunicazione al Settore Genio Civile, mentre nei casi non contemplati dal programma, che prevedono

interventi in ambito fluviale, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904;

h) il proponente deve evidenziare le modalità con cui provvederà ad effettuare, entro sei mesi dal rilascio della concessione, il monitoraggio del rumore della centrale idroelettrica.

i) il proponente deve dare conto di quanto segue in uno specifico elaborato a carattere gestionale, al fine di garantire la tutela dell'ecosistema:

i.1) sia assicurato il rilascio di un deflusso del fiume Tevere, nel tratto compreso fra l'opera di presa e la centrale elettrica funzionale al mantenimento delle caratteristiche ecologiche del corso d'acqua idonee per ospitare le specie di pesci di interesse per la conservazione e cioè ghiozzo etrusco, rovello, barbo tiberino;

i.2) eventuali interventi in alveo ordinari e straordinari, che possano comportare deviazioni temporanee del corso del Tevere, siano realizzati al di fuori della fase riproduttiva delle specie ittiche di interesse conservazionistico citate al punto precedente e cioè cautelativamente al di fuori del periodo tra aprile e giugno compresi;

1.3) il taglio della vegetazione ripariale lungo il canale di presa dovrà essere effettuato preferibilmente durante il periodo tardo autunnale e invernale, avendo cura di non interferire con il periodo riproduttivo principale degli uccelli, che è collocato fra marzo e giugno compresi; si raccomanda di limitare gli interventi operando in modo da mantenere comunque una fascia di vegetazione lungo il corso d'acqua che ne assicuri l'ombreggiamento e che possa costituire habitat e rifugio per la fauna, operando quindi un diradamento selettivo specialmente a carico degli esemplari ad alto fusto morti, pericolanti o in cattive condizioni fitosanitarie e/o con interventi di ceduzione, con lo scopo di mantenere le associazioni vegetali in condizioni "giovani". Si evidenzia come la manutenzione regolare della vegetazione possa costituire una buona pratica, funzionale a ridurre la pericolosità dal punto di vista della sicurezza idraulica e contemporaneamente assicurando i servizi ecosistemici della vegetazione ripariale; va invece esclusa l'eliminazione completa della vegetazione ripariale va invece esclusa l'eliminazione completa della vegetazione ripariale;

i.4) al fine di mitigarne gli effetti, devono essere realizzati solo su una riva del canale di presa eventuali interventi impattanti sulla vegetazione di sponda, previsti nel progetto soprattutto per le opere di sfangamento del canale stesso, lasciando l'altra sponda inalterata e contenendo quanto più possibile i danni da costipamento al suolo e di danneggiamento della vegetazione, mediante l'individuazione di varchi e di piste di accesso preferenziali; eventuali ripristini di vegetazione che si dovessero rendere necessari dovranno prevedere l'impiego di sole specie autoctone; si richiama a tale proposito quanto riportato all'art. 80 della L.R. 30/2015: "c.7. Ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l'utilizzazione

di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: Ailanto (*Ailanthus altissima*), Fico degli Ottentotti (*Carpobrotus* sp.), Fico d'india (*Opuntia ficus-indica*), Amorfa (*Amorpha fruticosa*), Robinia (*Robinia pseudoacacia*) ed Eucalipto (*Eucalyptus* sp.); (...) c.9. negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, siano utilizzati prioritariamente ecotipi locali";

i.5) devono essere previsti monitoraggi della qualità delle acque, a cui associare anche un monitoraggio dello stato ecologico del fiume, in occasione di interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto. In tale occasione sarà approfondita l'opportunità di realizzare scale di rimonta per la fauna ittica.

(la presente prescrizione è da sottoporre a verifica di ottemperanza, con il supporto di ARPAT per quanto attiene alle lettere a) ed h); con il supporto del Settore regionale tutela della natura e del mare per quanto attiene alla lettera i))

2. Si ricorda che, in caso di spostamenti e ricollocazioni sul suolo dei sedimenti rimossi nell'ambito degli interventi di ripristino del canale - ai sensi del D.P.R. 120/2017, dovrà esserne preventivamente valutato lo stato qualitativo dei medesimi, al fine di accertarne la compatibilità con il sito di ricollocazione in relazione alla destinazione d'uso.

3. Con riferimento alle specie ittiche di interesse conservazionistico segnalate per l'area interessata dall'impianto in esame, si raccomanda di mantenere i livelli attuali di concessione, limitando eventuali lavori di manutenzione nei periodi di riproduzione delle suddette specie (aprile-giugno) in modo tale da impedire intorbidimenti del flusso di acqua e sommovimento del fondale idoneo alla riproduzione delle suddette specie.

4. Si ricorda che, in base alle disposizioni della L.R. 7/2005, del Piano Ittico regionale e del Piano Ittico Provinciale (ancora in vigore ai sensi dell'art 111 della L.R. n. 20/2016), vige l'obbligo della ricostituzione del popolamento ittico in caso di lavori in alveo. Si ricorda quindi la necessità di risarcimento dei danni prodotti nei confronti dell'ambiente acquatico e più in particolare della fauna che in esso vi abita, qualora eventuali interventi di manutenzione, comportino interruzione o asciutta totale o parziale del corso d'acqua o, comunque, una limitazione anche temporanea delle normali condizioni biologiche dell'habitat (art. 14 della L.R. 7/2005). Tale obbligo ittogenico, comporta un indennizzo pecuniario da corrispondere a cura del proponente al settore regionale competente in materia di fauna ittica.

5. Con riferimento all'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico rilasciata dalla Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana (atto n. 6855 del 15/09/2016) si ricorda che il proponente deve acquisire specifica autorizzazione, nel caso si rendesse necessario,

durante la gestione dell'impianto in esame, eseguire l'abbruciamento dei residui ligno-cellulosici o il ripristino di piste forestali temporanee di esbosco.

Dato atto che

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'impianto di derivazione d'acqua superficiale pubblica del Fiume Tevere per uso idroelettrico, in località Pozzale (Comune di Pieve Santo Stefano, AR) gestito da Tratos Cavi S.p.a. (sede legale in Via Stadio 2, Pieve Santo Stefano -AR; Partita IVA 00861640514), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, la struttura regionale concedente, fatto salvo quanto indicato nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Tratos Cavi S.r.l.;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiadini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 13 settembre 2017, n. 13165
certificato il 13-09-2017

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto preliminare di "Recupero e riequilibrio del litorale di Punta Ala - Comune di Castiglione della Pescaia - cod. intervento: 2016-DC-12". Proponente: Regione Toscana, Settore Genio Civile Toscana Sud. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.Lgs 104/2017;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Premesso che

il proponente Settore della Regione Toscana "Genio Civile Toscana Sud", con istanza depositata in data 24.07.2017, ha richiesto al competente Settore della Regione Toscana "Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche

di interesse strategico regionale” (Settore VIA) l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 10/2010 e dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativo al progetto “Recupero e riequilibrio del litorale di Punta Ala - Comune di Castiglione della Pescaia” - cod. intervento: 2016-DC-12, nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR) trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali;

ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 25.07.2017 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 25.07.2017;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui all’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell’art. 45 della L.R. 10/2010;

il Settore VIA, con nota AOOGR/370936/P.140.010 del 25/07/2017 e con nota AOOGR/374800/P.140.010 del 27/07/2017, ha richiesto i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Acquedotto del Fiora (AOOGR/410228/P.140.020 del 28/08/2017);

- ARPAT (AOOGR/412913/P.140.010 del 30/08/2017);

- Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (AOOGR/419634/P.140.030 del 04/09/2017);

- Provincia di Grosseto (AOOGR/430057/P.140.02 del 11/09/2017).

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 24.07.2017, e che la documentazione pervenuta è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge quanto segue: l’intervento consiste nel ripascimento protetto del tratto meridionale e centrale del litorale di Punta Ala nel Comune di Castiglione della Pescaia, per una lunghezza di circa 1,8 km. Il litorale di Punta Ala è posto a nord dell’omonimo promontorio e si estende per circa 6 chilometri da Punta Hidalgo alla Foce del Fiume Alma. Il tratto oggetto dell’intervento risulta attualmente interessato da significativi fenomeni erosivi dovuti soprattutto a importanti mareggiate che, specie

negli ultimi anni, hanno determinato la perdita di grossi volumi di sabbia determinando anche un arretramento della linea di riva, oltre a danni al retrostante cordone dunale;

il ripascimento prevede l’utilizzo di sabbie presenti lungo le dighe foranee del porto di Punta Ala, di granulometrie medio fini e colore simile a quello dei sedimenti presenti sul litorale di Punta Ala e l’utilizzo di sabbie/ghiaie più grossolane provenienti da cava terrestre;

la ricostruzione delle aree in forte erosione verrà ottenuta con un unico ripascimento, per un volume globale di circa 120.000 m³, di sedimenti (30.000 m³ da cava terrestre ed i restanti 90.000 m³ proverranno da accumuli anomali lungo le dighe foranee del Porto di Punta Ala) leggermente più grossolani di quelli presenti attualmente sulla battigia, al fine di conferire una maggior stabilità ed una maggior durata all’intervento;

a protezione del ripascimento è previsto inoltre il ripristino di 4 dei 5 pennelli esistenti nel tratto sud per una lunghezza di circa 35 m e la realizzazione di 3 nuovi pennelli, a distanza di circa 400 m uno dall’altro, con radice emersa per circa 40-50 m in funzione della linea di riva prevista e sommersi per altri 70 m. Le radici ed i pennelli emersi verranno ricoperti da una mantellata con massi lapidei di II° categoria aventi forma a lastra per conferire all’opera una fruibilità sicura e un miglior inserimento paesaggistico. I massi lapidei calcarei con cui verranno realizzati i pennelli per la protezione del ripascimento in parte provengono da cava e in parte risultano già in loco nel settore meridionale, derivanti dal disfacimento dei 5 pennelli realizzati negli anni ,70;

la costruzione dei nuovi pennelli è stata prevista per consentire una migliore stabilizzazione dell’intervento anche se il pennello non “chiude” completamente la cella marittima sulla quale si interviene, poiché non si attesta sulla beach-rock. I tre nuovi pennelli sono stati previsti in parte emersi ed in parte sommersi proprio per evitare che potessero ostacolare il trasporto litoraneo, proveniente da sud, mettendo in crisi il litorale sottoflutto più a nord;

la movimentazione delle sabbie avverrà tramite sistemi di dragaggio;

la parte logistica del cantiere, ubicata in un’area parcheggio, sarà collegata alla seconda area di servizio tramite viabilità sterrata a traffico limitato. Per l’accesso alle aree oggetto di intervento, è prevista la realizzazione di una pista di cantiere della lunghezza di circa 700m, necessaria al transito dei mezzi operativi e alle fasi di sistemazione della duna retrostante, dove necessario. La pista di cantiere avrà una quota massima indicativa pari a +0.5 m s.m.m. e larghezza di almeno 5 m per consentire il transito dei mezzi meccanici. La pista sarà composta dal materiale lapideo inerte già presente e livellato, con l’aggiunta di ghiaia (opportunitamente lavata prima della messa in opera). La pista sarà costruita con l’ausilio di pala gommata che livellerà il materiale lapideo per

poter consentire il transito dell'escavatore meccanico che, attraverso il braccio, provvederà al salpamento dei massi che attualmente sono dispersi sui bassi fondali. La parte con dimensioni minori che resterà in loco dopo il disfacimento della pista, fungerà da scheletro sommerso: avrà quindi anche la funzione di costituire un nucleo resistente, su cui verrà effettuato il ripascimento in sabbia, intasandolo e ricoprendolo completamente con le sabbie del ripascimento;

in merito alla caratterizzazione delle sabbie, il proponente fa presente che è stato programmato il piano della caratterizzazione ambientale delle sabbie litoranee interessate da movimentazione e/o ripascimento, ai sensi del D.M. 173/2016, finalizzato alla descrizione delle principali biocenosi nonché delle caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche, la colorimetria e la mineralogia delle sabbie del litorale, oggetto di intervento, nel settore da Punta Hidalgo a località Piastrone oltre che nell'area di foce del fiume Alma (in sinistra orografica) e nelle aree limitrofe alle dighe foranee del Porto di Punta Ala. Al fine di avere informazioni sullo stato di conservazione e di naturalità dell'area interessata, sarà condotta una indagine biocenotica rivolta agli aspetti florofaunistici di tutti i differenti tipi di habitat, eseguendo rilievi floristici e rilievi subtidali; in particolare il monitoraggio dei fondi molli sarà svolto come prescritto dalla normativa vigente (D.M. 173 del 15.07.2016). I campioni prelevati saranno analizzati dal punto di vista granulometrico, fisico, mineralogico, colorimetrico, chimico, microbiologico ed ecotossicologico. Gli esiti delle analisi saranno illustrati in una Relazione tecnico scientifica che verificherà la compatibilità dei sedimenti per gli usi previsti dal progetto, indicando la lista delle biocenosi presenti. Si fa presente inoltre che nell'area sono disponibili numerosi dati provenienti da campionamenti effettuati da diversi soggetti, tra i quali la Provincia di Grosseto e il Comune di Castiglione della Pescaia, nell'ambito delle attività di manutenzione e ripascimento del litorale di Punta Ala;

il proponente ha elaborato uno specifico studio meteomarinografico morfologico, al fine di valutare le attuali dinamiche ed i possibili scenari d'intervento;

il proponente ha inoltre elaborato una relazione descrittiva dei rilievi batimetrici e topografici, la relazione geologica ed ha effettuato una verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 95 ex D.Lgs. 163/2006);

sono stati presi in considerazione i rapporti con altri progetti che interessano l'area in esame;

sono state descritte le attività di cantiere ed è stata presa in considerazione la viabilità interessata. In particolare il proponente specifica che per il trasporto del materiale dai siti estrattivi all'area di cantiere, sarà utilizzata la viabilità pubblica esistente, per poi utilizzare la viabilità a servizio degli stabilimenti balneari per raggiungere l'arenile;

i lavori verranno effettuati al di fuori della stagione balneare (1 maggio - 30 settembre), ai sensi del D.M. 173

del 15/07/2016, ed avranno una durata di circa 7 mesi, con inizio lavori previsto per ottobre 2018; le attività si svolgeranno esclusivamente in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00):

l'attività prevista non comporta la produzione di particolari tipologie di rifiuti, né la produzione di terre o rocce da scavo. In caso di rinvenimento di rifiuti sull'arenile non direttamente collegati alle attività di progetto (materiali spiaggiati, legati all'attività di balneazione o ai passati ripascimenti) questi saranno rimossi e correttamente inviati allo smaltimento;

a largo della zona d'intervento e di prelievo dei sedimenti in mare sono presenti estese praterie di Posidonia oceanica che si presenta con un tipico aspetto a "macchie" e con una distanza minima di circa 150 m dalla linea di riva, per poi divenire più compatta e uniforme verso il largo. Nell'area è stata riscontrata anche la presenza della specie *Pinna nobilis* nel tratto da Punta Hidalgo alla Cala del Barbieri;

il proponente ha previsto una serie di monitoraggi, a partire dalle fasi iniziali dell'intervento, che interessano sia gli aspetti morfologici connessi all'evoluzione della linea di costa che gli aspetti ambientali. Le attività di monitoraggio verranno effettuate anche durante la fase di preparazione del cantiere, durante l'avvio e successivamente nelle fasi peculiari fino al termine dei lavori. È previsto inoltre il controllo dei pennelli realizzati per verificare la loro efficienza nel tempo. Per quanto riguarda il monitoraggio ai sensi del D.M.173/2016, in fase iniziale il proponente prevede di eseguire una serie di analisi chimiche e batteriologiche secondo gli standard previsti per la verifica della qualità delle acque per la balneazione, in punti di prelievo posti nella zona di intervento. Per quanto riguarda la torbidità dell'acqua si prevede una campagna di misura, mediante sonda multiparametrica, dello stato di fondo nei settori dove è presente la prateria a Posidonia e successivamente, parallelamente all'avanzamento delle lavorazioni maggiormente a rischio (dragaggio e ripascimento), un controllo periodico della situazione. Nella fase "ante operam" quindi si individuerà un valore di riferimento relativo alla torbidità e/o concentrazione dei solidi sospesi nella colonna d'acqua, secondo un set di misure sufficientemente ampio da risultare rappresentativo della variabilità dell'area. Nella fase "in corso d'opera", verrà verificato che le eventuali variazioni della torbidità e/o della concentrazione di solidi sospesi siano contenute entro il valore di riferimento definito nell'ambito delle indagini "ante operam". Infine, in fase "post operam" sarà verificato il ripristino delle condizioni ambientali naturali del sito. Per quanto riguarda l'interferenza diretta delle opere (pennelli e stendimento della condotta sommersa di adduzione) con le specie sensibili o protette, si prevede il rilievo dei fondali interessati dalle opere prima della realizzazione delle stesse, allo scopo di adottare accorgimenti utili alla tutela di tali specie;

è stata effettuata una stima dei costi da sostenere per la realizzazione degli interventi, e una valutazione socio economica;

il Proponente rileva che l'area ricade in area soggetta a Vincolo Paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n.42/2004, ed a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3297/1923; la zona è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. del 29/04/1959, oltre ad essere marginalmente interessata da area boscata così come definita dalla L.R. n. 39/2000 e di cui all'art. 142, comma 1 lett. "g" del D.Lgs. n.42/2004, nonché inserita in area tutelata ai sensi all'art. 142, comma 1 lett. "a" del D.Lgs. n.42/2004;

per quanto riguarda il Vincolo Archeologico l'area è esterna alla zona di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.142, comma 1, lettera m) e non interferisce direttamente con nessun manufatto censito dalla L. 1089/1939;

nella zona oggetto degli interventi sono presenti aree classificate dal PGRA (piano di gestione del rischio alluvioni del distretto appennino settentrionale) a pericolosità da alluvione costiera media (P2) ed elevata (P3), quest'ultima presente nel tratto antistante l'area degli stabilimenti balneari. Il progetto interferisce in minima parte con le pericolosità e le relative aree a rischio e, soprattutto, gli interventi previsti hanno lo scopo di ridurre l'erosione costiera e migliorare le condizioni di sicurezza relative al rischio da alluvione;

l'intervento interessa il corpo idrico codice IT09R000OM009AC denominato "Costa di Punta Ala" il cui stato ambientale attuale risulta essere "sufficiente", per quanto riguarda i parametri ecologici, e non buono per quelli "chimici". Le ragioni di questo stato sono da ricondurre alle pressioni di natura organica/chimica legate alle attività agricole, industriali e all'urbanizzazione del bacino a monte;

sulla base del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Costa, l'intervento interessa l'area costiera a pericolosità geomorfologica elevata (PFE);

in riferimento agli ambiti territoriali individuati dal Piano Strutturale vigente, l'area in oggetto appartiene al Sistema territoriale del Promontorio di Punta Ala, costituito dal litorale compreso tra la parte del sub-sistema del litorale di Pian d'Alma e Punta Ala, con presenza di un litorale sabbioso, pineta e stabilimenti balneari. In riferimento al Regolamento Urbanistico vigente, la zona costiera oggetto di intervento è individuata quale litorale sabbioso e l'area retrostante inserita nel sistema dunale, il tutto compreso all'interno del perimetro del "Piano di utilizzo delle aree demaniali", ed entrambe definite come "aree di particolare attenzione per l'equilibrio costiero";

in riferimento agli ambiti del paesaggio individuati dal vigente P.I.T. (piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico) della Regione Toscana, la zona interessata dall'intervento di rinascimento in oggetto ricade nell'Ambito 18-Maremma Grossetana;

il progetto non interessa Siti della rete Natura 2000; relativamente al piano di caratterizzazione acustica comunale, il tratto di litorale oggetto di intervento presenta l'individuazione di più classi acustiche in relazione alle caratteristiche del territorio. Punta Hidalgo ricade in classe II, mentre la porzione di litorale interessato dal ripascimento e dall'istallazione del cantiere ricade in classe III, un'area di tipo misto che corrisponde alle aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con media densità di popolazione, limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali. L'intervento può essere inquadrato nel Piano come "Attività rumorosa a carattere temporaneo" e le uniche fonti di emissione ipotizzabili sono legate ai mezzi necessari per le lavorazioni ed esclusivamente in fase di cantiere. Il proponente ha elaborato una apposita valutazione previsionale di impatto acustico;

il proponente ha preso in esame, a livello preliminare, le alternative progettuali e l'alternativa zero;

Dato atto degli elementi istruttori contenuti nei contributi tecnici acquisiti da ARPAT e dagli Uffici regionali interessati:

- ARPAT, nel contributo del 30.08.2017, rileva che, alla luce della documentazione presentata, risultano necessari alcuni approfondimenti, da svolgersi a cura del proponente nelle successive fasi progettuali, in merito alle matrici: sedimenti marini, opere difesa costiera, biocenosi bentoniche, terre e rocce da scavo. Per quanto attiene agli aspetti di impatto acustico evidenzia che le attività in progetto possono essere escluse dalla procedura di VIA, suggerendo tuttavia alcune prescrizioni. Altre prescrizioni sono consigliate per le emissioni di polveri in atmosfera;

- Acquedotto del Fiora Spa, nel proprio contributo del 28/08/2017, segnala la presenza in prossimità delle opere di potenziali interferenze con opere esistenti gestite dal servizio idrico, e allega una planimetria. Suggerisce alcune prescrizioni in merito;

- il Settore tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo del 04.09.2017 fa presente che l'intervento è compatibile con i vincoli paesaggistici dell'area e esprime pertanto parere favorevole, a condizione del rispetto di alcune prescrizioni e raccomandazioni;

- la Provincia di Grosseto nel contributo del 11/09/2017 rileva che non sussistono elementi di incoerenza in relazione al vigente strumento di pianificazione territoriale provinciale (Piano Territoriale di Coordinamento);

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo conclusivo del presente atto;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente, alla documentazione

acquista agli atti del procedimento, nonché in merito ai contributi acquisiti

l'intervento rientra tra gli quelli indicati nel "Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera", annualità 2016 e 2017, previsto dall'art. 18 della L.R. 80/15 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", che costituisce lo strumento di riferimento per la programmazione regionale degli interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera. Il Documento operativo 2017 ha aggiornato il quadro conoscitivo precedente, includendo l'intervento di Punta Ala fra quelli a massima priorità anche sulla base di una aggiornata valutazione delle segnalazioni di criticità provenienti dal territorio e delle autorizzazioni rilasciate nel 2016 per i ripascimenti stagionali. Il documento riferisce infatti che "le dimensioni esigue dell'arenile di Punta Ala e di alcuni tratti del Golfo di Follonica accentuano la criticità della situazione attuale (vedi le numerose segnalazioni in tal senso), rendendo necessario anche intervento di movimentazione stagionale dei sedimenti ad opera delle amministrazioni locali e/o di privati.";

il ripascimento artificiale si configura come un intervento a basso impatto ambientale in grado di contrastare i fenomeni erosivi e, pur non rimuovendo la causa dell'erosione stessa, ne limita gli effetti tramite l'alimentazione esterna di materiale;

i risultati delle analisi microbiologiche ottenuti dai vari campionamenti effettuati nell'area del litorale di Punta Ala non denotano alcun valore fuori norma né oggetto di particolari attenzioni. Le analisi chimiche effettuate ai sensi del Decreto 173/2016 e le concentrazioni degli idrocarburi, degli IPA, dei pesticidi, dei PCB, dei composti organostannici risultano del tutto nella norma e ben al di sotto dei livelli chimici di riferimento nazionali riportati nella normativa. I sedimenti oggetto dello studio rientrano nella classe A del DM 173/2016;

sono stati valutati i possibili impatti sulle componenti ambientali locali quali prateria di posidonia, *Pinna nobilis* ed altre componenti ambientali protette, indicando, quando necessario, eventuali azioni di mitigazione;

sono stati presi in esame i possibili impatti con i beni archeologici, non potendo escludere a priori la presenza sporadica di materiali d'interesse archeologico; pertanto i lavori di imbasamento dei pennelli maggiori e di eventuale posizionamento della condotta sommersa prevederanno un'analisi preventiva, da effettuarsi mediante prospezione strumentale e/o autopistica dei fondali;

il proponente ha preso in considerazione un'attività di monitoraggio che prevede una campagna di bianco antecedente la realizzazione dell'intervento e campagne di controllo, per un tempo variabile a seconda dei casi, dopo l'intervento. I monitoraggi riguarderanno gli ecosistemi, la qualità delle acque, gli aspetti geomorfologici connessi all'evoluzione della linea di costa e le opere di difesa della stessa;

dall'elaborato relativo alla valutazione previsionale di impatto acustico si evince che tutta l'attività sull'area litoranea determina livelli sonori in molti recettori superiori a 60 dBA (con due recettori particolarmente impattati acusticamente R25 ed R26 con livelli sonori attesi di 75-78 dBA). Per quanto riguarda le attività da effettuarsi in area portuale (dragaggi) si evidenzia una conformità ai limiti normativi. Per quanto riguarda le aree di stoccaggio il proponente ha evidenziato anche per questa attività il superamento dei limiti differenziali di immissione in prossimità di alcuni dei recettori indagati;

il proponente, ha definito delle procedure per ridurre gli impatti in atmosfera; l'intervento è compatibile con i vincoli paesaggistici dell'area;

Sono stati presi in esame il quadro normativo di riferimento ed i principali strumenti di programmazione e di pianificazione pertinenti con il progetto in esame;

Considerato inoltre che

ARPAT nel proprio contributo del 30.08.2017 evidenzia la necessità di alcuni approfondimenti inerenti le matrici: sedimenti marini, opere difesa costiera, biocenosi bentoniche, terre e rocce da scavo;

il proponente evidenzia che il tratto di costa dalla Foce dell'Alma a Punta Hidalgo è stata oggetto di diversi studi a carattere generale e indagini finalizzate in particolare alla gestione del litorale e al ripascimento dello stesso. Fa presente che la sintesi attuale del quadro conoscitivo della costa toscana è costituita dagli elaborati prodotti in seguito agli accordi di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze della Terra e con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Firenze nel 2015, rispettivamente per la definizione del quadro conoscitivo di gestione dei sedimenti e per l'analisi delle possibili tecniche di movimentazione degli stessi nell'ambito del "Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, anno 2016". In sintesi sono stati definiti:

- la tendenza evolutiva del litorale della costa toscana (periodo 1981/84-2005);

- il bilancio sedimentario e le principali caratteristiche dei sedimenti per macro-settori di lunghezza di 5 km;

- le necessità d'intervento in base alle tendenze dell'ultimo periodo. Il quadro conoscitivo è completato dalle caratterizzazioni fisiche, chimiche e microbiologiche della spiaggia di Punta Ala, per un'estensione di circa 1 Km, commissionato dal Comune di Castiglione della Pescaia nel 2009 e le successive analisi di campioni per il porto del 2011; dai rilievi e dagli studi effettuati nel 2013/2015 nell'ambito del progetto della Provincia di Grosseto che ha realizzato la chiusura dei varchi della beachrock (rilievo dei fondali, analisi delle biocenosi, studio meteomarinico, verifica archeologica); dalle caratterizzazioni, sempre del Comune, per il ripascimento del 2017; dai nuovi rilievi e studi allegati al progetto attualmente in esame (studio

meteomarinico, rilievo batimetrico). I risultati delle analisi microbiologiche non denotano alcun valore fuori norma o comunque oggetto di particolari attenzioni. Le analisi chimiche mostrano valori al di sotto dei livelli chimici di riferimento nazionali riportati nel Decreto 173/2016: tutti i risultati risultano inferiori al livello L2, ed in diversi casi anche al livello L1. Anche le concentrazioni degli idrocarburi, degli IPA, dei pesticidi, dei PCB, dei composti organostannici risultano del tutto nella norma. Se non addirittura assenti, sono stati rivelati in concentrazioni tali da non destare alcun tipo di preoccupazione, ben al di sotto dei livelli chimici di riferimento nazionali riportati nella normativa. Sulla base quindi dei risultati ottenuti, la classe di qualità attribuibile ai sedimenti oggetto dello studio è stata la A del DM 173/2016. Inoltre, ai sensi del D.M. 173/2016, per l'intervento in progetto è stato programmato il Piano della caratterizzazione ambientale delle sabbie litoranee interessate da movimentazione e/o ripascimento, finalizzato alla descrizione delle principali biocenosi nonché delle caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche, la colorimetria e mineralogia delle sabbie del litorale, oggetto di intervento, nel settore da Punta Hidalgo a località Piastrone oltre che nell'area di foce del fiume Alma (in sinistra orografica) e nelle aree limitrofe alle dighe foranee del Porto di Punta Ala. Le caratteristiche di compatibilità delle sabbie provenienti da cava e dei massi utilizzati per la realizzazione dei pennelli, compreso il colore, verranno ben dettagliati in fase di progettazione esecutiva nel capitolato d'appalto. Per valutare il rischio ambientale sulle praterie di Posidonia presenti nell'area, il proponente ha preso in esame tutti i dati disponibili nell'area, anche molto recenti, che consistono in rilievi subacquei, dati bibliografici, rilievi batimetrici e analisi multitemporali di foto aeree. Nel quadro prescrittivo del presente atto sono previste apposite prescrizioni finalizzate alla mitigazione degli eventuali impatti su questa componente;

il proponente segnala che l'attività prevista non comporta la produzione di particolari tipologie di rifiuti, né la produzione di terre o rocce da scavo;

la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e di cui all'art. 48 della L.R. 10/2010, si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; il proponente ha preso in esame, a livello preliminare, le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i possibili impatti determinati dal progetto, indicando anche le possibili misure di mitigazione. E' stato inoltre predisposto un programma di monitoraggio ambientale;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi e delle osservazioni

pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata, dei contributi tecnici pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti nonché a incrementare la sostenibilità dell'intervento in esame;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. In merito al rumore:

a) si ricorda che prima dell'avvio del cantiere deve essere richiesta al Comune di Castiglione della Pescaia la autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di emissione sonora, con i contenuti del regolamento regionale di cui al D.P.G.R. 2/R del del 8.1.2014 e con le seguenti informazioni:

- schede tecniche dei macchinari specifici utilizzati dalla ditta appaltatrice attestanti il rispetto delle prestazioni mitigative indicate nella valutazione previsionale di impatto acustico;

- conferma della sostituzione dei dumper previsti per il trasporto materiale con autocarri a minor potenza sonora come indicato dal proponente nella apposita relazione;

- cronoprogramma dei lavori nelle varie postazioni indicando quindi, per i vari recettori, i giorni/lavoro del previsto superamento dei limiti e le possibili mitigazioni per ridurre tali superamenti nelle situazioni più critiche.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni della Azienda Sanitaria sulla deroga non semplificata, vista la durata del cantiere.

b) si prescrive la presentazione, ai fini della approvazione del progetto definitivo, di un piano di monitoraggio acustico durante l'esecuzione delle fasi più rumorose dei lavori, per validare la bontà delle stime effettuate e nei casi critici individuare ulteriori accorgimenti da mettere in atto.

(Soggetto competente al controllo della prescrizione 1b): ARPAT)

2. Anche se l'impatto in atmosfera legato alle emissioni delle polveri può essere considerato limitato al periodo di svolgimento dei lavori, si ricorda di attuare tutte le misure previste dal proponente e descritte nella documentazione agli atti e si prescrive inoltre di:

- utilizzare, per le macchine di cantiere, possibilmente carburanti diesel a basso tenore di zolfo con filtri di abbattimento del particolato;

- impiegare, ove possibile, apparecchi con motore elettrico;

- ridurre la velocità dei mezzi di trasporto lungo la viabilità di servizio (velocità < 20 Km/h).

Si ricordano infine le misure di contenimento delle emissioni diffuse di polveri, contenute nella Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

(Soggetto competente al controllo: ARPAT)

3. Con riferimento alle infrastrutture del servizio idrico integrato, dato atto che nell'area interessata dal progetto sono presenti condotte sottomarine in gestione ad Acquedotto del Fiora Spa, ai fini delle approvazione del progetto definitivo il proponente deve provvedere alla risoluzione di tali interferenze.

4. Ai fini della richiesta di autorizzazione paesaggistica, deve essere data evidenza di quanto segue:

a) il materiale di cava che sarà utilizzato per il ripascimento, compatibilmente con la modellazione morfodinamica, dovrà avere delle caratteristiche granulometriche (sabbia media-grossolana), mineralogiche (a prevalenza di quarzo e calcite) e di colore (giallo ocra), omogenee e tali da armonizzarsi con i sedimenti sabbiosi che saranno prelevati dagli accumuli lungo la diga forense del porto di Punta Ala;

b) particolare attenzione deve essere posta nella realizzazione della pista di cantiere; al termine dei lavori, la zona interessata deve essere restituita alla normale fruizione. Per quanto riguarda i pennelli emersi dato atto di quanto indicato negli elaborati progettuali, vale a dire che siano "ricoperti da una mantellata con massi lapidei con forma a lastra per conferire all'opera una fruibilità sicura e un miglior inserimento paesaggistico", si raccomanda di mantenere i criteri progettuali, di messa in opera e di dimensioni, individuati al fine di mitigarne l'impatto paesaggistico. (Soggetto competente al controllo: Comune di Castiglione della Pescaia).

5. Ai fini della tutela della natura e del mare, si ricorda quanto segue:

a) durante i lavori, devono essere messe in atto le necessarie misure di mitigazione per tutelare la prateria di Posidonia oceanica e le specie marine protette ad essa associate, tutelate dalla L.R. 30/2015, nonché la Cymodocea nodosa;

b) durante i lavori devono essere messe in atto le necessarie misure di mitigazione per tutelare le acque di balneazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 e del D.M. 30/03/2010.

6. Si ricorda che durante lo svolgimento dei lavori, deve essere garantita la sicurezza della navigazione e dei fruitori dell'arenile.

7. Si ricorda al proponente che devono essere previste misure per evitare l'imbrattamento delle sedi stradali da parte degli autocarri in uscita dal cantiere, nel rispetto del codice della strada e del relativo regolamento attuativo.

8. Si raccomanda di adottare le buone pratiche di gestione del cantiere, come dettagliate nelle "Linee

guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale", predisposte da ARPAT nel marzo 2017 e scaricabili dal sito web dell'Agenzia.

9. Si ricorda la vigente normativa (parte seconda del D.Lgs. 42/2004), con riferimento all'eventuale ritrovamento di cose di interesse archeologico.

10. In merito ai rifiuti prodotti, si ricorda che i medesimi devono essere raccolti ed avviati a recupero e/o smaltimento secondo quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs.152/2006. Si ricorda che, al termine delle attività deve essere ripristinato lo stato dei luoghi interessati, i quali devono essere lasciati privi di ogni rifiuto, attrezzatura, materiale o residuo di lavorazione.

11. Con riferimento all'art. 109 del d.lgs. 152/2006, sulla base della documentazione agli atti del presente procedimento, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 5., si ricorda quanto segue al proponente:

a) le aree di prelievo delle sabbie, in ambito marino litoraneo, devono essere caratterizzate ai sensi del D.M. 173/2016;

b) le sabbie più grossolane provenienti da cava terrestre devono essere certificate come e idonee/compatibili all'impiego in mare; le caratteristiche di compatibilità/idoneità dal punto di vista fisico - mineralogico colorimetrico devono essere dettagliate nel Capitolato d'appalto a cui la ditta aggiudicataria dovrà attenersi sotto il controllo della direzione lavori;

c) al termine dei lavori, il materiale inerte in eccesso deve essere recuperato ed accumulato in apposite aree di stoccaggio e poi rimosso e devono essere smantellate tutte le installazioni di cantiere, in modo da restituire le aree utilizzate alla normale fruizione;

d) ai sensi del D.M. 173/2016, deve essere predisposto il "Piano della caratterizzazione ambientale delle sabbie litoranee interessate da movimentazione e/o ripascimento", contenente approfondimenti circa le principali biocenosi nonché le caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche, la colorimetria e mineralogia delle sabbie del litorale, oggetto di intervento;

e) per quanto attiene alla possibile interferenza diretta del progetto con la prateria a macchie di Posidonia, riferibile alla stesura della condotta soffolta zavorrata di adduzione della sabbia dragata nel tratto antistante Punta Hidalgo, è necessario scegliere con cura il tracciato dove zavorrare al fondo la condotta, che dovrà comunque essere posata senza l'esecuzione di scavi. Nell'area vasta interessata dal progetto, sono inoltre state segnalate altre specie di interesse conservazionistico, quali Pinna nobilis e Cymodocea nodosa: a tal proposito è necessario prevedere un monitoraggio ante operam, tramite rilievo subacqueo, per escludere la presenza di specie protette e trovare una ubicazione di dettaglio ottimale per tutte le opere facenti parte del progetto in esame;

f) è necessario limitare il fenomeno della torbidità, adottando accorgimenti nella scelta e trattamento

dei sedimenti utilizzati per il ripascimento, durante l'esecuzione dello stesso e tramite azioni di monitoraggio nonché relativamente all'impiego, da parte della ditta aggiudicataria, di panne galleggianti.

Dato atto che:

il proponente, nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo, è comunque tenuto all'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto "Recupero e riequilibrio del litorale di Punta Ala -Comune di Castiglione della Pescaia" - cod. intervento: 2016-DC-12", nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR) proposto dal Settore regionale Genio Civile Toscana Sud, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Genio Civile Toscana Sud;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 13 settembre 2017, n. 13168
certificato il 13-09-2017

Art. 20 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo all'esistente installazione per la produzione di carta ubicata in Località Badia Pozzeveri, Via XXV Aprile 2, nel Comune di Altopascio (LU). Proponente: SCA HYGIENE PRODUCTS S.p.A. Istanza presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. n. 1261 del 5.12.2016, in occasione del riesame dell'AIA. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.Lgs. 104/2017;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 e in particolare l'Allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.05.2016;

Visti il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R del 11.4.2017 e la D.G.R. n. 1261 del 05.12.2016;

Ricordato che

la cartiera posta in loc. Località Badia Pozzeveri del Comune di Altopascio (LU), gestita dalla Società Sca Hygiene Product Spa, è in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Lucca con D.D. n. 1073 del 13.3.2013 e da ultimo aggiornata con D.D. n.3400 del 24/03/2017 della Regione Toscana. L'installazione svolge l'attività IPPC codice 6.1.b e presenta una capacità produttiva pari a 110 t/giorno;

come comunicato dal Settore regionale competente in materia autorizzativa (nota n. 88704 del 20.2.2017), è in corso un procedimento di riesame dell'AIA per adeguamento alle BAT (migliori tecnologie disponibili), al momento sospeso in attesa degli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità;

Premesso che

il proponente Sca Hygiene Products Spa. (sede legale: Badia Pozzeveri, via XXV Aprile, 2, Comune di Altopascio (LU) partita IVA: 03318780966), con istanza del 20.4.2017, pervenuta al prot. AOOGR/230082 in data 08.05.2017, ha richiesto alla Regione Toscana -Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di Interesse Strategico Regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 20 del D.lgs. 152/2006, relativamente alla esistente installazione per la produzione di carta, sita in località Badia Pozzeveri, in via XXV Aprile 2, nel Comune di Altopascio (LU) ed a trasmesso la documentazione prevista, che è stata inviata anche al Comune di Altopascio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 09.05.2017 a seguito della pubblicazione sul sito web della Regione Toscana del previsto avviso al pubblico;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, in occasione del riesame dell'AIA, con riferimento alla installazione esistente ed in esercizio per la quale non sono previste modifiche;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 06.04.2017 ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 12002 del 22.06.2017;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 5 lettera b): "impianti per la produzione e lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità

superiore a 50 tonnellate al giorno" dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed e quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il Settore VIA, con nota del 10.05.2017 (prot. AOOGR/237719), ha richiesto un contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Comune di Altopascio (prot. AOOGR/252710 del 17/05/2017);

- Autorità di Bacino distrettuale appennino settentrionale, bacino del Fiume Arno (prot. AOOGR/290808 del 07/06/2017);

- Arpat – Area Vasta Costa-Dipartimento di Lucca (AOOGR/301214 del 13/06/2017);

- Settore Tutela della natura e del mare (AOOGR/296315/ del 09/ 06/ 2017);

- Aquapur SpA (prot. 985del 17/05/2017);

- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa (AOOGR/289709 del 06/06/2017);

- Settore Autorizzazioni Ambientali (prot. AOOGR/297381 del 09/06/2017);

con nota del del 20/06/2017 (prot. AOOGR/313945) il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, ha richiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento, relativamente alla componente rumore;

il proponente, in data 24.07.2017 (prot. AOOGR/368639 del 24/07/2017), ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA, con nota del 25.07.2017 (AOOGR/371034/ del 25/07/2017), ha richiesto un contributo tecnico istruttorio sulle integrazioni e chiarimenti presentati dal proponente;

sulla documentazione integrativa sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Comune di Altopascio (prot. AOOGR/399790 del 21/08/2017);

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. AOOGR/411312 del 29/08/2017);

- Aquapur SpA (prot. AOOGR/398059 del 16/08/2017);

- Settore Autorizzazioni Ambientali (prot. AOOGR/400824 del 21/08/2017);

- Settore Tutela della natura e del mare (AOOGR/397337 del 11/ 08/ 2017);

- Arpat-Area Vasta Costa-Dipartimento di Lucca (AOOGR/428244 del 08/09/2017);

Dato atto che la documentazione agli atti del presente procedimento è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuti il 8.5.2017, dalla documentazione acquisita dal

Settore regionale competente in materia di AIA e dalla documentazione integrativa e di chiarimento pervenuta dal proponente il 25.7.2017.

Preso atto che, in base alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

L'attività dell'azienda consiste nella produzione di carta tissue per uso igienico (carta igienica, tovaglioli, asciugare tutto, fazzoletti), a partire principalmente da fibra vergine (cellulosa). Nell'installazione è presente una sola macchina continua monocilindrica, avente capacità produttiva massima di 110 t/giorno. La produzione è effettuata a ciclo continuo;

le fasi del ciclo produttivo sono così articolate: stoccaggio ed immagazzinamento delle materie prime, preparazione impasto, formazione del foglio di carta ed essiccazione, imballaggio e stoccaggio del prodotto finito;

le materie prime utilizzate, oltre alla cellulosa vergine, sono costituite anche da additivi e sostanze accessorie come prodotti per coating, antibatteri, flocculanti, antischiuma, oltre a imballaggi, lubrificanti, prodotti per caldaie, prodotti per trattamento acque;

le lavorazioni avvengono in un unico edificio di circa 33.000 mq dove vengono stoccate le materie prime e dove avviene la lavorazione della cellulosa (spappolamento e raffinazione); successivamente l'impasto entra nella macchina continua, dove la pasta proveniente dalla prima lavorazione della cellulosa subisce una serie di trattamenti e trasformazioni, per poi essere avviata alla fase di essiccazione, questa fase è favorita dal vapore prodotto con l'ausilio di un impianto termico e dalla produzione di aria calda ottenuta da due bruciatori a cappa. Successivamente il foglio di carta in uscita dalla macchina continua viene avvolto a formare bobine di varie dimensioni, qualità e grammatura ed infine viene trasportato direttamente nel magazzino. In ultimo le bobine prodotte vengono trasformate in prodotto finito (fazzoletti e tovaglioli) presso un fabbricato separato dall'edificio della cartiera;

i principali macchinari presenti nello stabilimento sono: macchina continua monocilindrica con formazione a doppia tela; cappe di essiccazione; ribobinatrice, depuratore;

l'installazione insiste in un'area a carattere prevalentemente industriale della Piana Lucchese, a cui afferiscono anche i Comuni di Lucca, Capannori e Porcari ricompresi nell'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1025/2010, con la quale la Regione ha identificato l'elenco dei Comuni ricadenti nel territorio toscano che hanno presentato nel quinquennio precedente almeno un superamento del valore limite per le sostanze inquinanti rilevate dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria. Il parametro critico per i comuni sopra indicati è il PM10;

tutti i punti di emissione dello stabilimento di Altopascio sono stati identificati nel quadro emissivo allegato all'A.I.A in vigore. Tra questi, le sorgenti significative, cioè soggette ad autorizzazione e sottoposte a monitoraggio periodico, sono le seguenti:

E3 cappa - EC1 polveri pope - EC4 polveri ribo - CT1 centrale termica - CT2 motori endotermici; per il Converting i punti emissivi sono EC63, D1, D5 e EC2.

Inoltre nell'agosto 2015, è stata modificata l'AIA per l'inserimento di un nuovo punto di emissione che, come valutato a suo tempo da ARPAT, non ha comportato particolari criticità e modifiche dell'impatto in atmosfera;

lo stabilimento è caratterizzato dalle seguenti fonti di approvvigionamento idrico:

- acque di falda prelevata mediante due pozzi di emungimento: Pozzo 1, Pozzo 2 (ubicati ad una distanza di circa 4.5 km dal sito);

- pubblico Acquedotto;

l'azienda è dotata di un impianto che permette di riciclo delle acque meteoriche di prima pioggia trattate nel ciclo delle acque di processo, a seconda della quantità dell'acqua di pioggia e della tipologia di produzione in corso;

lo scarico delle acque reflue di processo è convogliato in pubblica fognatura, per un quantitativo annuo di 350.000 mc/anno, recapitante al depuratore "Casa del Lupo" di Aquapur Spa; le acque meteoriche di prima pioggia, trattate, sono scaricate nel corpo recettore Rio Tazzera; le acque di seconda pioggia sono scaricate in fosso campestre lato sud dello stabilimento. Tutte le acque meteoriche sono gestite secondo il relativo piano di gestione, che è stato presentato ed approvato dalla Provincia di Lucca nel corso del rinnovo dell'AIA;

per quanto riguarda il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) che l'attività in oggetto ricade all'interno della classe V; l'area circostante l'impianto è inserita in classe IV e classe III. I ricettori presenti in prossimità del sito industriale sono 4: 2 situati in classe III, 1 in classe IV e 1 in classe V, gli altri ricettori sono a distanze superiori e pertanto non suscettibili di impatti;

Dato atto che in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati: il Comune di Altopascio, nei propri contributi del 17.05.2017 e del 21.08.2017, in merito alla componente rumore e vibrazioni, esprime che l'intervento non necessita di nulla osta in materia acustica, non ravvisando il superamento dei limiti di legge e del Regolamento Comunale;

l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, Bacino del Fiume Arno, nei contributi del 07.06.2017 e del 29.08.2017, prende in esame i vigenti strumenti di pianificazione in materia idrica, idraulica e geomorfologica e conclude suggerendo alcune indicazioni nei confronti del proponente;

l'ARPAT, nel contributo del 13.06.2017, dopo avere ricapitolato la situazione autorizzativa dell'Azienda, segnala che da quanto emerge dai dati ambientali, dalla conoscenza delle problematiche dell'area dove sorge l'installazione, e dai riscontri delle attività di controllo effettuate nel corso degli anni all'installazione non si rilevano particolari problematiche ambientali e si registra un'aderenza gestionale a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale. Nello stesso contributo l'agenzia ha richiesto una nuova valutazione acustica (VIAC) che tenesse presente l'attuale assetto produttivo e documentasse l'effettivo rispetto dei limiti previsti dalla normativa specifica. L'Agenzia Regionale, nel contributo del 08.09.2017, sulla VIAC depositata dal proponente, segnala che la componente ambientale rumore non causa effetti negativi e pertanto esprime parere favorevole alla non assoggettabilità a VIA dell'installazione;

Aquapur Spa, soggetto gestore del depuratore industriale, nei contributi del 17.05.2017 e del 16.08.2017, conferma il proprio parere positivo allo scarico, già rilasciato per il procedimento di riesame dell'AIA in corso;

il Settore Autorizzazioni ambientali, nel contributo del 09.06.2017, riepiloga la situazione autorizzativa della installazione in esame, delinea il funzionamento della medesima e prende in esame in particolare: le emissioni in atmosfera, i flussi idrici, le acque di scarico. Il settore Autorizzante richiede inoltre una VIAC aggiornata e completa. Nel successivo contributo del 21.08.2017, sulla nuova VIAC presentata ad integrazione della documentazione iniziale, il Settore regionale esprime di ritenersi soddisfatto dell'approfondimento fornito dal proponente;

il Settore Tutela della natura e del mare, nei contributi del 09.06.2017 e del 11.08.2017, prende in esame le aree protette ed i Siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio circostante, nonché la rete ecologica regionale. Suggestisce alcune indicazioni nei confronti del proponente;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti:

il presente procedimento ha per oggetto una attività produttiva esistente per la quale non sono previste modifiche e viene svolto in occasione del riesame della vigente AIA;

relativamente alla componente qualità dell'aria e specificatamente per il parametro potenzialmente critico (PM10), nell'impianto sono autorizzate diverse emissioni a cui è associato il parametro polveri, prevalentemente

riferite a lavorazioni di trasformazione della carta (converting). Il rispetto del valore limite stabilito dall'AIA di 10 mg/Nmc è in linea con le migliori tecnologie disponibili in materia di abbattimento del particolato e con le prestazioni solitamente garantite dalle aziende operanti nel settore;

per quanto riguarda altri parametri di interesse, quali NOx e CO, presso l'installazione sono in esercizio vari impianti termici per una potenzialità termica complessiva prossima a 20 MWt. A servizio delle emissioni in atmosfera associate agli impianti in questione sono installati dei presidi ambientali di trattamento dell'effluente volti alla mitigazione dell'impatto (es. catalizzatore ossidante in corrispondenza della CT2, derivante dall'impianto di cogenerazione da 10,92 MWt) o sono applicate condizioni di rispetto di valori limite più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa;

per quanto riguarda gli aspetti ambientali relativi all'ambiente idrico, regolati attraverso il Piano di monitoraggio e controllo dall'AIA vigente, si evidenzia che lo scarico dei reflui industriali avviene in fognatura, per un quantitativo annuo di 350.000 mc/anno. E' altresì autorizzato anche uno scarico di AMPP (acque di prima pioggia) contaminate con recapito nel Rio Tazzera. In merito, l'azienda ha dichiarato di effettuare il recupero delle AMPP nel ciclo produttivo solo quando necessario e se è possibile, in funzione delle esigenze dello stesso;

riguardo alle problematiche connesse con la pericolosità e il rischio idraulico, si fa presente che è stato approvato il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale -PGRA - (DPCM 27 ottobre 2016). L'impianto in oggetto ricade in un'area classificata a pericolosità moderata (P1), pertanto trova applicazione l'art. 9 della Disciplina di PGRA. Ai sensi della suddetta Disciplina; l'intervento in oggetto non rientra quindi nella casistica per cui l'Autorità di Bacino debba rilasciare un parere di competenza;

riguardo alle problematiche connesse con gli aspetti gestionali della risorsa idrica, si fa presente che è stato approvato il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale - PdG_ (DPCM 27 ottobre 2016). Con riferimento al quadro conoscitivo del suddetto Piano, si precisa che l'impianto afferra al corpo idrico denominato "Canale della Navareccia" (cod. IT09CI_N002AR048ca) che risulta classificato in stato ecologico "cattivo" e chimico "non buono" e che ha come obiettivo il raggiungimento di uno stato ecologico "sufficiente" e chimico "buono" al 2021. Considerati gli obiettivi di qualità previsti dal suddetto Piano e quanto previsto dal progetto, in particolare per gli scarichi idrici, si chiede, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, di prevedere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti;

relativamente alla componente rumore, il proponente nella VIAC deposita in sede di integrazioni ha chiarito l'attuale assetto produttivo e documentato l'effettivo rispetto dei limiti previsti dalla normativa specifica;

in merito alla componente rifiuti, dai controlli di Arpat e dai documenti prodotti dalla ditta proponente nell'istanza e nelle relazioni annuali non emergono criticità associabili alla gestione di rifiuti prodotti nell'installazione;

L'area in cui è posta l'installazione in esame non è ubicata all'interno né nelle vicinanze di siti della Natura 2000, pSIC e SIR, né di aree protette. In particolare risulta localizzata ad una distanza superiore a 2,5 chilometri dalla ZSC IT5120101 ex alveo del Lago di Bientina, a 4,5 chilometri dalla ZSC IT 5120018 Lago di Sibolla e a 6 chilometri dalla ZSC IT5120020 Padule di Verciano, Prati alle Fontane, Padule delle Monache. In merito alla funzionalità della rete si segnala che l'area è interessata da una "direttrice di connettività da riqualificare", per la quale sono da evitare i processi di intensificazione delle attività agricole, di eliminazione degli elementi vegetali lineari del paesaggio agricolo o di urbanizzazione nelle aree interessate;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti e incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. Ai fini del riesame della vigente autorizzazione integrata ambientale (AIA), il proponente deve specificare se la produzione sia effettuata esclusivamente a partire da fibra vergine o se essa viene realizzata, anche solo parzialmente, con carta da macero.

2. Con riferimento agli strumenti di pianificazione della competente Autorità di Bacino si ricorda al proponente quanto segue:

a. per quanto attiene agli aspetti idraulici, quanto previsto dall'art. 9 delle Norme del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGR);

b. per quanto attiene alla tutela della risorsa idrica, considerati gli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico

dell'Appennino Settentrionale, si ricorda, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, di prevedere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sulla qualità chimica ed ecologica dei corsi d'acqua limitrofi all'impianto.

3. Per quanto attiene alla tutela della natura:

a. ai fini di ridurre l'impatto sull'ambiente, prevalentemente in relazione alle fitocenosi alle zoocenosi tipiche delle zone umide, si raccomanda al proponente di operare in modo da ridurre al minimo l'uso di acqua, in particolare quella prelevata dai pozzi, mediante un maggior riciclo della stessa, recuperando quanto più possibile le acque meteoriche di prima pioggia all'interno del ciclo di produzione e tramite un'ottimizzazione dei processi produttivi;

b. con riferimento alla rete ecologica regionale, rispetto alla "matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata" in cui l'impianto è localizzato, si raccomanda al Comune di Altopascio di ridurre i processi di consumo di suolo agricolo a opera dell'urbanizzato residenziale e industriale/commerciale, e delle infrastrutture lineari, evitando la saldatura delle aree urbanizzate, conservando i varchi ineditati, e mantenendo la superficie delle aree agricole e la loro continuità. In merito alla funzionalità della rete, dato atto che l'area è interessata da una "direttrice di connettività da riqualificare", si raccomanda di evitare i processi di intensificazione delle attività agricole, di eliminazione degli elementi vegetali lineari del paesaggio agricolo o di urbanizzazione nelle aree interessate.

Dato atto che

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione della installazione in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'esistente installazione per la produzione di carta, sita in località Badia Pozzeveri, in via XXV Aprile 2, nel Comune di Altopascio (LU), proposta da Sca Hygiene Products S.p.a.(sede legale: Badia Pozzeveri, via XXV Aprile, 2, Comune di Altopascio, partita IVA: 03318780966), per le motivazioni e le considerazioni

espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, la struttura regionale autorizzante quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unita Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto alla Società proponente Sca Hygiene Products S.p.a. e di comunicare al medesimo i contributi acquisiti da ARPAT e dal settore regionale autorizzante, ai fini del procedimento di AIA;

5) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiadini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 13 settembre 2017, n. 13169
certificato il 13-09-2017

D.Lgs. 152/2006, art. 20; L.R. 10/2010, art. 48.
Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di realizzazione di una cassa di espansione denominata "Restone", situata nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) e in parte prospiciente anche al Comune di San Giovanni Valdarno (AR) sulla sponda

opposta del Fiume Arno, proposto dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore (delegato dal Commissario di Governo con ordinanze commissariali n. 4 del 19/2/2016 e n. 60 del 16/12/2016) della Regione Toscana. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.Lgs. 104/2017;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Premesso che

il proponente Settore Genio Civile Valdarno Superiore (delegato dal Commissario di Governo con ordinanze commissariali n. 4 del 19/2/2016 e n. 60 del 16/12/2016) della Regione Toscana, con istanza depositata in data 10/5/2016 e perfezionata in data 11/5/2017, ha richiesto alla Regione Toscana -Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) - l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di realizzazione di una cassa di espansione denominata "Restone", situata nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) e in parte prospiciente anche al Comune di San Giovanni Valdarno (AR) sulla sponda opposta del Fiume Arno, trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali, ed ha contestualmente depositato la documentazione prevista anche presso i Comuni di Figline e Incisa Valdarno (FI) e San Giovanni Valdarno (AR);

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, in data 11/5/2017 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 11/5/2017;

la documentazione depositata dal proponente è stata

pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in data 12/6/2017 è pervenuta un'osservazione da parte del Comitato per le Oasi WWF dell'Area Fiorentina;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui alla lettera o) "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua" di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R.10/2010, di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45, comma 1 della citata legge regionale;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 11/5/2017, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Città di Figline e Incisa Valdarno (Prot. AOOGR/259961 del 19/5/2017), Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (Prot. AOOGR/272164 del 25/5/2017), Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (Prot. AOOGR/281578 del 31/5/2017), R.F.I. S.p.A. (Prot. AOOGR/277284 del 29/5/2017), Terna Rete Italia S.p.A. (Prot. AOOGR/289575 del 6/6/2017), Publiacqua S.p.A. (Prot. AOOGR/288682 del 6/6/2017), ARPAT (Prot. AOOGR/270468 del 25/5/2017), Azienda USL Toscana Centro – Dipartimento della Prevenzione (Prot. AOOGR/287630 del 5/6/2017) e dai seguenti Settori regionali: "Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio" (Prot. AOOGR/264443 del 22/5/2017), "Tutela della Natura e del Mare" (Prot. AOOGR/276188 del 29/5/2017), "Infrastrutture per la logistica" (Prot. AOOGR/257839 del 18/5/2017), "Programmazione Viabilità" (Prot. AOOGR/260403 del

19/5/2017), "Genio Civile Valdarno Centrale e tutela dell'acqua" (Prot. AOOGR/272454 del 25/5/2017),

"Pianificazioni e controlli in materia di cave" (Prot. AOOGR/273961 del 26/5/2017), "Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole" (Prot. AOOGR/274693 del 26/5/2017) e "Forestazione. Usi civici. Agroambiente" (Prot. AOOGR/275005 del 27/5/2017);

in data 1/6/2017 il Settore VIA ha inviato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;

le integrazioni ed i chiarimenti sono stati depositati presso la Regione Toscana e presso i Comuni di Figline e Incisa Valdarno (FI) e San Giovanni Valdarno (AR) in data 19/7/2017;

la documentazione integrativa depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha richiesto, con

nota del 20/7/2017, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

in data 8/8/2017 il proponente ha trasmesso documentazione integrativa spontanea riguardante le emissioni delle polveri e le modalità del loro abbattimento;

la documentazione integrativa spontanea depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

con nota del 11/8/2017, il Settore VIA ha chiesto agli stessi Soggetti a cui era stata indirizzata la precedente nota del 20/7/2017 di tenere conto della suddetta documentazione integrativa spontanea ai fini della formulazione dei contributi tecnici istruttori richiesti;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Città di Figline e Incisa Valdarno (Prot. AOOGR/409393 del 28/8/2017), Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (Prot. AOOGR/412466 del 30/8/2017), Publiacqua S.p.A. (Prot. AOOGR/412525 del 30/8/2017), ARPAT (Prot. AOOGR/409310 del 28/8/2017), Azienda USL Toscana Centro – Dipartimento della Prevenzione (Prot. AOOGR/413218 del

30/8/2017) e dai seguenti Settori regionali: "Tutela della Natura e del Mare" (Prot. AOOGR/411244 del 29/8/2017), "Programmazione Viabilità" (Prot. AOOGR/428311 del 8/9/2017), "Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole" (Prot. AOOGR/404076 del 23/8/2017) e "Forestazione. Usi civici. Agroambiente" (Prot. AOOGR/393300 del 9/8/2017);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta da:

- gli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 10/5/2016 e perfezionata in data 11/5/2017;

- la documentazione integrativa presentata in data 19/7/2017;

- la documentazione integrativa spontanea presentata in data 8/8/2017;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto riguarda la realizzazione di una cassa di espansione in località Restone, nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) e in parte prospiciente anche al Comune di San Giovanni Valdarno (AR) sulla sponda opposta del Fiume Arno;

l'obiettivo generale del progetto è la mitigazione del rischio idraulico del territorio utilizzando le aree non ancora urbanizzate o scarsamente urbanizzate in località Restone nel territorio comunale di Incisa e Figline Valdarno come zone da destinare alla laminazione delle piene del fiume Arno;

l'area interessata si trova in sinistra del fiume Arno tra la ferrovia Firenze-Roma e l'attuale argine dell'Arno.

E' un'area pianeggiante, con escursioni di quota contenute, comprese tra i 123 e i 127 m s.l.m. per uno sviluppo longitudinale complessivo di circa 4'500 metri e una larghezza pressoché costante di circa 400 metri.

Le differenze di quota più marcate sono principalmente imputabili all'attività estrattiva di materiale inerte nell'area più a sud denominata "zona Cascina Isolina".

Vi si trovano per questo motivo anche alcune aree residuali di escavazione oggi interessate dall'affioramento della falda, che danno origine a specchi d'acqua quali i laghi denominati "la Vela", attualmente usati per la pesca sportiva; altri interni a zone rinaturalizzate (Garzaia) e destinate al mantenimento e miglioramento della qualità ambientale dell'area ed infine alcuni provvisori e destinati a scomparire poiché in fase di riempimento e ripristino delle condizioni originarie per conto di attività private.

La restante parte dell'area è utilizzata per l'agricoltura. Nelle zone interne sono inoltre presenti tre distinti edifici ancora abitati. La viabilità è una viabilità di tipo podereale e di collegamento alla strada S.R. 69.

Il reticolo idraulico interno è costituito da alcuni corsi d'acqua attualmente pensili che attraversano trasversalmente il territorio e si immettono direttamente nel fiume Arno:

- Borro Restone;
- Borro Vicesimo o Garzaia;
- Borro dei Carresi;
- Borro del Fallaio;
- Borro del Balduccio;

l'intervento prevede, in particolare, la realizzazione della cassa di espansione denominata "Restone", la sistemazione del reticolo minore che interferisce con l'area della cassa e l'adeguamento dell'argine sinistro del Fiume Arno tra il Borro Cesto e il Borro Ponterosso.

Il volume della cassa viene ricavato attraverso la costruzione di un'arginatura perimetrale con sommità a quota 130,60 m s.l.m., mentre il perimetro arginale ha una lunghezza pari a 8,5 km, sezione con altezza variabile tra 2 e 8 m, pendenza delle scarpate 2:1 e larghezza in sommità pari a 4 m. Nel caso in cui l'altezza dell'argine superi 5 m, è prevista la realizzazione di una banchina intermedia con larghezza di 4 m. La costruzione dell'argine della cassa lungo il Fiume Arno viene prevista prevalentemente all'interno verso il piano campagna. La superficie occupata è pari a circa 110 ettari, con una capacità di invaso massima di circa 6 Mm3 con riferimento alla quota 129,60 m s.l.m. e un franco di 1 m. La cassa è suddivisa in due comparti, in riferimento agli scarichi interni nel Fiume Arno: il primo compreso tra loc. Casa Nuova e Garzaia ed il secondo compreso tra Casa Il Piano ed il Borro Cesto;

l'opera di presa dal Fiume Arno consiste in un manufatto a luci multiple (n. 5 di larghezza 10 m) con paratoie mobili di sbarramento per una soglia sfiorante

di 50 m. La soglia fissa è posta a quota 126,3 m s.l.m., mentre le paratoie mobili consentono di alzare la soglia di sfioro a 128,3 m s.l.m. Tale opera è costituita da una soglia in calcestruzzo fondata su pali, sulla quale poggeranno i muri laterali di ciascuna paratoia. A valle dell'opera di presa, dentro l'area di allagamento, è prevista la modellazione del terreno in modo da realizzare un impluvio in pendenza, con direzione nord-sud e da convogliare così il deflusso della cassa fino agli sciolari di chiusura del primo modulo.

Lo sfioratore di sicurezza è costituito da una soglia di lunghezza 100 m posta a quota 129,6 m s.l.m. sull'argine del fiume, nell'angolo nord della cassa, ad 1 m dalla quota di coronamento della cassa (130,60 m s.l.m.). Per l'opera di scarico sono previsti due sciolari (di dimensioni 1,5 m x 2,0 m) da realizzare in elementi di calcestruzzo prefabbricati. Altro punto di scarico è previsto, per il reticolo interno, nel primo settore della cassa che raccoglie il Borro Restone, assieme al Borro Garzaia ed al Borro Carresi;

l'area interessata dall'adeguamento delle arginature del Fiume Arno è posta a nord della cassa e riguarda un tratto di lunghezza pari a 2,7 km compreso tra il Borro Cesto ed il Borro Ponterosso. Sono previsti ulteriori interventi arginali sul Borro Cesto per una lunghezza di circa 300 m e sul Borro Ponterosso per un tratto di circa 900 m. Il rialzamento medio della sommità arginale è di circa 1-2 m, con un franco idraulico di 1 m e interessamento dell'area golenale. In prossimità del ponte di Matassino, il rialzo è realizzato in calcestruzzo armato a causa della presenza di abitazioni a ridosso della spalla del ponte;

per la realizzazione di tutti gli interventi previsti è stimata una durata complessiva dei lavori pari a 365 giorni;

l'opera interessa aree tutelate per legge ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142 lettere b), c) e g) e interessa, anche se parzialmente, un'area tutelata ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004, per la presenza del D.M. 182/1967 in corrispondenza della fascia di territorio fiancheggiante l'Autostrada del Sole;

le opere previste in progetto non interessano aree naturali protette di cui alla L. 394/91, né siti appartenenti alla Rete Natura 2000, pSIC e SIR;

Dato inoltre atto che

la Città di Figline e Incisa Valdarno, nel contributo istruttorio finale del 28/8/2017 sulle integrazioni depositate, esprime parere favorevole a condizione che vengano risolti alcuni aspetti tecnici, che elenca, a cui le integrazioni non hanno dato risposta soddisfacente. Nel precedente contributo del 19/5/2017 sulla documentazione iniziale elencava alcuni aspetti tecnici non presenti nel progetto;

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, nel proprio contributo istruttorio del

31/5/2017 sulla documentazione iniziale, riporta quanto segue:

“... considerato che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, non paiono potersi escludere effetti negativi sull’ambiente, soprattutto riguardo ai possibili pesanti impatti degli argini, e delle varie altre opere (ponti, muri di sponda, etc.), tali da richiedere l’elaborazione di uno studio ambientale, si ritiene che l’intervento, per la sua entità dimensionale, debba essere assoggettato a VIA”.

La stessa Soprintendenza non ha fatto pervenire alcun contributo istruttorio finale sulle integrazioni depositate;

l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale – Bacino del Fiume Arno, nel contributo istruttorio finale del 30/8/2017 sulle integrazioni depositate, riporta quanto segue:

“Per quanto riguarda il Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale - PdG -si prende atto delle integrazioni trasmesse con cui si sottolinea la necessarietà delle opere in oggetto per la messa in sicurezza dei territori limitrofi e di valle -peraltro in attuazione di interventi individuati nella pianificazione di bacino – opere che, nonostante gli interventi di mitigazione previsti, possono incrementare il livello di artificialità dei corpi idrici interessati (alcuni dei quali già designati nel PdG come “fortemente modificati” per uso “protezione dalle alluvioni”). Si ricorda che su tali corpi idrici il PdG prevede specifici obiettivi,

anche se meno ambiziosi, che dovranno essere raggiunti. A tal fine, nelle successive fasi nonché nelle fasi di cantiere, dovranno essere adottate procedure e scelte operative tali da minimizzare gli impatti sull’ecosistema fluviale e risultare comunque la miglior scelta ambientale ad un costo sostenibile.

Considerato inoltre che la cassa d’espansione e gli interventi ad essa afferenti si inseriscono in un più vasto sistema di aree di laminazione che interessa buona parte del Valdarno Superiore e che prevede la realizzazione e l’adeguamento diffuso di arginature e altre opere in alveo su vari corpi idrici, il progetto nel suo insieme potrebbe produrre alterazioni dello stato ambientale come ad oggi risultante dal monitoraggio prodotto dalla Regione Toscana. Al fine del controllo di tale eventuale impatto, si ritiene opportuno prevedere, sentita anche ARPAT, un piano di monitoraggio dello stato ecologico e chimico conforme al DM 260/2010. Il monitoraggio, da effettuare in punti significativi con riferimento alle opere in progetto, dovrà essere attivato prima dell’inizio dei lavori e proseguito in fase di cantiere e dopo la fine dei lavori. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi anche a questa Autorità.

Riguardo alle integrazioni connesse con la pericolosità e il rischio idraulico, derivanti dal Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale “PGRA” e con il Piano di Bacino del fiume Arno Stralcio “Rischio Idraulico”

si prende atto che il proponente intende sviluppare gli approfondimenti richiesti da questa Autorità direttamente nell’ambito del progetto definitivo. In particolare

rilevando quanto riportato nella relazione integrativa, gli aspetti che saranno sviluppati in fase di progettazione definitiva, riguardano le seguenti elaborazioni:

- modellazione idrologica;
- modellazione idraulica;
- analisi dei benefici;
- gestione degli aggravi
- ipotesi di gestione delle casse d’espansione.

Pertanto conformemente a quanto già ipotizzato nella nostra precedente nota si rimanda l’espressione del parere di competenza su tali aspetti alle successive fasi autorizzative”.

Nel precedente contributo istruttorio del 25/5/2017 sulla documentazione iniziale, la stessa Autorità di Bacino inoltre riporta quanto segue:

“- Per quanto riguarda il quadro conoscitivo del PdG, l’intervento interessa i seguenti corpi idrici: “Fiume Arno Valdarno Superiore” (cod. IT09CI_N002AR081fi3) che risulta classificato in stato ecologico “cattivo” e chimico “non buono”, “Torrente del Cesto – Borro del Pratolungo – del Molinlungo” (cod. IT09CI_N002AR481fi) che risulta classificato in stato ecologico “sufficiente” e chimico “buono”, “Borro di Ponterosso” (cod. IT09CI_N002AR019fi) che risulta classificato in stato ecologico “sufficiente” e chimico “buono”.

- Nel PdG la “Cassa di Restone” risulta inserita nell’elenco di interventi che possono potenzialmente comportare una alterazione fisica dei corpi idrici interessati (...).

- Per evitare interazioni con la falda idrica sotterranea le escavazioni previste nell’area di cassa dovranno essere rispettare quanto previsto dagli indirizzi di salvaguardia della risorsa idrica riportati nell’Allegato 5 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio del Bilancio Idrico.

- La cassa di espansione di Restone è inserita nel PGRA come misura di protezione (M32) per le aree omogenee 1 (area appenninica) e 3 (area metropolitana) con priorità “very high”.

- L’intervento interessa aree classificate nel PGRA a vario grado di pericolosità da alluvione, pertanto trovano applicazione gli artt. 7 e 9, comma 2, lettere a) e b) e l’art. 24, comma 2 della Disciplina di piano.

(...)

- L’intervento in oggetto interessa un’area destinata alla realizzazione degli interventi strutturali per la messa in sicurezza di tipo “A” del Piano Stralcio Rischio Idraulico, pertanto la sua fattibilità è condizionata al rispetto di quanto previsto dalla Norma 2 e dalla Direttiva 3 del DPCM 5 novembre 1999”;

Publiacqua S.p.A., nel contributo istruttorio finale del 30/8/2017 sulle integrazioni depositate, riporta quanto segue:

“Si segnala la presenza di una condotta fognaria

all'interno dell'alveo del borro Ponterosso, inoltre parallelamente ad essa è presente un tratto di fognatura in Via Ponterosso, che termina in un pozzetto collegandosi a quella in alveo. Inoltre superato l'incrocio con via Grecia (in sinistra idraulica) è presente uno scolmatore fognario, e poco più a Nord nel lato opposto (destra idraulica), è presente un altro scolmatore fognario come già evidenziato nelle planimetrie schematiche allegata alle precedenti note di Publiacqua.

Pertanto in relazione al progetto di fattibilità presentato, e come già precedentemente richiesto, il soggetto attuatore nelle successive fasi progettuali, dovrà rilevare e valutare le effettive interferenze con le infrastrutture del S.I.I., predisponendo un progetto per il loro ricollocamento o, in presenza di lavorazioni contigue, la protezione e salvaguardia delle stesse infrastrutture”.

Nel precedente contributo istruttorio del 6/6/2017 sulla documentazione iniziale, la stessa Publiacqua inoltre precisava che “... dall'esame della documentazione inoltrata, risulta che i lavori in oggetto interferiscono con le infrastrutture del S.I.I. Localizzate: a Nord lungo gli argini del borro Ponterosso; a Est lungo gli argini del fiume Arno; a Sud nel tratto finale in sinistra idraulica del torrente Cesto” e allegava n. 6 files di planimetrie schematiche del S.I.I. in formato gis;

Terna Rete Italia S.p.A., nel contributo istruttorio del 6/6/2017 sulla documentazione iniziale, comunica che “... secondo gli elaborati e relazioni consultati, nella zona oggetto degli interventi, non sono presenti linee elettriche di proprietà TERNA S.p.A., in nome e per conto opera la scrivente Società. Per quanto sopra, nulla osta alla realizzazione delle opere”;

RFI S.p.A., nel proprio contributo istruttorio del 29/5/2017 sulla documentazione iniziale, riporta quanto segue:

“Dall'analisi della documentazione attuale e di progetto si desume che l'attuazione dell'intervento pur apportando minimi benefici nel tratto fra l'attraversamento Carresi ed il Cesto di fatto comporta innalzamento dei livelli idrici sia con un tempo di ritorno duecentennale che per tempi maggiori nel tratto compreso fra l'attraversamento Carresi e la parte finale della cassa oltre l'attraversamento Restone; tratto quest'ultimo attualmente non soggetto ad allagamenti.

Stante quanto sopra si concorda con la necessità di effettuare una protezione al piede del rilevato ferroviario, da realizzare preferibilmente in scogliera intasata ammorsata, per un'altezza tale da garantire un franco di sicurezza di almeno m 1,00. Si ritiene opportuno estendere tale protezione in tutti i tratti, anche singolari, in cui si evidenzia un aumento del livello idrico sul tempo di ritorno duecentennale ed in corrispondenza degli attraversamenti ferroviari. Al riguardo si chiede di poter acquisire le sezioni significative nel tratto fra il Cesto e l'attraversamento Carresi estese ad entrambi i lati del rilevato ferroviario.

Per quanto riguarda l'evento cinquecentennale, che allo stato attuale risulta critico solo in corrispondenza di alcuni attraversamenti, il progetto evidenzia un innalzamento del livello idrico significativo che va ad interessare buona parte del rilevato, pertanto si richiede di valutare le possibili misure di mitigazione/gestione”;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati, dalla Azienda Sanitaria e da ARPAT:

il Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'acqua, nel contributo istruttorio del 25/5/2017 sulla documentazione iniziale, detta alcune prescrizioni riguardanti la tutela della risorsa idrica; il Settore Programmazione Viabilità, nel contributo istruttorio finale del 8/9/2017 sulle integrazioni depositate, prende atto dei chiarimenti forniti e non rileva ulteriori elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza, ricordando le competenze gestionali di ogni categoria di strada. Nel precedente contributo del 19/5/2017 sulla documentazione iniziale chiedeva integrazioni in relazione alla S.R. 69;

il Settore Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio, nel contributo istruttorio del 22/5/2017 sulla documentazione iniziale, inquadra il progetto nella relativa Scheda d'ambito, esaminando, in riferimento alle Invarianti Strutturali del PIT-PPR le criticità tipiche di ogni area e fornito alcune prescrizioni da recepire nel progetto definitivo;

il Settore Tutela della Natura e del Mare, nel contributo istruttorio finale del 29/8/2017 sulle integrazioni depositate, conclude che le incidenze del progetto rilevate sulla rete Natura 2000 e sul sistema regionale della biodiversità in generale, siano da considerarsi non significative, a condizione che siano approntate le misure di salvaguardia ambientale e di contenimento delle specie alloctone invasive elencate. Nel precedente contributo del 29/5/2017 sulla documentazione iniziale, chiedeva integrazioni;

il Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente, nel contributo istruttorio finale del 9/8/2017 sulle integrazioni depositate, conferma il precedente contributo del 27/5/2017, pur evidenziando un aspetto riportato nella documentazione integrativa dal proponente. Nel precedente contributo del 27/5/2017 sulla documentazione iniziale, non rilevava problematiche in relazione alle materie di competenza del Settore;

il Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole, nel contributo istruttorio del 23/8/2017, conferma il precedente contributo del 26/5/2017, in cui non rilevava problematiche in relazione alle materie agricole di competenza, pur evidenziando alcuni aspetti;

il Settore Infrastrutture per la logistica, nel contributo istruttorio del 18/5/2017 sulla documentazione iniziale, esprime una posizione favorevole e detta alcune

prescrizioni riguardanti l'interferenza del progetto con la ferrovia e la sua fascia di rispetto;

il Settore Pianificazione e Controlli in materia di cave, nel contributo istruttorio del 26/5/2017 sulla documentazione iniziale, evidenzia alcuni aspetti sulle materie di competenza;

ARPAT, nel proprio contributo istruttorio finale del 28/8/2017 sulle integrazioni depositate ritiene di poter escludere che sia necessario sottoporre a VIA il progetto esaminato, nel rispetto di alcune prescrizioni riguardanti la cantierizzazione, alcuni aspetti generali e le componenti: atmosfera, ambiente idrico (acque superficiali e sotterranee), suolo e sottosuolo, rifiuti, il monitoraggio ambientale; inoltre rimanda, per quanto riguarda la componente rumore, alle osservazioni ed alle prescrizioni già espresse nel precedente contributo istruttorio del 25/5/2017 sulla documentazione iniziale;

l'Azienda USL Toscana Centro, nel contributo istruttorio finale del 30/8/2017 sulle integrazioni depositate, esprime parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni. Nel precedente contributo istruttorio del 5/6/2017 sulla documentazione iniziale, sospendeva l'espressione del proprio contributo richiedendo alcune integrazioni;

Dato atto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

per quanto riguarda gli aspetti generali:

la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e di cui all'art. 48 della L.R. 10/2010, si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

l'alternativa zero, nel caso in esame, consisterebbe nella mancata realizzazione delle opere idrauliche previste, circostanza che non consentirebbe di superare le criticità idrauliche per le quali è stato definito il progetto in esame che riveste priorità di intervento ed è coerente con tutta la pianificazione vigente;

per quanto riguarda gli aspetti progettuali:

in merito alla cantierizzazione, nelle integrazioni è stata presentata dal proponente una planimetria che riporta la localizzazione delle aree di cantiere (Cantiere Base e cantieri operativi, compresa la Base logistica di appoggio). È stata inoltre riportata l'indicazione della superficie interessata dal Cantiere Base e dalla Base logistica di appoggio e dell'organizzazione interna delle aree di cantiere, compresa la localizzazione delle zone impermeabilizzate ed è stata dettagliata la modalità realizzativa del rilevato da costruire per il Cantiere Base ed, in particolare, le dimensioni del rilevato e i

quantitativi di materiale di provenienza esterna con cui si intende costruirlo. Nella documentazione integrativa sono state inoltre illustrate le modalità realizzative del bacino di riserva idrica e sono state fornite informazioni di maggior dettaglio relativamente alle attività (compresi i rifornimenti di gasolio, il lavaggio degli automezzi, le piazzole di sosta mezzi e la gestione delle acque reflue) svolte all'interno del Cantiere Base e agli eventuali impatti ambientali generati dal loro svolgimento (si specifica che l'acqua necessaria al sistema di lavaggio mezzi e per la bagnatura delle piste e dei cumuli proverrà dal bacino di riserva idrica). In generale sono stati analizzati i possibili impatti che potrebbero prodursi in fase di cantierizzazione, indicando alcune opere di mitigazione che potrebbero rendersi necessarie, sono state illustrate le modalità di stoccaggio dei materiali di scavo da riutilizzare all'interno del progetto (compreso lo scotico) e per gli stoccaggi delle varie tipologie di materiali e/o rifiuti è stata fornita una tempistica indicativa del deposito temporaneo (5 giorni). È stata infine illustrata in planimetria la viabilità di servizio, considerando anche i possibili impatti che il traffico dei mezzi può produrre e le eventuali opere di mitigazione da adottare. Dall'analisi della documentazione depositata, si prende atto di quanto riportato, precisando che, relativamente alle acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione da sottoporre a processi di chiarificazione e depurazione, il riferimento alla "loro restituzione in conformità alla tabella A della L. 319/76 così come integrata e modificata dal D.lgs. 152/99" fa riferimento ad una normativa non più vigente. Visto quanto sopra evidenziato e per il procedimento in oggetto, si ritiene esaustiva la valutazione effettuata sull'aspetto considerato e pertanto si ritiene necessario dettare le prescrizioni riportate nel quadro prescrittivo finale;

in merito alla possibilità di un ampliamento dello specchio d'acqua presente nell'area detta "La Garzaia", che potrebbe coniugarsi alla possibilità di escavare materiale da riutilizzare per la costruzione degli argini, prevista dal proponente nella documentazione iniziale, nella documentazione integrativa presentata il proponente riporta che sono previste escavazioni nell'area a sud, al margine dell'area boscata, mentre il laghetto presente nell'area a nord, ricadendo al di sotto del tracciato dell'argine, sarà parzialmente tombato e per mantenerne la stessa estensione è stato previsto uno spostamento della sponda est verso il Fiume Arno. Si prende atto di quanto esplicitato, evidenziando la necessità di eseguire i lavori di parziale tombamento dello specchio d'acqua con materiale terrigeno (di cui in fase di progettazione successiva dovrà esserne dettagliata la modalità realizzativa con indicazioni tra l'altro della natura del materiale, delle caratteristiche chimico-fisiche e di quelle geotecniche), nonché con mezzi ed attrezzature d'opera che non producano inquinamenti del suolo/sottosuolo e delle acque di falda che lo caratterizzano.

Inoltre si fa presente che nelle integrazioni non è chiaro se verrà mantenuto la previsione dello spostamento della sponda est dello specchio d'acqua "La Garzaia" verso il Fiume Arno; tuttavia si precisa che, qualora dovesse essere previsto tale spostamento, in fase di progettazione successiva si dovrà provvedere ad illustrarlo in maniera più dettagliata;

in merito alle interferenze con le infrastrutture, si rileva in particolare che il progetto si sviluppa in adiacenza alla linea ferroviaria "Firenze -Arezzo - Chiusi - Chianciano" (Firenze - Roma lenta) e prevede, tra le interferenze, la realizzazione in fascia di rispetto ferroviaria di un fosso di guardia esterno alla cassa dove confluisce il reticolo idraulico minore. Si prende atto che sono già stati valutati gli aspetti di interferenza con l'infrastruttura e la sua fascia di rispetto, anche a seguito di confronto con l'Ente gestore RFI S.p.A. che ha avuto occasione di esprimere le proprie prescrizioni/adequamenti progettuali.

Per la tratta ferroviaria interessata dall'intervento il PRIIM non evidenzia previsioni in essere.

Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente nella documentazione integrativa che i tratti ove risulteranno necessari gli interventi richiesti da RFI S.p.A. nel contributo istruttorio del 29/5/2017 saranno meglio definiti sulla base dell'aggiornamento delle indagini idrologiche e idrauliche.

Per quanto sopra, si ritiene necessario che RFI S.p.A. debba essere coinvolta anche nelle successive fasi progettuali/approvvative/esecutive, al fine di garantire la sicurezza della linea ferroviaria e coordinarne al meglio l'esecuzione delle opere interferenti con la ferrovia. Si evidenzia inoltre la necessità di acquisire le autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 753/1980 richiamate al paragrafo 2.5.4 della relazione descrittiva generale;

per quanto riguarda gli aspetti ambientali:

per quanto riguarda la componente atmosfera, nelle integrazioni complessivamente depositate è stata presentata una valutazione in cui sono state effettuate le stime emissive sulla base delle indicazioni contenute nelle "Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti", di cui alla D.G.P. n. 213/2009 della Provincia di Firenze e ARPAT. In particolare:

- sono stati esplicitati gli impatti che la fase di cantiere produrrà su tutti i recettori sensibili individuati su apposita cartografia; -è stata prodotta una cartografia con indicazione delle attività che potranno generare inquinamento atmosferico, compreso il traffico mezzi con indicazione della viabilità pubblica e/o privata che verrà utilizzata;

- per quanto riguarda la cantierizzazione, sono state definite le aree di cantiere, le piste di cantiere e la viabilità pubblica/privata utilizzate, le specifiche delle procedure e delle azioni di mitigazione per ridurre le emissioni di polveri che si ritiene adottare per le specifiche attività che

produrranno polveri, nonché gli interventi da adottare durante le fasi di lavorazione in funzione dei recettori sensibili;

- relativamente alla bagnatura delle piste di cantiere si prevede l'utilizzo di acqua pari a 11 l/m² ogni ora, per tratti di pista lunghi circa 400 m e prossimi ai recettori R1, R2, R3 e R4 (con prelievo dal fiume Arno di un quantitativo di acqua pari a 2,4 l/s che si dichiara "di entità modesta"), mentre per le polveri prodotte nelle zone più lontane dai recettori è previsto l'uso di un prodotto specifico (Terra Plus di cui è allegata la scheda di sicurezza), che permetterà di ridurre il quantitativo di acqua da utilizzare (0,05 l/m² per la bagnatura di tratti di pista lunghi circa 500 m alla volta e prelievi di acqua dal F. Arno pari a 0,014 l/s); -il proponente dichiara che prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione della cassa è prevista la cessazione dell'attività dell'impianto di lavorazione inerti. Dall'analisi della documentazione depositata, si osserva quanto segue:

- si prende atto di quanto riportato nelle integrazioni presentate, anche se si sottolinea che l'utilizzo di 11 l/m² ogni ora per la bagnatura delle piste di cantiere, anche se per tratti di pista pari a circa 400 m prossimi ai recettori R1, R2, R3 e R4 (con prelievo dal fiume Arno di un quantitativo di acqua pari a 2,4 l/s) pare eccessivo;

- si segnala che, relativamente al prodotto Terra Plus (agente stabilizzante a base ionica) che il proponente dichiara di voler utilizzare per il trattamento del terreno lungo le piste di cantiere principali al fine di limitarne la polverosità, la scheda di sicurezza presentata (n. 1 pagina) non è completa. A tal proposito, si ritiene quindi necessario che, nella successiva fase progettuale, venga presentata la scheda di sicurezza della miscela con riferimento al CLP esplicitando, secondo tale regolamento, tutte le caratteristiche tecniche che dimostrino l'assenza di tossicità del prodotto e la sua ecocompatibilità. Visto quanto sopra evidenziato e per il procedimento in oggetto, si ritiene pertanto sufficiente, anche se non esaustiva (nessuna informazione è stata presentata relativamente al monitoraggio delle polveri), la valutazione effettuata sulla componente considerata e pertanto si ritiene necessario dettare le prescrizioni riportate nel quadro prescrittivo finale;

in merito alla componente rumore, il clima acustico dell'area in cui si prevede la realizzazione della cassa di espansione in oggetto, influenzato sia dalla linea ferroviaria Roma-Firenze sia dalla viabilità locale (in particolare quella campestre per il transito delle macchine agricole), è stato determinato dal proponente mediante una campagna di misurazioni condotta nel mese di gennaio 2010. Sono stati individuati n.11 recettori impattati dall'intervento in progetto, di cui n.5 all'interno o al confine della cassa di espansione Restone (recettori 1÷5) e i restanti (recettori 6÷11) influenzati dall'adequamento dell'argine Arno (Borro Cesto-Borro Ponterosso). La zona della cassa Restone è totalmente classificata in classe III ai sensi del

vigente PCCA comunale. La zona che corre lungo il tratto di adeguamento degli argini del Borro Cesto, del Fiume Arno e del Borro Ponterosso è invece ubicata in classe IV. Non si prevedono impatti sulla componente acustica in fase di esercizio; impatti altamente significativi sono invece previsti in fase di cantiere.

Le lavorazioni saranno organizzate con quattro squadre di lavorazione: una per l'escavazione del materiale e tre che contemporaneamente costruiranno le arginature. Le attività di cantiere si distingueranno in:

- attività di "movimenti terra", le cui principali lavorazioni che daranno origine ad emissioni acustiche sono rappresentate da escavazione del materiale terroso (Sorgenti sonore: pala meccanica, n. 2 escavatori cingolati, nebulizzatore) e carico, trasporto e scarico del materiale terroso (Sorgenti sonore: n.2 escavatori, n. 2 dumper);

- attività di "costruzione argine", le cui principali lavorazioni che daranno origine ad emissioni acustiche sono rappresentate da: scarico (Sorgenti sonore: escavatore, n. 2 dumper) e disposizione del materiale (Sorgenti sonore: escavatore, pala meccanica, rullo). E' stato fornito il livello di rumorosità in esterno delle attrezzature che si prevede di utilizzare (secondo la direttiva 2000/14/CE). Per ciascuna fase lavorativa è stata indicata la percentuale di attività all'interno della macrofase considerata (movimenti terra o costruzione argine), in base alla quale è stato determinato il livello di potenza sonora complessivo della macro-fase. Successivamente è stata effettuata una valutazione previsionale dei livelli sonori emessi mediante modello di diffusione sonora in campo libero al variare della distanza. A favore di sicurezza si è considerato il valore del rumore residuo pari a 50 dB(A) invece della media dei tre valori misurati in campo (pari rispettivamente a 59, 58 e 57 dB(A)). In base alle rilevazioni e alle stime effettuate, il proponente riporta che presso tutti recettori individuati è previsto il superamento del valore limite assoluto di immissione e del valore limite differenziale di immissione. Il proponente afferma che le "lavorazioni saranno svolte nel rispetto della normativa vigente sia nazionale che regionale con accorgimenti che permetteranno di non superare i livelli di emissione/immissione e di qualità previsti e comunque nel rispetto dei criteri di deroga con livelli di pressione acustica equivalente inferiori a 70 dBA. Il controllo dei livelli di pressione acustica equivalente sarà effettuato preventivamente mediante la pianificazione delle attività, definendo le combinazioni di lavorazioni che consentono il non superamento delle soglie e a posteriori (durante le lavorazioni) con misurazioni in corso d'opera nelle postazioni più sfavorite ed indicate come recettori sensibili. Le criticità temporanee potranno essere mitigate con l'uso di barriere acustiche ed adeguate modalità di lavorazione. Saranno inserite barriere d'isolamento acustico di tipo mobile, di altezza adeguata, composte da elementi modulari ad alto

potere isolante e fonoassorbente, inseriti in apposite guide (profilati metallici) infisse nel terreno". Dall'analisi della documentazione depositata, si osserva quanto segue:

1. non è stata condotta un'indagine esaustiva in merito ai recettori potenzialmente impattati. Si evidenziano in particolare informazioni contrastanti in merito alla classe acustica di appartenenza (fondamentale per la verifica del rispetto dei valori limite e/o per determinare l'entità di eventuali superamenti): in base all'estratto di PCCA riportato a pag. 72, i recettori 1÷5 e 9÷11 risulterebbero ubicati in classe III, mentre i recettori 6÷8 risulterebbero ubicati in classe IV. A pag. 71 si riporta che i recettori 1, 2 e 3 presso i quali è stato effettuato il monitoraggio del livello di rumore residuo risultano invece ubicati in classe II. Infine, in base ai valori limite di immissione riportati nella tabella 20, i recettori 1÷6 risulterebbero ubicati in classe IV e i recettori 7÷11 risulterebbero ubicati in classe III. Non sono stati considerati gli ulteriori recettori influenzati dalle lavorazioni di sistemazione che interesseranno il Borro Ponterosso;

2. non è stata fornita alcuna indicazione planimetrica in merito alla presunta localizzazione delle sorgenti sonore e alla loro distanza dai singoli recettori (in tabella 20 non è chiaro rispetto a quale punto spaziale siano riferite le distanze riportate);

3. non è stata esplicitata la formula di calcolo utilizzata per la stima dei livelli attesi. In base ai livelli di pressione sonora in funzione della distanza riportati nelle tabelle 18 e 19, risulterebbe essere stato considerato un fattore penalizzante di + 6 dB(A) dovuto presumibilmente ai contributi riflessivi in prossimità delle sorgenti e alla facciata dei recettori;

4. non è stata avanzata alcuna considerazione in merito alla rumorosità che sarà generata dal traffico indotto;

5. non è stata avanzata alcuna considerazione in merito al rispetto del valore limite di emissione presso i recettori individuati (su tale superamento dovrà basarsi l'eventuale richiesta di deroga ai livelli di rumorosità). Considerando un livello di rumore residuo pari a 50 dB(A) i livelli di emissione e di immissione assoluta possono tuttavia considerarsi coincidenti (ovvero il livello residuo risulta ininfluenza);

6. è stato fornito l'elenco delle tipologie di opere di mitigazione che si intende mettere in opera al fine di mitigare l'impatto acustico ma non è chiaro se si preveda di ricondurre i livelli sonori emessi al di sotto dei limiti di legge (nelle tabelle 23 e 24 si parla infatti di livello di mitigazione pari al 100% e di impatto residuo pari a 0) o se si renderà comunque necessaria una richiesta di deroga. In base ai soli elementi descrittivi forniti risulta impossibile stabilire l'abbattimento acustico delle opere ed il livello attenuato ai recettori;

7. non sono stati definiti i dettagli (numero e localizzazione delle postazioni di misura, frequenza delle rilevazioni) del monitoraggio acustico da effettuare durante le lavorazioni;

8. non è stato specificato se le informazioni e le considerazioni riportate siano state rese da Tecnico Competente in acustica ambientale. Si ritiene pertanto necessario prescrivere che nella successiva fase progettuale venga presentata idonea valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale, che tenga conto delle considerazioni avanzate ai precedenti punti 1÷7. Inoltre, in base ai livelli sonori attesi in fase di cantiere (calcolati per ciascuna fase lavorativa e tenendo conto dei tempi di effettiva lavorazione e della contemporaneità delle attività) e stimata l'efficacia degli interventi di mitigazione previsti, si ritiene che dovrà eventualmente essere valutata la necessità di richiedere apposita autorizzazione in deroga ai livelli di rumorosità previsti dal PCCA comunale;

in merito alla componente ambiente idrico:

- riguardo alle acque superficiali, relativamente all'immissione ed alla successiva decantazione del materiale solido in sospensione nell'area della cassa di espansione a seguito di allagamenti, nelle integrazioni presentate è stata effettuata una valutazione del quantitativo di materiale medio annuo che si depositerà nella cassa stimando una sedimentazione media annua nella cassa di circa 1,5 mm, per cui assumendo una vita utile dell'opera di 200 anni la sedimentazione totale sarebbe pari a circa 30 cm. Nelle integrazioni è stata inoltre affrontata l'interazione tra i volumi idrici accumulati nella cassa durante il suo funzionamento e l'acqua dei laghetti presenti all'interno della cassa stessa costituiti da acqua di falda, considerando come effetto più significativo quello dovuto all'aumento della torbidità, mentre il proponente non prevede effetti particolarmente significativi sulle caratteristiche chimico-fisiche delle acque grazie all'elevato grado di diluizione di eventuali inquinanti presenti nelle acque del Fiume Arno in condizioni di magra. Al fine di tutelare la risorsa idrica, il proponente propone di effettuare un monitoraggio dopo gli eventi più significativi (eventi con TR 30 anni almeno) per i quali la cassa è entrata in funzione ed eventualmente ripetere il monitoraggio a distanza di un mese dall'evento, prevedendo il prelievo di almeno un campione per laghetto ed indicando una serie di parametri per le analisi chimico-fisiche. Nella documentazione integrativa sono state anche prese in considerazione le possibili interferenze, comprese eventuali alterazioni quali-quantitative delle acque, delle attività previste per gli adeguamenti arginali con i corsi d'acqua interessati e delle attività di realizzazione della cassa d'espansione con l'idrografia superficiale all'interno della cassa stessa (come ad esempio: operazioni di cassetatura e getto di calcestruzzo, realizzazione dei pali di fondazione, movimenti di terra). Per quanto riguarda il cosiddetto "Impianto inerti" presente all'interno della cassa ed in prossimità dell'opera di presa, nelle integrazioni il proponente riporta che è prevista la cessazione dell'attività di lavorazione inerti a seguito della realizzazione della

cassa. Dichiaro inoltre che sarà condotta "una specifica analisi di compatibilità per la progettazione della bonifica dell'area". Dall'analisi della documentazione depositata, si prende atto di quanto asserito dal proponente nelle integrazioni presentate. Visto quanto sopra evidenziato e per il procedimento in oggetto, si ritiene esaustiva la valutazione effettuata sulla componente considerata e pertanto si ritiene necessario dettare le prescrizioni riportate nel quadro prescrittivo finale;

- riguardo alle acque sotterranee, nelle integrazioni presentate il proponente riporta che le captazioni attive nell'area di intervento riguardano prevalentemente pozzi ad uso agricolo, mentre gli unici pozzi ad uso potabile, di tipo domestico, sono posti a 350 m dall'argine sud della cassa, specificando che non si prevedono interazioni dei lavori e dell'opera con tali pozzi. Per i pozzi ubicati all'interno della cassa o nell'area di cantiere sarà prevista, nelle fasi successive di progettazione, una verifica dello stato di utilizzo e la stima di un eventuale indennizzo in caso di interazione con i lavori di scavo. Relativamente alla possibile interferenza delle attività di scavo per la realizzazione della cassa di espansione con la falda, per ciascuna porzione dello scavo è stata presentata una analisi che ha dettagliato gli schemi di circolazione idrica sotterranea, differenziati in relazione alle litologie dominanti, e l'andamento delle linee isofreatiche nelle aree nord e sud dell'intervento, con indicazione della soggiacenza della falda. Nelle integrazioni depositate il proponente afferma che gli scavi previsti per la realizzazione della cassa non interferiranno direttamente con la falda e che le criticità maggiori sono presenti in corrispondenza dei laghetti (falda emersa) e delle aree che in passato sono state oggetto di attività antropica (spessore di copertura inferiore a 2 m), ma che le stesse sono già presenti allo stato attuale e derivano dall'uso dell'area che in passato è stato fatto. È stata inoltre riportata una figura con indicazione della profondità di scavo e un'altra con lo spessore di copertura della falda.

Per quanto riguarda le possibili interazioni della falda con le palificate la cui realizzazione è prevista in corrispondenza degli interventi sui muri esistenti lungo il torrente Ponterosso e il torrente Cesto, il proponente afferma nelle integrazioni depositate che allo stato attuale di progettazione non si hanno dettagli sulla profondità a cui dovrebbero attestarsi, anche se "è lecito prevedere un'interferenza con la falda acquifera" e pertanto dichiara che nelle fasi successive sarà approfondita tale interferenza. Relativamente alle aree impermeabilizzate, esse saranno realizzate presso il Cantiere Base e i Cantieri Operativi e saranno dismesse al termine dei lavori mentre i piazzali di cantiere saranno provvisti almeno di una vasca per la sedimentazione dei materiali in sospensione e di una vasca di disoleazione. Dall'analisi della documentazione depositata, si osserva quanto segue:

- si prende atto di quanto asserito relativamente alla presenza di pozzi all'interno o in prossimità delle aree

interessate dagli interventi di progetto e la loro scarsa profondità (5,0 o 10,0 m), e del fatto che le eventuali interferenze con le attività di cantiere e di realizzazione degli interventi (scavi e fondazioni, in particolare) verranno valutate in una fase di progettazione successiva;

- nella valutazione delle possibili interazioni falda-scavi per la realizzazione dell'opera, si prende atto di quanto presentato, anche se si osserva che non sono state valutati gli effetti prodotti dalle variazioni di profondità della falda in funzione delle fasi di morbida o magra;

- si prende atto infine di quanto asserito nelle integrazioni relativamente alle ulteriori interazioni dell'attività in progetto con la falda e soprattutto del fatto che nelle fasi successive di progettazione dovrà essere approfondita l'interferenza prevista tra le palificate da realizzare per gli interventi lungo i torrenti Ponterosso e Cesto e la falda acquifera. Visto quanto sopra evidenziato, si ritiene esaustiva la valutazione effettuata sulla componente considerata e pertanto si ritiene necessario dettare le prescrizioni riportate nel quadro prescrittivo finale;

in merito alla tutela della risorsa idrica, si rileva inoltre che a valle dell'area dove verrà realizzata la cassa è presente un punto di approvvigionamento dell'acquedotto pubblico di Figline (gestito da Publiacqua S.p.A.), che preleva con apposita opera di posta direttamente nell'alveo dell'Arno. Tale punto di presa dista circa 1 Km dall'inizio della zona di realizzazione della cassa. Nel punto di presa è stabilita anche una stazione di monitoraggio (gestita da ARPAT) che fa parte delle seguenti reti di monitoraggio: a) RETE POT (punto POT046): monitoraggio delle acque superficiali destinate a successiva potabilizzazione (art. 80 e 81) ed allegato 2 alla parte III del D.Lgs 152/2006, attualmente classificato in classe sub A3; b) RETE MAS (punto MAS106): monitoraggio dei corpi idrici per la determinazione degli stati chimico ed ecologico (art. 120) ed allegato 1 parte III del D.Lgs 152/2006. Si segnala che le caratteristiche delle acque nel punto di presa dell'acquedotto dovranno, anche nel periodo di esecuzione dei lavori, essere tali da non compromettere l'uso idropotabile delle stesse in relazione a quelle che sono le caratteristiche attuali dell'impianto di potabilizzazione. Necessità che rimane anche se l'interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (captazioni ad uso del servizio idrico integrato) presenti nell'area di realizzazione della cassa non si realizza dal punto di vista strettamente geometrico (raggio di 200 metri dal punto di presa definito ai sensi dell'art. 94, comma 6 del D.Lgs 152/06),

in merito alla componente suolo e sottosuolo, si osserva che, relativamente alla presenza di siti di stoccaggio temporaneo del materiale terrigeno in entrata e/o in uscita dalle aree dei cantieri operativi, nelle integrazioni

depositate il proponente rimanda, per quanto riguarda la loro gestione con l'indicazione della localizzazione degli stoccaggi su planimetria, dei quantitativi, dei tempi di stoccaggio prima della destinazione finale e della tipologia di materiale terrigeno, a quanto riportato nel paragrafo sulla organizzazione del cantiere. È stato stimato il quantitativo medio annuo sedimentabile all'interno della cassa di espansione pari a circa 1,5 mm e per una vita utile dell'opera di 200 anni si avrebbe una sedimentazione totale di circa 30 cm, pertanto non è previsto alcun tipo di gestione di tale materiale, a meno che tale materiale non vada ad interessare la funzionalità degli organi di ingresso o di scarico della cassa. Il proponente dichiara inoltre che con la realizzazione della cassa è prevista la cessazione dell'attività dell'Impianto inerti e quindi non prevede interazioni con l'opera realizzata. Per quanto riguarda le due aree, interne alla futura cassa di espansione ed in parte oggetto di scavo: la prima posta tra Cascina Restone e Cascina Isolina e indicata come "Autorizzazione stoccaggio provvisorio limi di decantazione (Tecnocal, 2005)" e la seconda, posta tra Cascina Restone e Area Garzaia, indicata come "Autorizzazione riempimento (DIA 21247-18/11/2009), nelle integrazioni depositate il proponente afferma che "in seguito alle verifiche effettuate con i tecnici del Comune di Figline-Incisa Valdarno", è emerso quanto segue: l'autorizzazione Tecnocal non risulta più attiva; l'autorizzazione riempimento risulta scaduta ma è mancante la fine lavori. In riferimento alla zona H (impianto inerti) di cui al precedente elaborato DG.01.04 (Relazione descrittiva generale), nelle integrazioni viene specificato che "non è stato possibile reperire informazioni specifiche sull'iter autorizzativo di tale impianto" e, considerato che "l'impianto si trova esattamente in corrispondenza dell'opera di sfioro", tale attività risulta incompatibile con la realizzazione della cassa di espansione. Si dichiara inoltre che la zona B "non risulta sia stata oggetto in passato di escavazioni e non risulta ricompresa nelle aree interessate dalla attività di lavorazione degli inerti". Nelle integrazioni, relativamente ai terreni con superamenti delle C.S.C. di cui alla Colonna A, Tabella 1, All. 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006, si dichiara che le aree interessate sono completamente ricomprese nella zona H e che sono inoltre presenti superamenti in altre aree ma puntuali. Si prevede di procedere nel seguente modo:

- perfezionare la segnalazione di contaminazione sul portale SISBON separando la zona H dal resto dell'area di intervento;

- avviare le procedure del D.lgs. 152/2006 relative alla bonifica dei siti contaminati per la zona H;

- le successive fasi di progettazione dovranno tenere conto delle risultanze della procedura di bonifica. È stata inoltre fornita la descrizione delle singole lavorazioni che possono produrre inquinamento del suolo e sottosuolo, specificando che i potenziali impatti sono legati a situazioni accidentali e che pertanto non sono previsti

interventi di mitigazione veri e propri, ma che si prevede di adottare adeguate procedure operative nelle attività di cantiere (coincidenti con quelle indicate per la componente acqua). Per quanto riguarda le sostanze inquinanti che si prevede di utilizzare durante lo svolgimento delle attività di cantiere, nelle integrazioni depositate il proponente dichiara che non è previsto l'utilizzo di sostanze pericolose. Dall'analisi della documentazione depositata, si osserva quanto segue: -relativamente ai superamenti delle C.S.C. di cui alla Colonna A, Tabella 1, All. 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006, si prende atto di quanto si prevede di attuare a seguito dell'attivazione della procedura di bonifica della zona H, tuttavia si segnala che nelle successive fasi progettuali è necessario che il proponente chiarisca come intende gestire il terreno, al di fuori della zona H, caratterizzato da contaminazioni puntuali;

- si prende atto di quanto dichiarato a riguardo delle eventuali criticità legate alle interferenze che le attività di cantiere potrebbero avere sul suolo/sottosuolo e che le procedure di contenimento dei rischi di inquinamento sono ricondotte alle procedure operative adottate nello svolgimento dell'attività di cantiere (già esplicitate per la componente acqua);

- si prende infine atto di quanto dichiarato circa l'assenza di utilizzo di sostanze pericolose durante lo svolgimento dell'attività di cantiere per l'opera in progetto. Visto quanto sopra evidenziato, si ritiene esaustiva la valutazione effettuata sulla componente considerata e pertanto si ritiene necessario dettare le prescrizioni riportate nel quadro prescrittivo finale;

in merito ai rifiuti, nella documentazione integrativa depositata sono state recepite le indicazioni riportate nella richiesta di integrazioni e chiarimenti del 1/6/2017. Si prende atto di quanto asserito dal proponente. Si ritiene esaustiva la valutazione effettuata sulla componente considerata e pertanto si ritiene necessario dettare le prescrizioni riportate nel quadro prescrittivo finale;

in merito alla componente flora, fauna, vegetazione e ecosistemi, si rileva che la distanza dell'ordine dei chilometri dai più vicini Siti Natura 2000 esclude la necessità di dare seguito al procedimento di Valutazione di Incidenza, ancorché la Carta della Rete ecologica regionale riconosca la presenza del corridoio ripariale dell'Arno da riqualificare, con presenza di aree umide immerse in una matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata, all'interno di un contesto di area critica per processi di artificializzazione, con l'esigenza di ricostituire una connettività ecologica in direzione E-W. Per tutta quest'area la scheda d'ambito del PIT segnala criticità dovute a diversi fattori:

- l'edificazione e la realizzazione di numerose e vaste zone industriali o artigianali/commerciali hanno ridotto le aree agricole di fondovalle e interessato le aree di pertinenza fluviale e gli ecosistemi ripariali;

- la realizzazione di infrastrutture ferroviarie e

stradali, con la realizzazione di un importante corridoio infrastrutturale regionale, che ha aggravato i processi di consumo di suolo e di alterazione e frammentazione del paesaggio di fondovalle;

- la cattiva qualità delle acque del fiume Arno e i problemi generali di inquinamento dei corsi d'acqua minori e delle falde, che in quest'area sono molto superficiali. In un paesaggio fortemente connotato da processi di artificializzazione si stanno tuttavia affermando da alcuni anni situazioni di pregio ambientale, generate dai processi di rinaturalizzazione di aree industriali ed estrattive dismesse, come i vasti bacini minerari di Santa Barbara, la centrale elettrica e i siti estrattivi prossimi all'Arno, fra cui emergono l'ANPIL "Garzaia di Figline" e i vicini laghetti in loc. La Vela. Le opere della cassa di espansione possono rappresentare un'occasione per contribuire a incrementare il contingente di aree umide in questo settore del Valdarno, concorrendo così alla riqualificazione del paesaggio perifluviale, così come indicato fra gli obiettivi del PIT. Si rileva la necessità di adottare idonee precauzioni per non compromettere le fasi biologiche più delicate della fauna che si è insediata progressivamente in queste aree, specialmente i cicli riproduttivi, i siti di nidificazione e i principali quartieri di sosta durante le migrazioni, in osservanza delle prescrizioni del DPR357/97 e della normativa regionale (L.R.30/2015). Inoltre si sottolinea l'importanza di mantenere tutti gli habitat componenti il mosaico delle aree umide presenti, soprattutto all'interno dell'ANPIL "La Garzaia di Figline", costituite, oltre che dagli specchi d'acqua, anche dai boschi igrofilo e dai prati umidi, ove si segnala la presenza di un contingente faunistico ricco e diversificato, composto anche da anfibi, rettili e mammiferi, oltre che da uccelli. Si rileva che nelle successive fasi progettuali si ritengono necessari approfondimenti circa la presenza e la diffusione, in vista del loro controllo, di specie vegetali alloctone invasive; a seguito di sopralluogo del Settore regionale competente, è stata evidenziata la presenza di specie invasive quali *Broussonetia papyrifera* e *Vite americana*. Le misure di contenimento prospettate sono peraltro inefficaci e insoddisfacenti, dato che viene previsto un decespugliamento andante come prima fase dei lavori: tale operazione creerebbe un enorme numero di propagoli, impossibili da raccogliere completamente, con la conseguenza che buona parte di essi verrebbe poi dispersa nei lavori di costruzione della cassa. Inoltre il decespugliamento preventivo renderebbe assai arduo il riconoscimento e la localizzazione degli originari nuclei di specie alloctone invasive, rendendo impossibile l'attuazione delle pur prospettate misure di eradicazione degli stessi nuclei. Da un sopralluogo eseguito in data 8/8/17 dal Settore regionale competente è stata rilevata la diffusa presenza, sia nell'area della cassa di espansione, sia lungo le sponde e gli argini dei fossi di Ponterosso e del Cesto, di *Robinia pseudoacacia*, con importanti nuclei di *Broussonetia papyrifera*, di *Arundo donax*, di *Bambù*,

di Vite americana e di Ailanto, non potendo escludere la presenza di altre importanti specie invasive, data la limitatezza della verifica sopralluogo effettuata. Sporadica è la presenza di Acero americano. Si impongono misure volte a prevenire l'ulteriore diffusione delle specie alloctone invasive, tentandone anzi il contenimento. Si segnala anche la presenza di grosse piante di Farnia e di Carpino bianco, proprie dell'habitat 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli. Si segnala pure la presenza di rifiuti, inclusi bidoni metallici, entro uno degli invasi idrici presenti nell'area di progetto, per cui non sarebbero da escludere contaminazioni da rifiuti pericolosi. Risulta quindi necessario dettare prescrizioni sull'azione di contenimento delle specie alloctone invasive, riportate nel quadro prescrittivo finale;

in merito agli aspetti agricoli e forestali, il progetto prevede che la cassa di espansione venga realizzata in parte su terreni a destinazione d'uso agricola. Potranno essere modificati gli assetti fondiari di alcune aree, con la realizzazione dei bacini di laminazione in corrispondenza delle superfici attualmente coltivate. Anche se verranno posti dei vincoli all'uso dei territori interni alla cassa, a fine lavori le superfici potranno tornare ad una destinazione agricola. Per mantenere l'accessibilità ai fondi il progetto ha previsto il ripristino della viabilità interna ai campi. Le aree impiegate per la realizzazione della cassa e per l'adeguamento dell'argine saranno sottoposte ad esproprio per le parti che verranno occupate permanentemente dalle opere. L'area interna alla cassa sarà invece assoggettata ad indennità temporanea di allagamento. Si prevedono fasce di occupazione temporanea per il cantiere e le lavorazioni. Dalla carta dei vincoli non emerge presenza di bosco sull'area interessata dall'intervento. In considerazione delle rilevanti finalità di pubblica utilità del progetto, rivolto alla riduzione del rischio idraulico per il capoluogo toscano e per gli abitati del Comune di Incisa e Figline Valdarno, non si rilevano particolari problematiche in relazione alle materie agricole e forestali, pur evidenziando la necessità di inserire alcune raccomandazioni nel quadro prescrittivo finale. Si evidenzia inoltre che il proponente, nella documentazione integrativa, si impegna ad effettuare la messa a dimora "di specie autoctone arboree e arbustive e erbacee (evitando di lasciare a lungo suolo nudo), con la creazione di un habitat naturale, da sottoporre a manutenzione periodica per i primi anni dall'impianto", nel caso di sottrazione di cenosi forestali da un determinato ambito territoriale;

in merito agli aspetti paesaggistici, si rileva che nella Relazione generale dello Studio Ambientale il proponente richiama la necessità, in fase di Progettazione Definitiva, di produrre la Relazione Paesaggistica necessaria al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto l'opera interessa dei Beni Paesaggistici, aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 136 e art. 142. A livello progettuale il proponente prevede degli interventi

per la mitigazione dell'impatto paesaggistico, quali, ad esempio, "l'impiego di materiali che aumentano la capacità di assorbimento visivo nel contesto naturale dell'area in oggetto. I rinforzi arginali e del fondo verranno realizzati in massi naturali con tecniche di ingegneria naturalistica", così come è stata data attenzione al cromatismo dei manufatti ed all'impatto anche temporale di cantiere, oltre che la possibilità del ritorno ad una destinazione agricola dei terreni della cassa, pur se con delle limitazioni. Sono inoltre state prodotte diverse foto simulazioni che permettono di valutare l'impatto visivo dell'opera. Dagli elaborati dell'Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27/3/2015 la zona di intervento interessa la Scheda d'ambito n.11 "Val d'Arno superiore". Nella carta di "sintesi dei valori idro-geo-morfologici", la zona sede dell'intervento ricade in un "Supporto di paesaggi agrari e insediativi di valore" e nella carta di "sintesi delle criticità idro-geomorfologiche", la zona viene definita come ad "Elevato consumo di suolo e rischio strutturale di esondazione". Tra le criticità di ambito si ricorda: "La forte pressione insediativa sul ristretto fondovalle, aggiunta all'attività estrattiva e alle infrastrutture, compromette le pur non rilevanti falde acquifere, ed espone le aree urbanizzate a eventi alluvionali" e "Per gli ecosistemi fluviali le criticità sono legate alla non ottimale qualità della acque (particolarmente scadente quella del Fiume Arno), oltre alla riduzione delle fasce ripariali arboree per lo sviluppo di attività edificatorie o agricole nelle aree di pertinenza fluviale." Tra gli "Indirizzi per le politiche" di ambito si richiama: "Nelle aree riferibili ai sistemi della Pianura e Fondovalle (vedi la cartografia dei sistemi morfogenetici):

09. al fine di riqualificare le aree di pianura e fondovalle, garantire azioni e programmi volti a limitare ulteriori processi di impermeabilizzazione e consumo di suolo agricolo da parte dell'urbanizzato e delle infrastrutture;

1 evitare processi di saldatura dell'urbanizzato stesso e preservare i varchi ineditati, gli spazi aperti (agricoli e naturali) residui e le direttrici di connettività esistenti. Tale obiettivo risulta prioritario per il varco tra Figline Valdarno e San Giovanni (Diretrice di connettività da riqualificare), tra Rignano e la zona industriale di Pian dell'Isola e tra questa ultima e Incisa Valdarno (Diretrice di connettività da ricostituire), così come nella pianura agricola di Laterina, strategica come elemento di connessione tra le due Riserve Naturali (Diretrice di connettività da riqualificare); (...)

Tra le direttive dell'Obiettivo 2 "Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici della pianura alluvionale e dei terrazzi fluvio-lacustri del bacino dell'Arno" si richiama:

(...) "2.1 - mantenere le aree agricole nella pianura alluvionale riducendo i processi di dispersione insediativa nei territori rurali, ed evitando i processi di saldatura

lineare tra le espansioni dei centri urbani collocati lungo il fiume”. Orientamenti:• mantenere gli spazi agricoli residui come varchi inedificati, salvaguardando le visuali panoramiche verso il fiume e verso i sistemi collinari”. In riferimento alla prima invariante strutturale del PIT-PPR “I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici” l’intervento ricade in un’area classificata FON – Fondovalle, per cui tra le criticità si richiama che: “Le aree di Fondovalle riconoscibili nel caso c) sono altamente dinamiche, e sono da considerare uniformemente come ad alto rischio idraulico. Le trasformazioni tendono ad attenuare le funzioni idrogeologiche, ostacolando la ricarica delle falde acquifere e l’assorbimento dei deflussi. Consumo di suolo e presenza di siti estrattivi abbandonati e allagati tendono ad aumentare il rischio di inquinamento delle falde. Il Fondovalle è luogo tipico di realizzazione delle casse di espansione”. Tra le indicazioni per le azioni si riporta:

1 - limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche. In riferimento alla seconda invariante strutturale “I caratteri ecosistemici del paesaggio”, l’intervento ricade per lo più in un’area definita come “Matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata”, oltre a delle zone umide in corrispondenza dei laghi di derivazione estrattiva. (...). Tra gli elementi di criticità si evidenzia: “A livello regionale le matrici agricole di pianura urbanizzata costituiscono rilevanti elementi di barriera ecologica con effetto cumulativo dell’urbanizzato concentrato, di quello diffuso e della rete infrastrutturale (...)”. Tra le indicazioni per le azioni si richiama: “Mantenimento delle relittuali zone umide interne alla matrice agricola urbanizzata e miglioramento dei loro livelli di qualità ecosistemica e di connessione ecologica”. Oltre ai Beni Paesaggistici sopra richiamati lett. b), c) e g) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, come riportato nell’estratto cartografico della Relazione generale dello studio ambientale, l’area interessa, anche se parzialmente, un’area tutelata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, per la presenza del D.M. 182/1967 in corrispondenza della fascia di territorio fiancheggiante l’Autostrada del Sole.

In relazione ai Beni Paesaggistici di cui all’art.142 del D.Lgs. 42/2004, si richiamano le prescrizioni di cui all’Elaborato 8B del PIT-PPR, Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice), di cui si dovrà tenere conto a livello di Progettazione Definitiva. In particolare per le aree ricadenti nelle aree vincolate ai sensi dell’art.142 lett. b) Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battaglia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. (art. 142. c. 1, lett. B, Codice), si richiamano le prescrizioni di cui all’art. 7.3 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR: a -Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi

quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

1 - non alterino l’assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori eco sistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;

2 - si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l’uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;

3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;

4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;

5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;

6 - non riducano l’accessibilità alle rive dei laghi. (...)

d - Gli interventi che interessano l’assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. Per le aree ricadenti nelle aree vincolate ai sensi dell’art. 142 lett. c) I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, si richiamano le prescrizioni di cui all’art.8.3 dell’elaborato 8B del PIT-PPR:

(...) b - L e trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.(...)

f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate. Per le aree ricadenti nelle aree vincolate ai sensi dell’art. 142 lett. g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si richiamano le

prescrizioni di cui all'art. 12.3 dell'elaborato 8B del PIT-PPR:

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi; (...)

3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico. In riferimento alle zone dell'area di intervento vincolata ai sensi del D.M. 182/1967 si richiamano le seguenti prescrizioni: (...)

4. c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che:

- non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o ocludendole e sovrappo-
nendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio;

- recuperino e rivalutino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico; (...)

4.c.4. Non è ammessa la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere. Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda (...);

in merito al Piano di Monitoraggio Ambientale, nella documentazione integrativa presentata, relativamente alla possibilità di monitoraggio delle polveri, il proponente riporta che dalle analisi effettuate risulta un impatto basso grazie alla messa in opera delle azioni di mitigazione. Pertanto non prevede alcuna procedura di intervento. Si prende atto di quanto riportato dal proponente nelle integrazioni presentate. Per quanto riguarda le polveri, visto quanto sopra si rimanda a quanto sopra evidenziato in merito alla componente atmosferica;

Considerato inoltre quanto segue, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici ed al contributo tecnico istruttorio acquisito dalla competente Soprintendenza:

il Settore regionale competente in materia di paesaggio, che ha provveduto ad elaborare il Piano Paesaggistico di

concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha espresso una posizione favorevole alla realizzazione dell'opera in progetto in quanto compatibile con il Piano, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

la realizzazione di opere idrauliche per la regolazione di corsi d'acqua, mediante la laminazione delle piene, richiede necessariamente la realizzazione di strutture in elevazione (argine nel caso di opere in derivazione o sbarramento nel caso di opere in asse) destinate a trattenere il volume necessario alla mitigazione del rischio idraulico, con riferimento al tempo di ritorno prescelto;

la localizzazione prescelta dal proponente per la realizzazione del progetto è condivisibile – oltre che dal punto di vista idraulico – anche dal punto di vista ambientale, in quanto si va ad inserire tra il Fiume Arno e il rilevato di un'opera lineare quale la linea ferroviaria Firenze – Roma;

l'altezza degli argini prevista dal piano di campagna attuale è determinata in funzione della quantità di acqua che è necessario invasare al fine di raggiungere il livello di tutela idraulica del territorio che si è scelto di ottenere;

la mitigazione del rischio idraulico per i territori interessati dalla cassa è un elemento irrinunciabile, finalizzato alla tutela delle persone e dei beni e l'intervento in esame è previsto dalla programmazione regionale in materia di difesa del suolo, nonché dall'Accordo di Programma tra lo Stato, la Regione e la Città Metropolitana di Firenze di cui al D.M. n. 550 del 25/11/2015;

Considerato quanto segue, in merito all'osservazione pervenuta da parte del Comitato per le Oasi WWF dell'Area Fiorentina in data 12/6/2017:

l'osservazione mette in evidenza la presenza nell'area individuata per la realizzazione della cassa di espansione di un'importante colonia riproduttiva di Ardeidi (Aironi), in modo che, nell'ambito del progetto, le aree di interesse ecologico per queste specie siano adeguatamente conservate e, ove possibile, migliorate dal punto di vista della "funzionalità" ecologica. L'osservazione dapprima riporta la storia della colonia di Aironi "Garzaia" e della ventennale azione del WWF di tutela e monitoraggio del sito e poi segnala la presenza di vari vecchi bacini di escavazione che si sono rinaturalizzati spontaneamente negli anni. In questi e in particolare nelle aree indicate nella figura allegata all'osservazione (A e B), fa presente che sono oggi presenti importanti nuclei di boschi umidi distribuiti su isole, penisole e fasce perimetrali, che costituiscono l'habitat fondamentale per la presenza degli Aironi (colonia riproduttiva e dormitorio). Fra le specie segnalate come presenti nell'area, l'osservazione fa presente che la zona denominata "Garzaia di Figline" rappresenta l'unica colonia riproduttiva di Nitticora, Garzetta, Sgarza ciuffetto (specie indicate come prioritarie dalla Direttiva Europea 2009/147/CE) e Airone

guardabuoi di tutta la zona del Valdarno e ricorda anche che gli Aironi coloniali sono stati scelti dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno fra gli indicatori faunistici di alta qualità ambientale.

Lo stesso habitat, costituito da zone umide e boschi igrofilo dei laghi di Figline, rappresenta anche l'area di riproduzione di molte altre specie protette, sia appartenenti alla classe degli Uccelli che a quella degli Anfibi. L'osservazione conclude quindi che, stante l'attuale situazione, risultano da proteggere sia gli habitat storici che fino agli anni passati ospitavano il nucleo principale della colonia (area B), sia gli ambienti umidi costituiti dai tre laghetti, anch'essi derivanti dalle passate escavazioni e localmente conosciuti anche con il nome "La Vela", ove è attualmente sita la colonia riproduttiva di Aironi (area A);

nella documentazione integrativa depositata il proponente fornisce le proprie controdeduzioni all'osservazione sopra citata, osservando in particolare quanto segue: -relativamente alla zona della Garzaia (area B): una parte dell'area interferisce con l'argine in corrispondenza del laghetto, in tal senso il proponente prevede la possibilità di recuperare lo specchio liquido spostando il laghetto verso l'Arno; nella parte ovest della "Garzaia" è prevista una zona di scavo necessaria per dare continuità idraulica alla cassa di espansione. Lo scavo insiste in un'area con scarsa vegetazione. Nelle successive fasi progettuali il proponente dichiara che saranno verificate le modalità di intervento per minimizzare l'impatto sulle aree limitrofe con particolare riferimento alle tempistiche delle lavorazioni; -relativamente alla zona dei laghetti "La Vela" (area A), non sono previsti interventi di rilievo nella suddetta area se non un modesto scavo nell'area est, la rimozione degli argini del reticolo minore e il parziale riempimento di una parte del lago posto a sud. Tali interventi il proponente dichiara che potranno essere coniugati con una riqualificazione dell'area necessaria sia per tutelare le aree da un punto di vista naturalistico che per garantirne la fruibilità da parte dei visitatori;

si ritiene che la realizzazione della cassa di espansione possa costituire opportunità per coniugare le esigenze di sicurezza idraulica con la tutela naturalistica delle aree umide presenti;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul

progetto, sulla base della documentazione presentata, dei contributi tecnici istruttori e dall'osservazione pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo:

A) Per quanto riguarda gli aspetti progettuali:

1.1 In merito ai lavori previsti di parziale tombamento del laghetto presente nella zona a nord dell'area denominata "La Garzaia" con materiale terrigeno, il proponente deve specificare la modalità realizzativa, indicando tra l'altro la natura del materiale, le caratteristiche chimico-fisiche e quelle geotecniche. L'eventuale spostamento della sponda est dello specchio d'acqua "La Garzaia" verso il Fiume Arno deve essere illustrato in maniera più dettagliata;

(la prescrizione A)1.1 è soggetta a verifica di ottemperanza da parte dell'ARPAT)

1.2 Si raccomanda al proponente di fornire le precisazioni e di risolvere le interferenze evidenziate dalla Città di Figline e Incisa Valdarno, di seguito riportate:

a) nella tavola VE.07.01 viene indicata la pista ciclabile esistente e quella di progetto. In questa tavola e nelle tavole CE.02.04 e CE.03.04 non sono indicati i raccordi fra le due sponde del torrente Cesto, attualmente collegate con un guado;

b) nella tavola CE.02.12, riportante le sezioni, non è stato individuato lo stato sovrapposto con il colore giallo-rosso;

c) la passerella sul torrente Cesto, opera fondamentale per la continuità della ciclopista dell'Arno, deve essere reinserita nel progetto in oggetto in quanto il guado esistente è utilizzabile soltanto nei periodi di secca;

d) per quanto riguarda l'interferenza con la variantina alla S.R. 69, se fosse realizzata la strada in destra idraulica del torrente Ponterosso, come riportata nella Sez. 16 della tavola ID.04.03, interromperebbe la continuità della ciclopista dell'Arno e impedirebbe il transito di mezzi e persone per raggiungere gli edifici esistenti lungo gli argini;

1.3 In merito alle interferenze del progetto con la linea ferroviaria "Firenze - Arezzo - Chiusi - Chianciano" (Firenze - Roma lenta) e la sua fascia di rispetto, sulla base dell'aggiornamento delle indagini idrologiche e idrauliche, il proponente deve risolvere le interferenze tra le opere in progetto e la suddetta linea ferroviaria, tenendo conto delle indicazioni di RFI S.p.A. espresse nel contributo istruttorio del 29/5/2017, al fine di garantire la

sicurezza della linea ferroviaria e coordinarne al meglio l'esecuzione delle opere interferenti con la ferrovia.

Si ricorda inoltre la necessità di acquisire le autorizzazioni ai sensi del DPR 753/1980 richiamate al paragrafo 2.5.4 della relazione descrittiva generale;

1.4 Con riferimento all'approvvigionamento dei materiali da costruzione, si raccomanda quanto segue al proponente:

- aggiornare il quadro normativo che disciplina le attività estrattive con riferimento alla vigente L.R. 35/2015;

- esplicitare le modalità di reperimento dei materiali da costruzione non reperibili all'interno dell'area in lavorazione.

Si ricorda che l'eventuale attivazione delle cave di prestito è soggetta a autorizzazione del competente Settore regionale;

B) Per quanto riguarda gli aspetti ambientali:

1.1 In merito alla componente atmosfera, il proponente deve presentare la scheda di sicurezza di Terra Plus che intende utilizzare con particolare riferimento al regolamento CLP, esplicitando tutte le caratteristiche tecniche che dimostrino l'assenza di tossicità del prodotto e la sua ecocompatibilità. In alternativa, il proponente potrà presentare una dichiarazione che attesti che la miscela non è pericolosa secondo il regolamento CLP e che non contiene sostanze pericolose in concentrazioni singole, uguali o superiori alle seguenti: a) 1 % in peso per le miscele non gassose per le sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure le sostanze per le quali a livello dell'Unione Europea sono stati fissati limiti d'esposizione sul luogo di lavoro; b) 0,1 % in peso per le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche secondo i criteri di cui all'allegato XIII, per le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili secondo i criteri dell'allegato XIII, oppure per le sostanze incluse nell'elenco stabilito in conformità all'articolo 59, paragrafo 1, per motivi diversi dai pericoli di cui alla lettera a); (la prescrizione B)1.1 è soggetta a verifica di ottemperanza dell'ARPAT)

1.2 In merito alla componente rumore:

a) il proponente deve presentare idonea valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale, che tenga conto delle considerazioni avanzate ai punti 1÷7 riportati nelle premesse al presente atto. In base ai livelli sonori attesi in fase di cantiere (calcolati per ciascuna fase lavorativa e tenendo conto dei tempi di effettiva lavorazione e della contemporaneità delle attività) e stimata l'efficacia degli interventi di mitigazione previsti, il proponente dovrà eventualmente valutare la necessità di richiedere apposita autorizzazione in deroga ai livelli di rumorosità previsti dal PCCA comunale;

b) il proponente deve prevedere l'utilizzo da parte delle imprese esecutrici di mezzi per la movimentazione

delle terre a basse emissioni di inquinanti, conformi alle più recenti Normative CE in materia, anche per quanto riguarda il rumore;

(la prescrizione B)1.2 a) è soggetta a verifica di ottemperanza dell'ARPAT, B)1.2 b) della USL)

1.3 In merito alla componente ambiente idrico:

1.3.1 riguardo alle acque superficiali:

a) relativamente alla possibilità di diluizione degli eventuali inquinanti del Fiume Arno in caso di interazione di tali acque con quelle dei laghetti presenti all'interno della cassa di espansione, il proponente deve definire con maggiori dettagli la modalità di monitoraggio proposta sulle acque dei laghetti a seguito del verificarsi di eventi di piena significativi (almeno con TR 30 anni). In particolare, vista la proposta del monitoraggio, il

proponente deve esplicitare:

- i punti di campionamento per ciascun laghetto su planimetria, per localizzarli in maniera univoca;
- la profondità di prelievo dei campioni;
- i limiti da considerare quale riferimento, al di sopra dei quali si ritiene necessario adottare azioni/interventi;
- le misure di attenzione e/o gli interventi da adottare nel caso di superamento dei valori di riferimento.

Il proponente deve inoltre effettuare dei campionamenti delle acque dei laghetti, prima degli eventi di piena significativi, che permettano di caratterizzare tali acque dal punto di vista chimico-fisico; (la prescrizione B)1.3.1a) è soggetta a verifica di ottemperanza dell'ARPAT)

b) deve essere data evidenza che i lavori saranno organizzati e gestiti in modo tale da prevenire il trascinarsi per ruscellamento di quantità critiche di materiali solidi sospesi dalle zone di cantiere alla corrente fluviale che alimenta la presa dell'acquedotto citata nelle premesse al presente atto;

(la prescrizione B)1.3.1 b) è soggetta a verifica di ottemperanza del Genio Civile Valdarno Centrale con il supporto di ARPAT e Publiacqua S.p.A.)

c) si ricorda che l'attuale normativa regionale sulla gestione delle acque meteoriche (LR 20/06 art. 8 e 9 ed il regolamento regionale n. 46R/2008, aggiornato alle modifiche del 2015) detta disposizioni generali relative alla gestione delle acque meteoriche dilavanti (art. 37, 38 e 39) e, più specificamente, all'art. 40ter dispone in merito alla gestione dei cantieri identificandone due tipologie: "cantieri" ed "aree operative", che sottostanno ad obblighi diversi. E' quindi necessaria tale distinzione definendo per i "cantieri" un piano di gestione delle acque meteoriche (come da allegato 5 al regolamento), anche per avere una fase operativa già più delineata ed organizzata in relazione agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme suddette;

d) in merito alla cantierizzazione, si ricorda che:

- gli scarichi idrici industriali e la gestione delle acque meteoriche, nel caso di cantieri di oltre 5000 m², dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi del D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i.;

- le acque utilizzate dall'impianto lavaruote, qualora originino scarico, dovranno essere raccolte e trattate presso apposito impianto. Tale sistema di gestione delle acque reflue, da autorizzare come scarico industriale, dovrà essere esplicitato all'interno del Piano di gestione delle Acque Meteoriche da presentare ai sensi del D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i.;

1.3.2 riguardo alle acque sotterranee:

a) il proponente deve dettagliare le interferenze degli interventi di realizzazione delle fondazioni con la falda acquifera, indicando anche l'adozione delle misure cautelative da adottare per non creare problematiche di inquinamento della stessa;

(la prescrizione B)1.3.2 a) è soggetta a verifica di ottemperanza dell'ARPAT)

b) si ricorda che, con riferimento ai pozzi individuati dal proponente nella documentazione agli atti, nonché a eventuali ulteriori pozzi che dovessero emergere nel successivo livello di progettazione, devono essere previste misure per la loro messa in sicurezza in caso di entrata in funzione della cassa;

1.4 In merito alla componente suolo e sottosuolo:

a) per quanto riguarda l'impianto di lavorazione inerti con relative vasche di lavaggio e aree di riporto dei materiali, dato atto che la sua presenza è incompatibile con l'esercizio della cassa, si ricorda che, come peraltro già dichiarato dal proponente nelle integrazioni depositate, l'entrata in funzione dell'opera è subordinata alla cessazione dell'attività legata all'impianto di lavorazione inerti ubicato nell'area di intervento, allo smantellamento delle relative strutture ed alla verifica di eventuali situazioni di inquinamento da esso derivanti, provvedendo, se del caso, alle necessarie operazioni di bonifica;

b) per quanto riguarda le due aree, interne alla futura cassa di espansione ed in parte oggetto di scavo: la prima posta tra Cascina Restone e Cascina Isolina e indicata come "Autorizzazione stoccaggio provvisorio limi di decantazione (Tecnocal, 2005)" e la seconda, posta tra Cascina Restone e Area Garzaia, indicata come "Autorizzazione riempimento (DIA 21247-18/11/2009)", si ricorda che, come peraltro già dichiarato dal proponente nelle integrazioni depositate, l'entrata in funzione dell'opera è subordinata alla cessazione delle

attività stesse, allo smantellamento delle strutture presenti ed alla verifica di eventuali situazioni di inquinamento, provvedendo se del caso alle necessarie operazioni di bonifica. In alternativa, tali aree devono essere messe in sicurezza in caso dell'entrata in funzione della cassa;

c) relativamente ai terreni con superamenti delle C.S.C. di cui alla Colonna A, Tabella 1, All. 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006, il proponente deve tener conto della necessità di attivare eventuali procedure di bonifica, smaltimento del terreno o MISIP secondo le procedure indicate dalla normativa vigente,

per quanto riguarda la zona H. Si ricorda inoltre che anche i superamenti puntuali delle CSC, di cui alla Colonna A, dovranno essere gestiti in base a quanto previsto dalla normativa vigente;

d) fatto salvo quanto indicato in precedenza con riferimento al prodotto Terra Plus, con riferimento all'utilizzo di sostanze inquinanti, il proponente deve presentare le relative schede di sicurezza, specificando la modalità di gestione di ciascuna di esse, al fine di prevenire possibili episodi di inquinamento accidentali;

e) con riferimento all'eventuale utilizzo di calce nello svolgimento dell'attività, il proponente deve illustrarne la modalità d'uso con indicazione delle attenzioni da adottare per non produrre inquinamenti di suolo e/o acque (si suggerisce la visione di quanto contenuto al proposito nelle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" di ARPAT -marzo 2017);

f) il proponente deve specificare la procedura da adottare presso ciascun cantiere qualora dovesse verificarsi un inquinamento accidentale di sostanze inquinanti nelle acque superficiali e/o sotterranee e/o nel suolo/sottosuolo;

(la prescrizione B)1.4 è soggetta a verifica di ottemperanza a cura dell'ARPAT)

1.5 In merito ai rifiuti, il proponente deve esplicitare la modalità di gestione e le tipologie dei rifiuti prodotti nel Cantiere Base e nei cantieri operativi, cercando di ridurre al minimo la presenza di rifiuti in questi ultimi; (la prescrizione B)1.5 è soggetta a verifica di ottemperanza dell'ARPAT)

1.6 Per quanto riguarda gli aspetti legati alla pianificazione di Bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, si ricorda al proponente quanto segue:

a) in relazione al Piano di Gestione delle Acque, il proponente dovrà prevedere e adottare, nelle fasi di cantiere, procedure e scelte operative tali da minimizzare gli impatti sull'ecosistema fluviale e risultare comunque la miglior scelta ambientale ad un costo sostenibile;

b) considerato inoltre che la cassa d'espansione e gli interventi ad essa afferenti si inseriscono in un più vasto sistema di aree di laminazione che interessa buona parte del Valdarno Superiore e che prevede la realizzazione e l'adeguamento diffuso di arginature e altre opere in alveo su vari corpi idrici, si raccomanda al proponente di prendere in esame la possibilità di effettuare un piano di monitoraggio dello stato ecologico e chimico conforme al DM 260/2010. Tale eventuale monitoraggio, da effettuare in punti significativi con riferimento alle opere in progetto, dovrà essere attivato prima dell'inizio dei lavori e proseguito in fase di cantiere e dopo la fine dei lavori. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi anche all'Autorità di Bacino;

c) in relazione al Piano di gestione del rischio di alluvioni ed allo Stralcio "Rischio Idraulico" del Piano di bacino, il proponente dovrà sviluppare gli approfondimenti

richiesti dall'Autorità di Bacino nel contributo istruttorio del 25/5/2017 nell'ambito del progetto definitivo, come peraltro già previsto dal proponente stesso nella documentazione integrativa depositata. In particolare, rilevando quanto riportato nella relazione integrativa, gli aspetti che devono essere sviluppati riguardano le seguenti elaborazioni:

- modellazione idrologica;
- modellazione idraulica;
- analisi dei benefici;
- gestione degli aggravi;
- ipotesi di gestione delle casse d'espansione;

d) il proponente dovrà consegnare all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale i files di modellazione idraulica (per tutti gli scenari sia nello stato attuale che di progetto) nei formati leggibili dai software più diffusi e normalmente utilizzati in situazione analoghe;

1.7 In relazione ai Beni Paesaggistici di cui all'art.142 del D.Lgs. 42/2004, si ricorda al proponente di tener conto delle prescrizioni di cui all'Elaborato 8B del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale, Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice), riportate nelle premesse al presente atto. Si ricorda inoltre di produrre la Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005, ai fini della richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

1.8 Il proponente dovrà risolvere le interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, evidenziate da Publiacqua S.p.A. nei propri contributi istruttori del 6/6/2017 e 30/8/2017, indicando le scelte progettuali adottate, oltre che per la risoluzione delle interferenze rilevate anche per il ricollocamento di tale infrastrutture o, in presenza di lavorazioni contigue, la protezione e la salvaguardia delle infrastrutture stesse;

1.9 Con riferimento alla tutela delle aree umide e della biodiversità, si raccomanda al proponente di tenere conto di quanto segue: -la necessità di tutela, oltre che degli habitat storici che fino agli anni passati ospitavano il nucleo principale della colonia, anche gli ambienti umidi costituiti dai tre laghetti, anch'essi derivanti dalle passate escavazioni e localmente conosciuti anche con il nome "La Vela", ove è attualmente sita la colonia riproduttiva di Aironi; -le indicazioni contenute nella pubblicazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno "Ricostruire reti ecologiche nelle pianure" del 2006; -la possibilità, attraverso il sistema di fossi interni alla cassa di espansione, di limitare l'accesso di persone e animali domestici all'interno delle aree oggetto di nidificazione da parte degli Aironi (colonia riproduttiva e dormitorio);

2. In fase di realizzazione dei lavori:

A) per quanto riguarda gli aspetti progettuali:

2.1 in merito alla cantierizzazione:

a) si ricorda che durante gli scavi, in caso di ritrovamento di materiale di rifiuto, diverso da materiale di "riporto" come definito all'art. 2, comma 1, lettera b)

del D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 (entrata in vigore al 22/08/2017), lo stesso dovrà essere allontanato tramite ditta autorizzata. Del ritrovamento dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAT. Si ricorda che in tale caso deve essere attivata la procedura di cui all'art. 245 del Titolo V della Parte IV del D.lgs 152/06 e s.m.i.;

b) vista la localizzazione dell'area di cantiere e l'intervento da eseguire, il proponente deve prevedere e realizzare qualsiasi rifornimento di carburante e/o olio ai mezzi d'opera o qualsiasi operazione di manutenzione dei mezzi stessi in sito esterno a quello del cantiere in oggetto o quantomeno su area opportunamente impermeabilizzata che preveda la raccolta ed il trattamento delle acque di dilavamento tramite idoneo sistema (sedimentatore+disoleatore), con adozione di tutti i possibili accorgimenti per evitare possibili fenomeni di inquinamento del suolo e/o delle acque superficiali e sotterranee. In particolare, non sarà possibile effettuare rifornimento di carburante e/o olio ai mezzi d'opera o qualsiasi operazione di manutenzione dei mezzi stessi nei cantieri operativi (come riportato nella documentazione presentata);

c) non potranno operare nell'area di cantiere macchinari e/o mezzi d'opera che abbiano problemi di perdite di oli/gasoli o altri fluidi inquinanti, anche nel caso di presenza di contenitori per il contenimento di tali liquidi/fluidi;

d) si ricorda che particolare cura dovrà essere riservata alla gestione delle acque meteoriche dell'area di cantiere, da realizzare ai sensi del D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i.;

e) si ricorda che i rifiuti, solidi e/o liquidi, prodotti dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

f) si ricorda che a fine lavori ogni zona del cantiere, comprese le aree di lavorazione lungo l'alveo, dovrà essere restituita alla destinazione prevista, allontanando tutti i materiali/le attrezzature d'opera e smaltendo tutti i rifiuti presenti secondo la normativa vigente; g) si ricorda, in generale, quanto contenuto al proposito nelle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" di ARPAT (marzo 2017);

h) il proponente deve eseguire i lavori previsti di parziale tombamento del laghetto presente nella zona a nord dell'area denominata "La Garzaia" con il materiale terrigeno indicato in fase di progettazione definitiva, nonché con mezzi ed attrezzature d'opera che non producano inquinamenti del suolo/sottosuolo e delle acque di falda che lo caratterizzano;

(le prescrizioni B)2.1 b), c) e h) sono soggette a controllo da parte dell'ARPAT)

B) per quanto riguarda gli aspetti ambientali:

2.1 In merito alla componente atmosfera:

a) vista la presenza di numerosi recettori sensibili, il proponente deve attenersi in maniera rigorosa alle misure di mitigazione riportate nella documentazione presentata, nonché, per gli aspetti non indicati nella documentazione

presentata, a quanto contenuto nelle “Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” di ARPAT (marzo 2017) per la parte riguardante le emissioni in atmosfera. Inoltre, il proponente dovrà adottare le stesse misure nei confronti di tutti i recettori presenti in prossimità delle aree di lavorazione;

b) i cumuli di materiale terrigeno e qualunque altro “cumulo di lavoro” che possa dar origine a spolveramento devono essere formati in zone il più possibile distanti dai recettori sensibili e il proponente dovrà procedere alla loro bagnatura in caso di assenza di precipitazioni, al fine di evitare la produzione di polveri;

c) in prossimità dei recettori sensibili nella movimentazione di carichi di terra, e in generale di materiale che possa produrre spolveramento, il proponente deve utilizzare camion con chiusura del carico tramite copertura telonata, sia su strada asfaltata che non asfaltata;

d) il proponente deve provvedere alla limitazione della velocità dei mezzi d’opera su piste non asfaltate (max 10 km/h), come indicato nella documentazione presentata;

e) i mezzi gommati in uscita dal cantiere dovranno obbligatoriamente transitare dall’impianto lavaruote prima di immettersi nella viabilità pubblica;

f) il proponente deve provvedere alla bagnatura delle piste di cantiere, della strada di accesso secondo le indicazioni previste nella documentazione integrativa (11 l/m² ogni ora, per tratti di pista pari a circa 400 m prossimi ai recettori R1, R2, R3 e R4) e comunque quando il fondo stradale possa dar luogo a risollevarimento di polvere durante il transito dei mezzi;

g) relativamente alla bagnatura delle piste di servizio, il proponente deve effettuare la registrazione dei consumi di acqua e delle durate dell’attività di bagnatura sulle strade di accesso non pavimentate, da eseguire su apposito registro da tenere in cantiere a disposizione degli Enti di controllo;

h) nelle operazioni di movimentazione dei materiali, i mezzi di trasporto dovranno effettuare le operazioni di carico e scarico assicurandosi che l’altezza di caduta dei materiali sia la minima possibile, evitando qualsiasi forma di sollevamento di polveri;

i) nel caso di utilizzo di calce, si ricorda quanto riportato nelle “Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” di ARPAT (marzo 2017) per la parte riguardante i trattamenti a calce (pagg. 12-13);

l) in presenza di eventuali emergenze o di evidenti criticità o in particolari fasi delle attività, tali da produrre notevoli emissioni di polveri, il proponente dovrà prendere in considerazione l’adozione di ulteriori azioni e/o interventi;

m) il proponente deve utilizzare mezzi di cantiere provvisti di sistemi di abbattimento del particolato a valle del motore, per i quali deve essere prevista idonea e frequente manutenzione e verifica dell’efficienza anche

attraverso misure dell’opacità dei fumi. In ogni caso, i veicoli di cantiere utilizzati devono essere omologati con emissioni nel rispetto delle seguenti normative UE (o più recenti):

- Euro 4 - Direttiva 1989/69/EC Stage 2005 se aventi peso a pieno carico inferiore a 3,5 t (light duty);

- Euro III - Direttiva 1999/96/EC Stage I se aventi peso a pieno carico superiore a 3,5 t (heavy duty);

- Stage II - Direttiva 1997/68/EC nel caso dei macchinari mobili equipaggiati con motore diesel (non road mobile sources and machinery, NRMM);

(le prescrizioni B)2.1 da a) a h) e l), m) sono soggette a controllo da parte dell’ARPAT)

2.2 In merito alla componente ambiente idrico:

2.2.1 riguardo alle acque superficiali:

a) le modifiche temporanee e definitive della rete di convogliamento delle acque dovranno essere effettuate senza produrre alterazioni fisico-chimiche alla qualità delle acque superficiali;

b) le operazioni di cassetatura (come indicato anche nelle integrazioni) dovranno essere realizzate in maniera tale che tutti i pannelli siano a contatto tra loro o sigillati al fine di evitare perdite di calcestruzzo durante i getti;

c) durante le operazioni di getto del calcestruzzo dovranno comunque essere adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare sversamenti di calcestruzzo dalle autobetoniere;

d) il lavaggio delle betoniere, delle pompe, dei secchioni e di ogni altra attrezzatura dovrà avvenire lontano dai corsi d’acqua e dovrà essere svolto solo in aree appositamente attrezzate presso i cantieri operativi (come indicato anche nelle integrazioni); in particolare dovrà avvenire su pavimentazione impermeabile con raccolta e trattamento delle acque tramite apposito sistema che garantisca la restituzione delle acque al reticolo naturale senza presenza di materiali inquinanti;

e) i compressori e i generatori utilizzati per le lavorazioni nonché i contenitori di oli/gasoli o altro materiale potenzialmente inquinante dovranno essere collocati all’interno di vasche di raccolta a tenuta stagna su pavimentazione impermeabile e sotto una tettoia (come indicato anche nelle integrazioni depositate);

f) l’uso del disarmante per le casseforme (come indicato anche nelle integrazioni depositate) dovrà avvenire in maniera controllata per evitare sversamenti accidentali nei corpi idrici;

g) qualora fosse necessario l’uso di fanghi bentonici durante l’escavazione a secco prevista per i pali di fondazione, questi dovranno essere ad acqua senza ausilio di additivi e limitandone l’utilizzo allo stretto necessario ed adottando tutte le precauzioni opportune per evitarne lo spargimento nell’ambiente (quali ad esempio apposite vasche di trattamento);

h) per le aree interessate dai movimenti di terra sarà necessario fossi di guardia a delimitazione delle zone di lavoro (come indicato anche nelle integrazioni depositate)

con vasche di decantazione adeguate, in modo da far defluire le acque che si prevede di irrorare sui cumuli per prevenire il sollevamento di polveri;

i) si dovrà evitare di far ricadere nel corso d'acqua il materiale scavato durante lo svolgimento delle varie attività previste sulle sponde o in loro prossimità (come indicato anche nelle integrazioni depositate);

l) presso il Cantiere Base, nelle aree in cui si prevede l'esecuzione dell'attività di rifornimento di carburante, dovranno essere tenuti a disposizione materiali assorbenti (panne o altro) da utilizzare nel caso di inquinamenti accidentali delle acque e dovrà essere adottata la procedura prevista alle pagg. 32-33 delle Integrazioni (elaborato RPA 08 01 b). L'attività di rifornimento di carburante o cambio oli non potrà avvenire in prossimità dei corsi d'acqua o dei laghetti;

m) dovranno essere effettuati controlli giornalieri sul buon funzionamento dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi per evitare fenomeni di sversamento accidentale di oli e/o carburanti mentre non potranno essere utilizzati quelli con perdite di fluidi (oli/liquidi, ecc.) inoltre la manutenzione dei mezzi potrà avvenire solo presso il Cantiere Base (su aree opportunamente definite, con pavimentazione impermeabile e con raccolta e trattamento delle acque di dilavamento) e mai in prossimità dei corsi d'acqua o dei laghetti. Qualora dovessero verificarsi tali fenomeni dovrà essere prevista l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/06 e seguenti;

n) nel corso dei lavori si dovranno attuare tutte le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini deterioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee (aumento della torbidità, rilascio di sostanze inquinanti, ecc...);

o) per gli interventi che possano prevedere il diretto contatto con l'acqua superficiale, il proponente deve effettuare le lavorazioni limitando, per quanto possibile, l'interferenza tra le acque ed i macchinari/materiali di lavorazione dei cantieri (quali miscele cementizie, acque di lavaggio, ecc.);

p) dovrà essere prevista l'adozione di idonei sistemi di deviazione delle acque, e/o ulteriori provvedimenti, finalizzati ad evitare eventuali rilasci di miscele cementizie e/o additivi in alveo, qualora utilizzati;

q) in caso di condizioni meteo avverse dovranno essere sospese tutte le lavorazioni in alveo, provvedendo a mettere in sicurezza mezzi ed attrezzature (come indicato nella documentazione presentata);

r) la movimentazione dello scotico agrario e/o del suolo nonché il loro accantonamento in cumuli dovranno essere effettuati senza che ciò comporti intorbidimento delle acque superficiali o possa dar luogo a fenomeni erosivi;

s) laddove possibile, a fine giornata lavorativa, i mezzi meccanici dovranno essere collocati su un'area opportunamente impermeabilizzata o comunque in zone

operative che non possano dar luogo ad inquinamenti delle acque superficiali;

t) si ricorda che non sarà possibile nelle aree interessate da eventuale contaminazione eseguire le opere in progetto sino al completamento delle relative procedure previste dalla normativa vigente sulle bonifiche ambientali;

(le prescrizioni B)2.2.1 da a) a s) sono soggette a controllo da parte dell'ARPAT)

2.2.2 riguardo alle acque sotterranee:

a) in generale i lavori di scavo dovranno essere effettuati nel periodo asciutto e, sia in fase di scavo sia in fase di esercizio, si dovrà evitare di mettere a giorno la falda più superficiale e, comunque, di produrre interferenza con la stessa in modo tale da poterne modificare le caratteristiche quali-quantitative;

b) qualora, durante le attività di lavorazione, dovesse essere messa a giorno la falda dovranno essere attivate tutte le procedure e le misure di attenzione, quali ad esempio limitazione delle attività previste per l'area, affinché non si creino condizioni di possibile inquinamento della stessa;

c) per gli interventi che possano prevedere il diretto contatto con l'acqua sotterranea, il proponente deve effettuare le lavorazioni limitando, per quanto possibile, l'interferenza tra le acque ed i macchinari/materiali di lavorazione dei cantieri (quali miscele cementizie, acque di lavaggio, ecc.);

d) per le attività di scavo per la realizzazione di fondazioni saranno da preferire i sistemi di funzionamento a secco o con fluidi biodegradabili al fine di evitare dispersione di materiali inquinanti nelle acque sotterranee. Qualora fossero utilizzati fluidi diversi dovranno essere previste nel progetto tutte le precauzioni necessarie per limitare possibili inquinamenti delle acque e/o del suolo;

e) i fanghi di perforazione dovranno essere trattati come "rifiuti" ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e come tali dovranno essere smaltiti;

f) durante la fase realizzativa dell'opera (cantiere) le zone di deposito di idrocarburi e le aree di cantiere dovranno essere poste al di fuori delle aree a rischio esondazione;

g) l'esecuzione di rifornimenti di carburante e/o oli ai mezzi meccanici nonché la manutenzione degli stessi dovrà avvenire lontano dalle aree di lavorazione e, comunque, su pavimentazione impermeabile (come riportato nella documentazione presentata);

h) dovranno essere effettuati controlli giornalieri sul buon funzionamento dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi per evitare fenomeni di sversamento accidentale di oli e/o carburanti (come riportato nella documentazione presentata);

i) a fine giornata lavorativa tutti i mezzi meccanici dovranno essere collocati su un'area opportunamente impermeabilizzata (come riportato nella documentazione presentata) o comunque in zone che non possano, potenzialmente, produrre inquinamenti alla falda acquifera;

l) dovrà essere evitato, o quantomeno limitato al tempo strettamente necessario, lo stoccaggio di sostanze pericolose presso le aree di cantiere;

m) qualora dovessero verificarsi casi di sversamento accidentale al suolo/sottosuolo e/o nel corpo idrico sotterraneo o nelle acque superficiali di oli, additivi o componenti chimici in forma liquida o altro materiale inquinante dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs.152/2006;

n) il proponente deve assicurare che le caratteristiche delle acque nel punto di presa dell'acquedotto, come individuato in premessa al presente atto dovranno, anche nel periodo di esecuzione dei lavori, essere tali da non compromettere l'uso idropotabile dello stesso in relazione a quelle che sono le caratteristiche attuali dell'impianto di potabilizzazione. Necessità che rimane anche se l'interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (captazioni ad uso del servizio idrico integrato) presenti nell'area di realizzazione della cassa non si realizza dal punto vista strettamente geometrico (raggio di 200 metri dal punto di presa definito ai sensi dell'art. 94, comma 6 del D.Lgs 152/06); (le prescrizioni B)2.2.2 da a) a m) sono soggette a controllo da parte dell'ARPAT, la lettera n) al Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'acqua con il supporto di Publiacqua S.p.A.)

2.3 In merito alla componente suolo e sottosuolo:

a) il riutilizzo in loco dei materiali da scavo dovrà prevederne la gestione in conformità con quanto previsto all'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs.152/2006;

b) si ricorda che l'eventuale impiego di terreni di escavazione prelevati in destra idraulica del Fiume Arno, come terre e rocce da scavo nella costruzione degli argini della cassa di espansione ma in sinistra idraulica del F. Arno, dovrà prevedere l'attivazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 entrato in vigore in data 22/08/2017;

c) qualora nel corso dei lavori si abbia evidenza della presenza di terreni inquinati, ne dovrà essere data immediata comunicazione agli Enti competenti e dovranno essere ottemperate le disposizioni in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs.152/2006;

d) la gestione dei cumuli dello scotico agrario dovrà avvenire in modo tale da garantire la conservazione delle caratteristiche chimico-fisiche fino al momento dell'impiego finale, evitando il deterioramento della frazione fertile, e da limitare eventuali fenomeni erosivi;

e) i cumuli di stoccaggio provvisorio di suolo/sottosuolo dovranno essere gestiti in modo da non dar luogo a fenomeni erosivi;

f) le aree individuate per lo stoccaggio delle terre da scavo e quelle per lo stoccaggio dello scotico agrario dovranno essere sempre separate e ben distinguibili le une dalle altre;

g) qualora si intenda procedere alla redistribuzione del materiale sedimentato nella cassa di espansione a seguito di invasamento in aree interne o limitrofe alle casse stesse, dovranno essere effettuate nuove analisi chimiche sul sedimento per la ricerca di possibili contaminanti, rappresentativi delle pressioni presenti nel territorio. Tali parametri dovranno essere riferiti alle CSC di cui alla Colonna A della Tabella 1, All. 5 del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs.152/2006;

h) al termine dei lavori, l'area dovrà essere ripristinata lasciandola anche sgombra da macchinari e rifiuti; (le prescrizioni B)2.3 a) e da c) a h) sono soggette a controllo da parte dell'ARPAT)

2.4 In merito ai rifiuti:

a) il proponente deve smaltire il materiale derivante dalle demolizioni come rifiuto;

b) il proponente deve gestire il materiale sedimentato nelle vasche di trattamento delle acque reflue utilizzate nell'impianto di lavaggio ruote come rifiuto;

c) il proponente deve smaltire i rifiuti, solidi e/o liquidi prodotti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

d) al termine dei lavori l'area dovrà essere lasciandola sgombra da macchinari e rifiuti;

e) le eventuali ditte esterne che dovessero operare nell'area di cantiere, ad esempio per le operazioni di betonaggio, dovranno essere informate in modo formale dal responsabile del cantiere sulle modalità di gestione dei rifiuti, mentre in caso di subappalto sarà opportuno che le responsabilità correlate agli aspetti ambientali siano chiaramente definite nel relativo contratto;

f) si ricorda, in generale, quanto contenuto al proposito nelle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini

della protezione ambientale" di ARPAT (marzo 2017);

(le prescrizioni B)2.4 da a) a e) sono soggette a controllo da parte dell'ARPAT)

2.5 Per quanto riguarda gli aspetti legati alla pianificazione di Bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, si ricorda al proponente che nelle fasi di scavo dovrà porre la dovuta attenzione alla potenziale interferenza con la falda idrica sotterranea seguendo gli indirizzi dettati dall'Allegato 5 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio del Bilancio Idrico;

2.6 In merito alla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in fase esecutiva, ai fini della stesura dei Piani di Sicurezza, si ricorda che il proponente deve compiutamente censire le linee tecnologiche interferenti con l'area di cantiere ed in particolar modo le linee elettriche aeree. Deve inoltre prevedere misure di prevenzione per le lavorazioni da svolgersi in area a pericolosità idraulica;

2.7 In merito alla componente flora, fauna, vegetazione e ecosistemi, durante l'esecuzione dei lavori il proponente deve tener conto delle seguenti indicazioni operative:

a) i lavori di eradicazione o contenimento delle

specie alloctone debbano precedere il decespugliamento; gli stessi lavori di eradicazione, e quelli di ripristino ambientale, e in generale quelli che implicano semine o la messa a dimora di piante, siano eseguiti sotto direzione di tecnico esperto in materie botaniche o forestali, che dovrà perlustrare accuratamente le aree di progetto prima che qualsivoglia azione di decespugliamento venga effettuata, delimitando i nuclei di specie invasive;

b) qualora si ritenga impossibile ricorrere a localizzate e ripetute azioni di diserbo chimico sistemico, ad es. inserendo il diserbante nel tessuto cribroso delle piante legnose, previa diffusa trapanatura superficiale del fusto, e sigillando poi i fori, ovvero ricorrendo alla possibilità di deroga prevista dalla Del.G.R. n. 821/15, e accertando l'effettiva morte delle piante nella primavera successiva, dovrà essere attuato il diserbo meccanico nel modo seguente:

- abbattimento delle piante arboree, che dovranno essere allontanate dall'area di progetto come tonname o legna da ardere; i residui dell'allestimento (rametti e fusti vari) siano accuratamente raccolti e bruciati sul posto;

- nel raggio di 15 m all'intorno dei nuclei di specie alloctone invasive il terreno sia asportato e accuratamente vagliato, eliminando le porzioni vegetali che pure dovranno essere completamente bruciate sul posto, ovvero conferendo il tutto a discarica; il conferimento dei residui vegetali a compostaggio è consentito solo se il processo industriale garantisca, previa triturazione, prolungate fasi termiche a elevata temperatura su tutta la biomassa, con continui rimescolamenti di tutta la massa, al fine di uccidere tutti i tessuti; nel dubbio che anche piccole porzioni di biomassa rimangano solo parzialmente interessate dalle fasi termiche, il trattamento a compost va evitato: il compost costituirebbe focolaio di nuove contaminazioni delle specie invasive;

c) il tecnico direttore dei lavori di contenimento delle specie invasive, mappi pure le piante di Farnia e di Carpino bianco che sia necessario abbattere, prevedendo la messa a dimora, e le successive cure colturali fino a completo attecchimento, di altrettante piante di Farnia e di Carpino bianco in sede di ripristino ambientale della cassa, prevedendo anche la messa a dimora di Ontano nero, Frassino ossifillo, *Elaeagnus rhamnoides*, *Rhamnus frangula* e di talee di Salice bianco e di Pioppo bianco nelle aree di cui alla successiva lettera d), il tutto nel rispetto della normativa forestale; per il soddisfacimento della certificazione di provenienza delle specie propagabili per talea, il tecnico direttore dei lavori può certificare che il materiale di propagazione sia stato prelevato da piante locali di origine selvatica (escludendo di prelevare talee da piante coltivate per produzione);

d) a mitigazione della prevista compromissione di un lato del laghetto della Garzaia di Figline, nell'ambito delle sistemazioni ambientali finali, il reticolo di scolo superficiale confluisca in un'ampia pozza o in un sistema di pozze specificatamente dedicati alla riqualificazione

del corridoio fluviale imposta dal Piano paesaggistico regionale; anche la sponda compromessa del laghetto della Garzaia sia oggetto di ripristino ambientale;

e) nel raggio di 200 m dalle garzaie i lavori siano avviati nei mesi agosto-febbraio, prevedendo che, nella scansione temporale dei lavori, siano sempre salvaguardate delle tranquille aree ripariali a Salice bianco o pioppo di alto fusto utili per le nidificazioni degli Ardeidi;

f) siano ridotte quanto più possibile le opere in cls: ad es. l'eventuale cassa di dissipazione dell'energia cinetica potrebbe in buona parte essere costituita di massi ciclopici legati da tondino di ferro, o meglio ancora sciolti ma con numerosi astoni di salice arbustivo interposti; il salice arbustivo, flessibile, può assolvere convenientemente la funzione di assorbire l'energia cinetica della lama d'acqua stramazzone;

g) il reticolo di sgrondo superficiale interno alla cassa, e i lavori in generali, siano preferenzialmente eseguiti a lotti successivi procedendo da valle verso monte, affinché la vegetazione spontanea locale possa disseminare da monte e il rinverdimento risulti preferenzialmente spontaneo fruendo degli ecotipi erbacei locali;

h) il terreno di scotico dei prati umidi, evidenziati dalla carta della vegetazione, sia accantonato in vista di un suo riutilizzo in aree da ripristinare a prati umidi;

(le prescrizioni B)2.7 da a) a h) sono soggette a controllo da parte del Settore regionale competente in materia di tutela della natura)

2.8 In merito agli aspetti agricoli e forestali, si ricorda al proponente di:

a) programmare anticipatamente gli interventi e di avvisare tempestivamente le aziende agricole dell'inizio dei lavori, al fine di dare l'opportunità ai titolari dei terreni di operare le scelte colturali e le azioni di adattamento più appropriate per limitare l'impatto dei lavori connessi alla costruzione delle opere previste;

b) prevedere, per le attività agricole interessate dalle opere da realizzare, adeguati indennizzi/indennità agli agricoltori/proprietari in conseguenza della perdita dei terreni coltivabili, dei mancati redditi derivanti dall'occupazione temporanea delle superfici durante le fasi di cantiere e dei possibili allagamenti temporanei;

c) smantellare tempestivamente, al termine dei lavori, i cantieri, le aree di cantiere e quelle eventualmente destinate allo stoccaggio dei materiali ripristinate, al fine di ricreare le condizioni di originaria fertilità dei suoli ed idoneità alla coltivazione;

d) effettuare, come già dichiarato nella documentazione integrativa, la messa a dimora di specie autoctone arboree e arbustive e erbacee (evitando di lasciare a lungo suolo nudo), con la creazione di un habitat naturale, da sottoporre a manutenzione periodica per i primi anni dall'impianto, nel caso di sottrazione di cenosi forestali da un determinato ambito territoriale;

2.9 Si raccomanda al proponente di prevedere, per il tramite dell'impresa appaltatrice, un sistema di risposta

a eventuali segnalazioni ambientali o igienico-sanitarie che dovessero pervenire al proponente medesimo o agli Enti di controllo;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs.152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di realizzazione di una cassa di espansione denominata "Restone", situata nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) e in parte prospiciente anche al Comune di San Giovanni Valdarno (AR) sulla sponda opposta del Fiume Arno, proposto dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore (delegato dal Commissario di Governo con ordinanze commissariali n. 4 del 19/2/2016 e n. 60 del 16/12/2016) della Regione Toscana, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo quelli individuati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di segnalare alla Città di Figline e Incisa Valdarno,

ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, che il Settore regionale competente in materia di tutela della natura, nel corso di un sopralluogo svolto ai fini istruttori in data 8/8/2017, ha evidenziato la presenza di rifiuti, inclusi bidoni metallici, entro uno degli invasi idrici presenti nell'area di progetto;

6) di notificare il presente decreto al proponente Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana e di trasmettere al medesimo i contributi istruttori di Publiacqua S.p.A. del 6/6/2017 e del 30/8/2017, con i relativi allegati e di RFI S.p.A. del 29/5/2017;

7) con riferimento al precedente punto 5) del dispositivo, di notificare il presente decreto alla Città di Figline e Incisa Valdarno;

8) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 13 settembre 2017, n. 13170
certificato il 13-09-2017

Art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010 Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale di cui all'art. 43 comma 6 L.R. 10/2010 relativo al rinnovo dell'autorizzazione di gestione rifiuti non pericolosi dell'impianto posto in Via Pro.le Val di Forfora 19 località Pietrabuona nel comune di Pescia (PT). Proponente: 3F ECOLOGIA SRL. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.Lgs. 104/2017;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 e in particolare l'Allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.05.2016;

Vista la parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche;

Premesso che

il proponente 3F Ecologia S.r.l. (sede legale: via provinciale Val di Forfora n. 19, Comune di Pescia - PT; partita IVA: 00285730453), con istanza pervenuta in data 17.01.2017 (prot. AOOGR/20676) e perfezionata in data 13.03.2017 (prot. AOOGR/134763) ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 20 del D.lgs. 152/2006, relativamente all'impianto esistente per la selezione e il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in via provinciale Val di Forfora n. 19, loc. Pietrabuona, Pescia (PT), allegando i previsti elaborati progettuali ed ambientali. La documentazione è stata depositata anche presso il Comune di Pescia;

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 15.03.2017 a seguito della pubblicazione sul sito web della Regione Toscana del previsto avviso al pubblico;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 10.03.2017, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, per un importo di € 87,00, come da nota di accertamento n. 11696 del 11.04.2017;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7 lettera zb): "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 Mg/giorno, mediante operazioni di cui Allegato C, lettera da R1 a R9, della Parte IV del d.Lgs. 152/06" dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'attività di recupero di rifiuti in esame è attualmente autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con Provvedimento SUAP del Comune di Pescia n. 60 del 24.07.2007 (sulla base dell'ordinanza della provincia di Pistoia n. 1393 del 18/07/2007), così come modificato con:

- Provvedimento SUAP n. 184/2008 (sulla base dell'ordinanza della Provincia di Pistoia n. 2450/2008);
- Provvedimento SUAP n. 117/2010 (sulla base dell'ordinanza della Provincia di Pistoia 2576/2010);
- Provvedimento SUAP n. 59/2012 (sulla base dell'ordinanza della Provincia di Pistoia 1021/2012);

- Provvedimento SUAP n. 3/2017 (sulla base del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 14506/2016);

il Settore VIA, con nota del 15.03.2017 (prot. AOOGR/140289), ha richiesto un contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:
Azienda USL Toscana Centro (prot. AOOGR/219159 del 02.05.2017);

Provincia di Pistoia (prot. AOOGR/196744 del 12.04.2017);

Arpat - Area Vasta Centro (prot. AOOGR/208435 del 20.04.2017);

Settore Genio Civile Valdarno Centrale e tutela della acqua (prot. AOOGR/198194 del 13.04.2017);

Settore Programmazione viabilità (prot. AOOGR/201826 del 14.04.2017);

Settore Tutela Riqualficazione e Valorizzazione del paesaggio (prot. AOOGR/208065 del 20.04.2017);

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ed energetiche (prot. AOOGR/202133 del 18.04.2017);

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. AOOGR/191573 del 11.04.2017);

Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio (prot. AOOGR/185593 del 07.04.2017);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 21.04.2017 (prot. AOOGR/21.04.2017) ha richiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, in data 26.05.2017 (prot. AOOGR/272853 e AOOGR/273405) ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti;

il Settore VIA, con nota del 29.05.2017 (prot. AOOGR/277130), ha richiesto un contributo tecnico

istruttorio ai Soggetti interessati sulle integrazioni ed i chiarimenti presentati dal proponente;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

Settore Programmazione viabilità (prot. AOOGR/321728 del 23.06.2017);

Arpat (prot. AOOGR/321705 del 23.06.2017);

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ed energetiche (prot. AOOGR/324447 del 27.06.2017);

il Settore VIA, con nota del 27.06.2017 (prot. AOOGR/312659), a seguito dell'istruttoria condotta sulla documentazione integrativa e di chiarimento, tenuto conto del contributo pervenuto da ARPAT, ha ritenuto necessario acquisire dal proponente alcuni elaborati a completamento della documentazione agli atti, relativamente al rumore ed all'ambiente idrico. Detti elaborati sono stati depositati il 4.8.2017 e sui medesimi è stato acquisito il contributo tecnico istruttorio di ARPAT del 29.8.2017;

Dato atto che la documentazione presentata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento del 17.01.2017, dal relativo perfezionamento del 13.03.2017, dalla documentazione integrativa e di chiarimento del 26.05.2017 e dal completamento documentale del 4.8.2017;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue nell'impianto è operato il trattamento (R13 e R4) di rifiuti di tipo speciale non pericoloso, classificati con il codice CER 030307, ovvero scarti di cartiera derivanti dalla fase di spapolamento del macero, chiamati usualmente 'pulper'. Il processo è strutturato nelle seguenti fasi: triturazione meccanica dei rifiuti, selezione tramite vaglio del materiale ferroso (frazione pesante) da tutta la massa costituita dalle altre frazioni (frazione leggera), pressatura e disidratazione della frazione leggera. La percentuale di ferro recuperata dai rifiuti in ingresso è circa il 15% in peso (dato medio annuale), con caratteristiche di materie prime seconde che soddisfano i criteri di qualità e recupero e gli obblighi minimi di monitoraggio interno stabiliti dall'allegato I del Reg. UE 333/2011. Il pulper deferrizzato e parzialmente deumidificato può essere inviato a impianti di termovalorizzazione, impianti di bricchettaggio, in discarica oppure in altri impianti autorizzati;

la capacità di trattamento giornaliero è pari allo stoccaggio massimo giornaliero ovvero 86 Mg;

il trattamento effettuato è solo di tipo meccanico, nell'intero processo di lavorazione non vengono impiegati prodotti chimici;

nell'impianto vengono impiegati i seguenti macchinari: ragno semovente e pala semovente con motore a scoppio (alimentati a gasolio), gru elettro-oleodinamica con pinza a ragno, due impianti di triturazione quadrialbero in serie,

con pompa idraulica azionata da motore elettrico, vaglio a margherite, elettrocalamite a tamburo, pressa idraulica con motore elettrico. A servizio dell'impianto è presente un aspiratore elettrico, con filtro a maniche (P 5bar, Q 200 l/min);

l'attività si svolge in un fabbricato in locazione, porzione di un più ampio complesso immobiliare, dotato di un piazzale anteriore pavimentato da dove avviene l'accesso dei mezzi e dove è situato la pesa, ed uno posteriore anch'esso pavimentato dove è posto il deposito del gasolio, corredato di una propria copertura e di un bacino di contenimento;

il piazzale è adibito esclusivamente a sosta, spazio di manovra e pesatura auto carri. Le lavorazioni avvengono interamente all'interno dell'edificio;

il proponente oltre gli aspetti progettuali ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame;

l'area di intervento secondo quanto indicato nel Piano strutturale del comune di Pescia, ricade nell'UTOE 2 Castelli est art. 57 NTA, e secondo quanto indicato:

- nella carta geomorfologica in pericolosità moderata,

- nella carta idrogeologica con grado di vulnerabilità della falda alto;

lo stabilimento è stato costruito sulla sponda sinistra del Fiume Pescia, che ricade nell'ambito territoriale dell'Autorità di Bacino del fiume Arno, sottobacino dell'Usciana;

l'impianto ricade in area a vincolo paesaggistico art. 142 comma 1 lettera c del D.Lgs. 42/2004;

dal punto di vista del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) vigente, l'attività in oggetto ricade all'interno della classe V - aree prevalentemente industriali;

in riferimento alla componente atmosfera sono individuati possibili impatti dovuti a:

- sollevamento di polveri nel tratto di piazzale prima dell'ingresso nella struttura;

- la produzione di emissioni di gas incombusti dai motori;

al fine di minimizzare le emissioni polverulente nei mesi estivi è prevista la bagnatura della viabilità di ingresso dei camion;

in riferimento alla componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo il proponente non rileva impatti significativi in ragione del fatto che l'attività viene condotta all'interno di una struttura coperta su pavimentazione industriale in massetto di cemento, adeguatamente sollevata rispetto alla quota terreno esterna. Sono presenti unicamente scarichi da reflui domestici, oltre alle acque meteoriche dilavanti;

al fine di prevenire potenziali contaminazioni sono previsti:

- in occasione del verificarsi di sversamenti accidentali

di sostanze oleose o altri contaminanti sulla viabilità, immediata pulizia;

- spazzamento della viabilità con frequenza almeno bisettimanale ovvero a seguito di picchi di traffico;

Dato atto che

la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, nel contributo del 29.3.2017, ritiene che il progetto in esame non sia da sottoporre alla procedura di VIA;

la Provincia di Pistoia, nel contributo del 12.4.2017, prende in esame le previsioni del PTC e gli aspetti relativi alla viabilità provinciale ed esprime una posizione favorevole;

l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, nel contributo del 11.4.2017, segnala che:

- riguardo alle problematiche connesse con la pericolosità e il rischio idraulico, è stato approvato il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale - PGRA - (DPCM 27 ottobre 2016). A tal riguardo precisa che l'impianto in oggetto ricade in un'area classificata nel succitato Piano a pericolosità da alluvione bassa (P1), pertanto è condizionato da quanto previsto all'art. 11 della Disciplina di PGRA. Considerato il procedimento in oggetto, ritiene che non sia prevista alcuna espressione di parere da parte della Autorità;

- riguardo agli aspetti gestionali della risorsa idrica, è stato approvato il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale - PdG - (DPCM 27 ottobre 2016). Con riferimento al quadro conoscitivo del suddetto Piano, precisa che l'impianto è adiacente al copro idrico denominato "Fiume Pescia di Pescia" (IT09CI_N002AR122fi), il quale risulta classificato in stato ecologico "cattivo" e chimico "buono". Al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di Piano, le attività dell'impianto dovranno essere effettuate tenendo conto di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sulla qualità del corpo idrico. Anche rispetto a questo Piano non è prevista espressione di parere da parte della Autorità;

ARPAT, nel contributo conclusivo del 29.8.2017, evidenzia la non necessità di assoggettare l'impianto in oggetto alla procedura di VIA e suggerisce una prescrizione;

il Settore bonifiche ed autorizzazioni rifiuti, nel contributo del 27.6.2017, prende in esame gli aspetti relativi alla attribuzione del codice CER ai materiali in uscita dall'impianto;

il Settore Genio Civile valdarno centrale e tutela dell'acqua, nel contributo del 13.4.32017, evidenzia che l'area interessata dall'impianto è situata in fregio al Torrente Pescia di Pescia, classificato nel reticolo idrografico e di gestione di cui alla DCR 101/2016; l'attività produttiva in esame immette in detto torrente uno scarico di acque reflue. La Ditta proponente è già in possesso di autorizzazione idraulica rilasciata dalla

Provincia di Pistoia (pratica 1266P, prot. 90409 del 02/07/2007), con validità trentennale, ed è iscritta a ruolo dall'anno 2017 per la riscossione dei canoni dovuti ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016. In merito alla gestione delle acque meteoriche dilavanti, dato atto che le lavorazioni caratterizzanti il ciclo produttivo sono svolte completamente sotto coperture, l'attività rientra nella fattispecie di cui all'art. 39 comma a) lett. 1) del regolamento di cui al D.P.G.R. 46/R/2008 e pertanto non è soggetta a presentazione del piano di gestione delle acque meteoriche;

l'Azienda USL Toscana Centro, nel contributo del 2.5.2017, esprime un posizione favorevole per l'esclusione da VIA del progetto in oggetto;

il Settore tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo del 20.4.2017, esprime una posizione favorevole per l'esclusione da VIA del progetto in oggetto;

il Settore programmazione della viabilità, nel contributo del 14.4.2017, rileva che l'accesso al sito produttivo avviene tramite la S.R. n. 435 "Lucchese", nel tratto che attraversa l'abitato di Pescia, caratterizzato da un flusso veicolare particolarmente elevato. Per la movimentazione dei rifiuti è prevista una media giornaliera di 6,4 mezzi pesanti al giorno, distribuiti nell'arco delle 8 ore lavorative, ai quali si aggiungono 10 vetture al giorno del personale impiegato nello stabilimento. Nel contributo conclusivo del 23.6.2017, prende atto delle integrazioni depositate dal proponente e non rileva ulteriori elementi di competenza;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti:

il presente procedimento ha per oggetto un impianto esistente per il quale non sono previste modifiche sostanziali;

l'impianto non genera emissioni rilevanti in atmosfera e, nonostante la tipologia di rifiuto trattato possa teoricamente per sua natura generare molestie olfattive, non sono mai stati rilevati da ARPAT particolari problemi al riguardo;

per quanto riguarda le acque meteoriche dilavanti, l'azienda ha ottenuto nel 2016 l'esclusione dall'obbligo di presentare un piano di gestione. In relazione alla possibilità di imbrattamento del piazzale esterno, il proponente, nella documentazione del 4.8.2017, ha fornito elementi sulla base dei quali si può ritenere non

più significativo tale rischio qualora le procedure previste per evitarlo siano puntualmente eseguite;

per quanto riguarda il rumore, il proponente, nella documentazione del 4.8.2017, ha presentato una nuova

valutazione previsionale d'impatto acustico (VIAc), integrata e variata rispetto alla precedente, che dà atto di una serie di condizioni di esercizio sulla base delle quali si ritiene sufficientemente garantito il futuro rispetto dei pertinenti limiti acustici con riferimento a tutti i recettori coinvolti, purché l'impegno a mantenere sfitto l'immobile ex postazione 4 sia da intendere come impegno a mantenerlo inabitato, evitando non solo di affittarlo, ma anche di metterlo a disposizione di chiunque come ambiente abitativo sotto altre possibili forme contrattuali (comodato, ecc.);

dagli elaborati dell'Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n. 37 del 27/3/2015, risulta che l'intervento interessa delle aree tutelate ai sensi dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004. In particolare ricade in una fascia di cui all' art.142. c.1, lett. c "I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775,e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna", in relazione al Torrente Pescia, al Rio Pianizzori e al Rio Framigno, detto Cerreto. Pertanto si ricordano le relative prescrizioni di cui all'art.8.3 dell'Elaborato 8b del PIT, a cui il proponente si dovrà attenere in caso di eventuali future trasformazioni alla struttura dell'impianto in esame. E' inoltre opportuno ricordare che ogni eventuale intervento da eseguirsi nel contesto ambientale esterno del complesso edilizio in esame, potrà essere realizzato solo dopo avere ottenuto la necessaria autorizzazione paesaggistica;

è necessario che il mantenimento in essere dell'attività in esame garantisca la tutela della risorsa idrica tramite adeguate pratiche gestionali da parte del proponente, dal momento che la condizione geologica della valle del Torrente Pescia vede l'esistenza di una continuità idrogeologica fra i flussi idrici in alveo e sub alveo fluviale tale per cui sversamenti eventualmente occorsi anche nelle parti montane del tracciato possono fluire ed interessare l'acquifero nel deposito alluvionale principale che si sviluppa a meridione del tratto Pietrabona-San Lorenzo verso la piana pesciatina;

per quanto concerne la viabilità provinciale in prossimità dell'impianto (S.P. n.34), si ritiene opportuno ricordare che, se si dovesse rendere necessario intervenire sulla strada provinciale, dovrà essere richiesta autorizzazione specifica alla Provincia di Pistoia dalla ditta proponente ai sensi del D.Lgs. 285/1992;

Dato atto che, ai fini autorizzativi, è opportuno segnalare la posizione di ARPAT, emersa nel corso del presente procedimento, per quanto attiene la codifica CER: "[...] un quesito riguardante la richiesta di un gestore che vorrebbe poter attribuire il CER al pulper trattato in base all'impianto di destinazione, portando a supporto un'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Pistoia ad un impianto simile. La classificazione dei rifiuti e la conseguente attribuzione del codice CER è

responsabilità del produttore, che è in grado di assegnargli il codice appropriato sulla base delle conoscenze delle materie prime e del processo che danno origine al rifiuto stesso, non risulta invece corretto assegnare il codice sulla base dei CER per i quali sono autorizzati gli impianti individuati come destinatari. Nel 2008 la Cassazione Penale, con sentenza n. 27989, ha stabilito che quando si abbia la trasformazione del rifiuto bisogna modificare anche il CER e [...] nel 2014 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5242, ha stabilito che un "rifiuto derivante da un'operazione di trattamento può essere legittimamente attribuito un codice CER nuovo rispetto a quello che il rifiuto aveva in origine solo se i due rifiuti sono diversi e cioè se l'operazione di recupero o di smaltimento ha prodotto un nuovo rifiuto" ovvero "un'operazione di trattamento produce un rifiuto nuovo solo se la natura o la composizione che il rifiuto ha prima del trattamento sono diverse da quelle del rifiuto trattato". Resta così da definire cosa si intenda per trattamento e come vadano valutate le differenze che presenta il rifiuto. La stessa sentenza lamenta che "nella disciplina comunitaria ed in quella nazionale non è espressamente stabilito quali operazioni di trattamento producono un nuovo rifiuto, mentre è definito nuovo produttore di rifiuti (articolo 183, comma 1, lettera f), del Dlgs n. 152 del 2006) «chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti»". Da richiamare inoltre che la sentenza ribadisce che "Fermo restando che l'assegnazione del codice 191212, trattandosi di una voce specchio, può essere effettuata solo dopo idonea caratterizzazione del rifiuto che ne escluda la natura pericolosa". [...] nella citata autorizzazione della provincia di Pistoia, la possibilità di utilizzo alternativo tra i due codici sembra essere ispirata a privilegiare forme di recupero, tuttavia si conferma che pare rappresentare una modalità non corretta rispetto ai criteri di attribuzione del codice. Nel caso in questione si ritiene corretta la valutazione [...] cioè che il CER appropriato risulta essere 191212, accompagnato dalla annotazione della tipologia merceologica del rifiuto (es. pulper deferrizzato, pulper trattato) nei documenti amministrativi tipo formulario e registro di carico e scarico." [...] ARPAT ritiene che il codice CER da attribuire al pulper in uscita dall'impianto in oggetto sia esclusivamente il 191212, accompagnato dalla annotazione della tipologia merceologica del rifiuto nei documenti amministrativi";

Ritenuto inoltre opportuno, con riferimento agli aspetti di cui al capoverso precedente, segnalare quanto evidenziato dal settore regionale autorizzante;

" [...] tra i materiali in uscita al trattamento, oltre al Ferro come MPS, si generano reflui (CER 161002) e pulper deferrizzato, che, in virtù di un'Ordinanza della Provincia di Pistoia, assume lo stesso codice CER del rifiuto in ingresso (CER 030307), nel caso sia destinato al

recupero presso un termovalorizzatore, mentre assume il CER 191212 nel caso la destinazione finale sia quella di impianti di messa in riserva e successivo trattamento per operazioni di bricchettaggio e per la produzione di CDR o di discarica. Continuano a permanere delle perplessità in merito alla correttezza dell'attribuzione di un CER differente ai materiali in uscita al trattamento in funzione della loro destinazione finale [...];

Preso atto della nota prot. AOOGR/167700 del 29.03.2017, pervenuta al settore regionale autorizzante, con la quale la proponente 3F Ecologia richiede l'integrazione dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con la possibilità di poter conferire i rifiuti, risultanti dall'attività di trattamento esercitata nel proprio impianto, anche presso impianti di stoccaggio temporaneo (R13);

Visto che tale richiesta non comporta variazioni quantitative al traffico indotto in uscita dall'impianto e ritenuto che, ai fini della normativa in materia di VIA, non costituisca modifica sostanziale al progetto oggetto del presente procedimento;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti e incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. Ai fini della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006:

a) si ricorda quanto evidenziato nelle considerazioni riportate in premessa, in merito alla attribuzione del codice CER al rifiuto in uscita dall'impianto;

b) si ricorda quanto previsto dai vigenti strumenti di piano della competente Autorità di bacino distrettuale appennino settentrionale, come riportato in premessa al presente provvedimento;

c) per quanto riguarda il rumore, il proponente deve

dare evidenza dell'impegno a mantenere sfitto l'immobile ex postazione 4, quale impegno a mantenerlo inabitato, evitando non solo di affittarlo, ma anche di metterlo a disposizione di chiunque come ambiente abitativo sotto altre possibili forme contrattuali (ad esempio comodato);

d) il proponente deve dare evidenza delle modalità con cui intende operare al fine: di tenere i piazzali continuativamente sgombri da rifiuti; di evitare che le acque meteoriche si riversino nel bacino di contenimento del serbatoio del gasolio; di rimuovere gli idrocarburi sversati accidentalmente al suolo, in modo da prevenirne il trascinarsi da parte delle acque meteoriche;

e) per quanto attiene alla planimetria di lay-out, il proponente deve evidenziare se vi possa essere o meno la presenza nell'impianto di un secondo trituratore quadrialbero.

(la prescrizione di cui alla lettera c) è da ottemperarsi con il supporto di ARPAT);

Dato atto che

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'impianto in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'impianto esistente per la selezione e il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in via provinciale Val di Forfora n. 19, loc. Pietrabuona, Comune di Pescia (PT), proponente: 3F Ecologia S.r.l. (sede legale: via provinciale Val di Forfora n. 19, Comune di Pescia - PT; partita IVA: 00285730453), per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, la struttura regionale autorizzante (ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006) quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, fatto salvo quanto indicato nelle

singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente 3F Ecologia S.r.l.;

5) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso

giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631